CAMERA DEI DEPUTATI N. 2814 (*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(ROSSI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee

Seduta del 26 marzo 1957

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione degli Atti internazionali che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica consta, oltre che delle disposizioni consuete in provvedimenti del genere, di alcuni articoli diretti ad introdurre nell'ordinamento interno italiano talune norme di esecuzione delle quali si è manifestata fin d'ora l'opportunità ed a precisare i limiti della delega legislativa conferita al Governo per la progressiva attuazione di specifiche finalità degli Atti stessi.

Il primo articolo contiene l'autorizzazione alla ratifica dei tre Atti internazionali soggetti a tale adempimento e cioé i due Trattati istitutivi delle Comunità e la Convenzione che regola alcuni aspetti comuni dei Trattati medesimi.

Con l'articolo 2 viene data esecuzione ai tre Accordi con decorrenza dalla loro entrata in vigore e cioé dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica.

L'articolo 3 dispone circa il numero dei rappresentanti in seno all'Assemblea unica prevista dagli articoli 1 e 2 della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, che ciascuna Camera è chiamata ad eleggere.

Con l'articolo 4 il Governo, in conformità all'articolo 76 della Costituzione e nei limiti da esso stabiliti, viene delegato, anche in deroga alla legislazione vigente, ad emanare le norme necessarie per attuare misure ed obblighi previsti da determinate disposizioni dei due Trattati. Esse riguardano:

a) la materia doganale, per la riduzione dei dazi nell'interno della Comunità e la creazione progressiva della tariffa esterna comune;

b) le diverse specie di misure di salvaguardia che i Governi possono prendere in corso di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, misure non definite nella forma e nella sostanza, avendo il Trattato stesso lasciato alle singole decisioni degli organi della Comunità la scelta dei mezzi più idonei a far fronte alle diverse situazioni;

c) gli adattamenti necessari da apportare di volta in volta all'attuale legislazione in materia fiscale per evitare eventuali dannose conseguenze della realizzazione della Unione doganale;

d) i provvedimenti necessari ad autorizzare talune eccezioni che i Trattati prevedono ad alcune regole in materia di formazione e di attività dei cartelli, che sono in principio vietati

L'articolo 5, infine, contiene le disposizioni di carattere finanziario relative agli oneri che gravano sul bilancio dello Stato per le spese derivanti dalla partecipazione italiana alla Comunità, come, ad esempio, quelle per i contributi ai bilanci di gestione delle due Comunità, ed ai diversi organi ed iniziative comuni quali la Banca Europea di investimenti, il Fondo di riadattamento, il bilancio comune di ricerche atomiche, ecc.

I.

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

PREMESSE GENERALI

È nota la storia delle più recenti fasi attraverso le quali si è giunti alla Conferenza di Bruxelles, iniziatasi nel giugno 1956, per la redazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Dopo il tramonto della Comunità politica europea, il cui progetto di Trattato, presentato ai Governi, non ebbe più seguito, la Conferenza di Messina del giugno 1955 decise di riunire un Comitato intergovernativo di esperti dei sei Paesi, col compito di studiare la possibilità di giungere ad una forma parziale di integrazione europea, quella economica, mediante l'istituzione di un mercato comune fra i sei Paesi già uniti nel mercato comune del carbone e dell'acciaio realizzato con la C. E. C. A.

Gli esperti si riunirono a Bruxelles dal settembre 1955 all'aprile 1956, giungendo alla redazione del rapporto che va sotto il nome corrente di « Rapporto Spaak » dal nome del Ministro degli esteri del Belgio, incaricato di presiedere il Comitato intergovernativo.

A Venezia, nel maggio 1956, i sei Ministri degli esteri dichiararono il loro accordo di principio sul « Rapporto Spaak » e decisero

di convocare la Conferenza di Bruxelles, incaricata, questa, del negoziato intergovernativo. I lavori di essa sono giunti alla fine nel corso del mese di marzo e si sono conclusi con la firma avvenuta in Roma il 25 marzo 1957.

Mentre l'impostazione generale dei problemi è rimasta quella del Rapporto Spaak, molte delle soluzioni trovate dalla Conferenza, frutto di lunghi e talvolta estenuanti negoziati, si discostano notevolmente dalle soluzioni proposte nel Rapporto e rappresentano in buona parte dei progressi sullo stesso.

L'impostazione del Mercato comune parte dall'idea che lo sviluppo della tecnica produttiva moderna e la necessità di concentrazione delle unità produttive, che ne è la conseguenza, rendono sempre più necessario che le imprese possano disporre di ampi mercati di sbocco, che assicurino un ritmo di produzione sufficiente a realizzare dimensioni ottime da un lato, aumento continuo della produttività dall'altro. La tecnica moderna non può applicarsi completamente che nei grandi spazi e nei grandi mercati, nella sicurezza che l'azione di un Governo, ispirata a motivi più o meno giustificati, non può, in alcun caso, limitare le dimensioni del mercato.

Non che la soluzione di un mercato a Sei possa essere a tale scopo considerata come la soluzione ideale; essa rappresenta, tuttavia, e con certezza, un enorme progresso nei confronti della situazione attuale.

L'allargamento del mercato avverrà per le singole unità produttive attraverso una certa specializzazione cui, verosimilmente, si accompagnerà anche un processo di concentrazione tra imprese. Ma questo fenomeno corrisponderebbe, più che a un vero e proprio allargamento, ad un migliore assestamento del mercato. Una espansione è viceversa da attendersi da diversi altri fenomeni.

Infatti è pensabile che l'abolizione delle protezioni doganali e delle restrizioni quantitative allo scambio di merci tra i Paesi membri porterà automaticamente ad un più naturale diffondersi della domanda verso i prodotti migliori ed a miglior prezzo e promuovendo, correlativamente, un più economico espandersi dell'offerta verso zone di potenziali acquirenti oggi artificialmente tenuti esclusi dalla protezione doganale e quantitativa. Inoltre, la realizzazione del Mercato comune dissolverà inevitabilmente talune posizioni monopolistiche createsi all'interno dei più asfittici mercati nazionali. Infine il complesso adeguamento reciproco delle strutture economiche nazionali, porterà ad uno sviluppo degli investimenti e in generale è prevedibile che si registri per queste vie un impulso allo sviluppo complessivo del reddito.

* * *

L'espansione della vita economica nella Comunità europea provocherà altri impulsi e riflessi diretti e indiretti anche nel campo sociale. Essi sono meno distintamente rilevabili nel Trattato, ma certamente destinati a manifestarsi per effetto della realizzazione della Comunità.

Vale la pena di ricordare, in primo luogo, l'integrazione e la conseguente espansione tecnico-scientifica che si accompagnerà al verificarsi di una stretta compenetrazione produttiva e commerciale fra i sei Paesi. La produzione industriale sempre più si affida all'ausilio della ricerca scientifica e, tanto la ricerca scientifica quanto gli studi di applicazione dei ritrovati di questa ricerca, che confluiscono nei brevetti industriali, esigono una concentrazione di competenza, di mezzi tecnici e di mezzi finanziari che spesso nei singoli Paesi trovano oggi difficoltà insormontabili. L'unione dei sei Paesi, unitamente allo stimolo della concorrenza fra di essi, potrà fornire un grande impulso alla ricerca scientifica ed alle innovazioni produttive.

In connessione a questa gara per il miglioramento tecnico che si esplicherà necessariamente anche, e più, nei confronti di mercati terzi, in connessione altresì alla maggiore mobilità di lavoratori dei diversi gradi e qualifiche fra i sei Paesi, non mancherà di manifestarsi un impulso all'allargamento ed all'arricchimento, pedagogico e strutturale, di tutta l'organizzazione scolastica ed educativa professionale dei Paesi membri.

Infine la mobilità delle persone, l'incremento dei rapporti economici, lo stabilirsi di regolari rapporti di intercambio e di integrazione sul piano della ricerca e della formazione tecnica e professionale, non mancheranno di produrre l'accomunamento dell'alto patrimonio culturale dei sei Paesi. E su questo potrà fondarsi la creazione di una base politica veramente unitaria.

* * *

Ove si voglia scendere ora ad un esame particolare del Trattato, occorrerà anzitutto elencare rapidamente quali siano i principî sui quali esso si fonda:

a) Abbattimento completo di tutti gli ostacoli all'attività economica, finora rappre-

sentati dall'esistenza delle barriere protettive nazionali, in modo da permettere una compenetrazione completa dei sei mercati ed assicurare che, gradualmente, si possa addivenire a condizioni uguali a quelle che si immaginano quando si pensa ad un normale mercato nazionale. L'eliminazione di tali barriere comporta l'applicazione dei seguenti principî: libera circolazione delle persone in qualità di prestatori d'opera o di servizi, libera circolazione delle merci, libera circolazione dei capitali.

b) L'istituzione verso l'esterno del mercato comune, i Paesi terzi, di una cintura analoga a quella di cui dispongono gli Stati nazionali, ivi compresa la formazione e l'attuazione di una politica commerciale comune.

c) Nel corso dei negoziati per il Trattato si è man mano rivelato che sarebbe ben difficile pretendere, per impegnarsi alla creazione del mercato comune, che le condizioni in cui si svolge la vita economica nei sei Paesi siano preventivamente armonizzate, sia sotto l'aspetto delle situazioni di fatto che dell'indirizzo politico che ad essa presiede. È stato pertanto accettato il principio di far ricorso a formule che – pur rendendo possibile l'obiettivo di mettere in comunicazione fra di loro i sei mercati – non richiedano che minime alterazioni iniziali di tali indirizzi di politica economica e condizioni di fatto, lasciando al graduale contatto fra gli operatori dei diversi Paesi ed al gioco delle forze economiche, che progressivamente ne deriverà, di condurre all'armonizzazione, nel progresso, delle condizioni di lavoro e del livello di vita nei sei Paesi. La Comunità europea, quindi, non è in via di principio né dirigista né liberista: assumerà a poco a poco l'indirizzo che l'evolvere delle situazioni economiche permetterà o imporrà. Un principio tuttavia è ancorato nei diversi articoli del Trattato: gli scambi reciproci dovranno aver luogo sotto l'insegna della libertà e della concorrenza, a meno che, in casi eccezionali, gli organi che presiedono al funzionamento del mercato comune non dispongano metodi e soluzioni più restrittivi.

d) La necessità di lasciare che l'armonizzazione fra le condizioni di partenza dei sei mercati si realizzi attraverso il libero gioco delle forze economiche, porta alla conseguente necessità che la messa in comunicazione dei sei mercati avvenga gradualmente, in un periodo abbastanza lungo, per permettere che le inevitabili scosse e il riadattamento di questo o quel settore possano farsi con ragionevole progressione, in modo da evitare in larga misura arresti o crisi del normale sviluppo di ciascuna delle economie nazionali.

È stato pertanto previsto un periodo transitorio iniziale di dodici anni, prolungabile a quindici per decisione unanime.

e) Non è che peraltro si sia deciso di abbandonare ad un cieco empirismo ed alla pura casualità il formarsi di una vera Comunità economica europea, in cui il principio della concorrenza deve, proprio per mantenersi reale ed efficace, accogliere alcune mitigazioni ed integrazioni. Esiste infatti una differenza strutturale ed un divario nel grado di sviluppo fra le diverse economie nazionali che vengono messe in comunicazione.

Questa differenza di sviluppo e di potenzialità riguarda le economie nazionali nel loro complesso; ma si presenta con caratteri ancora più accentuati e particolari quando si considerino le differenze esistenti fra le regioni sviluppate e le regioni arretrate all'interno stesso dei Paesi facenti parte della Comunità.

È un problema che riguarda da vicino l'Italia, in particolare il Mezzogiorno e le Isole. Già il Rapporto Spaak ammetteva che non è vero che, in caso di brusca messa in comunicazione di regioni a sviluppo economico ineguale, il minor costo della mano d'opera e la più grande produttività degli investimenti assicurino automaticamente un progresso più rapido della regione inizialmente meno favorita. Come lo prova l'esperienza dell'unificazione italiana del 1860 e quella degli Stati Uniti dopo la guerra di Secessione, il divario esistente può invece andare aumentando, se attraverso l'applicazione combinata di investimenti pubblici e privati in infrastrutture e in attività produttive, soprattutto industriali, non sono create adeguate condizioni per uno sviluppo accelerato della produzione. Inversamente, un'azione positiva e collettiva in tal senso è a vantaggio comune sia delle regioni il cui sviluppo è desiderato che di quelle più favorite.

La constatazione che non si può costituire una vera unità economica e non si può garantire un ampio sviluppo complessivo se non si realizzi contemporaneamente una espansione equilibrata delle diverse parti componenti la Comunità stessa, si è imposta alla evidenza durante i lavori per la redazione del Trattato.

Di fronte a tale constatazione, è apparso evidente che alcuni squilibri regionali e settoriali potranno essere riassorbiti automati-

camente mediante il formarsi di un mercato unico ed il conseguente processo di espansione e di assestamento che già sopra si è indicato, e ciò soprattutto nei paesi che già hanno raggiunto una situazione di pieno impiego.

Ma diverso discorso deve tenersi per quelle regioni o quei settori, che, per gravità ed ampiezza dei difetti strutturali che li caratterizzano, non potrebbero trovare in sé soli la forza per valicare il distacco che li separa dal rimanente delle economie dei sei Paesi.

In questi casi, l'automatismo del mercato non sarebbe sufficiente a sanare una posizione sfavorita e marginale e lascerebbe pertanto isolata ed inutilizzata una parte del potenziale mercato dei sei Paesi. Ciò – a prescindere da ovvie considerazioni di carattere sociale e politico – costituirebbe una gravissima remora al raggiungimento di quella dimensione di mercato e scala di produzione che sono negli obbiettivi della Comunità.

Anche se non sono mancate difficoltà, del resto comprensibili in ragione delle differenti esigenze dei partecipanti al mercato comune, la necessità di realizzare una politica di sviluppo equilibrato si è progressivamente affermata nel corso delle trattative di Bruxelles: tutti si sono mostrati sensibili non soltanto ai problemi della disoccupazione italiana e del nostro Mezzogiorno, ma anche ai problemi particolari della Francia e più diffusamente di tutte le zone e settori che nell'ambito dei sei Paesi soffrono di difficoltà particolari (ad esempio zone minerarie marginali, produzioni agricole, ecc.).

Per ciò, nel corso della formazione del Trattato, ci si è progressivamente allontanati dalla formula pura e semplice dell'unione doganale, per tendere a realizzare quella di una Comunità economica vera e propria.

Gli elementi che dovrebbero correggere e completare l'automatismo dell'unione doganale, sono la Banca degli investimenti europei, il Fondo sociale, il Fondo degli investimenti per i Territori d'Oltremare, l'adozione di una politica agricola comune, la realizzazione della libera circolazione della mano d'opera e dei capitali, nonché l'adozione di salvaguardie di diverso genere e di un regime particolare per i prodotti agricoli.

Come si è detto, questo complesso di integrazioni e di provvidenze mira a realizzare il principio dello sviluppo equilibrato. Già è stato opportunamente notato, che la firma del Trattato non costituisce, in un certo senso, una conclusione, ma un inizio.

Non occorrono ora ulteriori previsioni: l'essenziale è che i meccanismi necessari a far fronte a tutte le evenienze sono previsti dal Trattato, che gli organi della Comunità godono di sufficiente autonomia per poterli usare e che il principio dell'attuazione di una politica comune nei settori più importanti è affermato: il resto dipende evidentemente dal buon funzionamento degli organi e dalla volontà politica che li animerà.

I PRINCIPII

Il capitolo dedicato ai principî indica sinteticamente le basi sulle quali la Comunità è formata ed elenca quali sono i mezzi e i meccanismi che alla Comunità sono offerti per la realizzazione dei suoi obiettivi.

Mentre una parte di tali principî è già stata esaminata nelle premesse generali di questa relazione, non sembra necessario soffermarsi qui in una arida elencazione degli organi e dei meccanismi previsti dal Trattato: l'esame particolare di essi all'analisi, verrà fatto nei diversi capitoli.

Appare tuttavia di particolare rilievo, nel capitolo dei principî, il sistema immaginato dai redattori del Trattato per l'attuazione progressiva del mercato comune.

Il Trattato è concluso per una durata illimitata; per il raggiungimento di quelle che saranno le condizioni normali e definitive di mercato comune, è stato previsto un periodo transitorio di dodici anni che potrà essere prolungato fino ad una durata massima di quindici.

Tale periodo è diviso in tre tappe di quattro anni ciascuna; in ciascuna di esse è previsto un complesso di azioni e di obblighi, che debbono essere iniziati e portati a termine parallelamente. L'adempimento di tali obblighi e la condotta di tali azioni sono sottoposte alla condizione della *irreversibilità*: non è possibile, né lecito, tornare indietro negli adempimenti prescritti dal Trattato. Ognuno degli Stati membri, deve infatti essere certo che i sacrifici o i disagi che la sua economia ha eventualmente sopportato per conformarsi alle regole del Trattato, sono compensati dai vantaggi che la sua stessa economia otterrà attraverso l'adempimento da parte degli altri Stati membri di obblighi uguali o paralleli. Il passaggio quindi di tappa in tappa è automatico, con una sola eccezione nel passaggio dalla prima alla seconda tappa.

Per questo primo ed importante passaggio è prevista una particolare procedura per

assicurare che gli obbiettivi essenziali, specificamente fissati dal Trattato, sono stati effettivamente raggiunti e gli impegni mantenuti. La constatazione è effettuata dal Consiglio all'unanimità; ove tale unanimità non sia raggiunta, la prima tappa sarà prolungata di un anno e la stessa procedura troverà applicazione alla fine del quinto anno. Alla fine del sesto anno dall'entrata in vigore del Trattato, la constatazione sarà invece fatta dal Consiglio a maggioranza qualificata; gli eventuali oppositori potranno chiedere che la constatazione sia sottoposta a riesame da parte di un organo arbitrale, composto di tre membri designati dal Consiglio, o – in mancanza di unanimità del Consiglio nella designazione – dalla Corte di giustizia.

Il periodo transitorio non dovrà comunque prolungarsi al di là di quindici anni complessivi.

Sono inoltre compresi in questa parte del Trattato alcuni principî fondamentali, cui si ispira tutta l'applicazione del Trattato stesso:

gli Stati membri coordinano le loro rispettive politiche economiche, nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del Trattato;

le istituzioni della Comunità vegliano a che la stabilità finanziaria interna ed esterna degli Stati membri non sia compromessa;

è vietata qualsiasi discriminazione all'interno del Mercato comune esercitata in ragione della nazionalità.

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

L'*unione doganale*, elemento essenziale della Comunità, si applica a tutti gli scambi di merci, siano esse originarie di Stati membri o di Paesi terzi.

La libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, sottratte al pagamento dei dazi ed al vincolo di qualunque restrizione quantitativa, è così il primo obiettivo che il Trattato ha fissato. Per la realizzazione di questo scopo una scelta ha dovuto essere effettuata fra i due mezzi possibili: l'Unione doganale e la Zona di libero scambio.

La prima comporta, per gli Stati, obblighi rigidi nei rapporti fra di essi, nonché l'impegno, attraverso l'adozione di una tariffa doganale esterna comune, di assumere una unica fisonomia e quindi un unico atteggiamento verso tutti gli altri Paesi terzi; la seconda, invece, include i primi obblighi, ma esclude i secondi.

La preferenza, data unanimemente all'unione doganale, costituisce una delle prove della comune volontà di percorrere per intero la strada che il Trattato ha inteso tracciare, per stabilire tra i sei Paesi una solidarietà economica tanto profonda e completa, quanto definitiva.

Il problema, economico e tecnico insieme, dell'*eliminazione dei dazi* nei rapporti reciproci ha trattenuto in modo particolare l'attenzione dei negoziatori e di questo problema, che era, in sostanza, composto di due elementi, il limite di tempo entro cui la eliminazione dei dazi deve aver luogo e il metodo da seguire nell'eliminazione, è il primo quello che è stato valutato ed adottato con particolare attenzione e cautela.

Come si è detto più sopra, il limite di tempo prescelto è stato quello di dodici anni, eventualmente prorogabile sino a quindici anni. Esso è sembrato ragionevole e sufficientemente prudente anche per quei settori o quelle industrie di ognuno dei sei Paesi, i quali, per avere una struttura meno concorrenziale, dovranno adeguarsi o trasformarsi per operare in quel nuovo e più vasto mercato che il Trattato vuole aprire.

Se, tuttavia, il periodo di tempo prescelto potrà rivelarsi troppo lungo per qualche settore particolarmente vitale o troppo breve per qualche altro che, invece, vive in un clima produttivo meno favorevole, il metodo di riduzione dei dazi adottato permetterà ai Governi la scelta fra una riduzione più accelerata di quei dazi che proteggono le produzioni più competitive ed un ritmo, entro certi limiti, più lento per la diminuzione di quelli che proteggono le produzioni più sensibili.

Dopo una prima riduzione lineare del 10 per cento su tutti i dazi da effettuarsi un anno dopo l'entrata in vigore del Trattato, ogni diciotto mesi si dovrà procedere a quattro ulteriori riduzioni dei dazi, in modo che ogni volta ogni singola voce risulti diminuita del 5 per cento almeno e la percezione doganale totale risulti diminuita del 10 per cento. Per la terza tappa, il Consiglio dei Ministri, con decisione a maggioranza qualificata, fissa il ritmo dell'abolizione dell'ultima quota di dazi ancora esistenti. I dazi all'esportazione, ancora esistenti all'entrata in vigore del Trattato, dovranno essere completamente aboliti al termine della prima tappa.

Un particolare trattamento è stato infine previsto per i dazi doganali a carattere fiscale (per esempio, quelli sul caffè, thè, spezie), per

tener conto del loro particolare scopo, che è quello appunto di procurare entrate all'Erario ed il cui gettito raggiunge talvolta cifre notevoli.

Per evitare che rapide trasformazioni di tali dazi possano avere ripercussioni sfavorevoli sul bilancio degli Stati membri, è stato lasciata ai Governi la scelta di sottomettere i dazi fiscali allo stesso trattamento degli altri dazi, oppure di mantenerli per sei anni a livello immutato; a condizione però che, in tale caso, siano aboliti completamente alla fine del sesto anno. È fatta salva in ogni caso la facoltà ai Governi di sostituire ai dazi fiscali un'imposta interna di consumo, la quale avrà quindi come effetto di conservare allo Stato interessato il gettito fiscale desiderato, senza tuttavia introdurre discriminazioni protettive fra le merci originarie dello Stato che applica l'imposta e quelle provenienti dagli altri Paesi della Comunità.

Corrispondentemente alla progressiva abolizione dei dazi all'interno della Comunità, dovrà essere messa in funzione una *tariffa doganale comune* verso i Paesi terzi, la cui messa in opera si svolge parallelamente alla abolizione dei dazi all'interno della Comunità.

Il relativo capitolo del Trattato è stato fra quelli che hanno richiesto maggiore sforzo e maggiore buona volontà per raggiungere un accordo, sia per gli impegni che esso comporta sia per le complessità tecniche su cui si basa.

Vi è un motivo ed una speciale difficoltà che ha caratterizzato questo capitolo in confronto ad altri: mentre il Trattato, in quasi tutte le sue parti, comporta l'impegno per gli Stati di svolgere gradualmente la loro azione per raggiungere un dato punto di arrivo, conosciuto, per la tariffa doganale comune occorreva invece stabilire una mèta in base ad elementi di giudizio inadeguati e soggetti, nel corso degli anni a venire, a continui mutamenti. A nessuno è dato infatti poter indicare con sicurezza e in anticipo di dodici o di quindici anni, il livello di protezione medio di cui potrà necessitare la nuova area economica e soprattutto la protezione di cui potrà aver bisogno questo o quel settore produttivo.

Tale incertezza ha ispirato necessariamente, entro certi limiti, l'atteggiamento delle singole Delegazioni, ridotte a giudicare prevalentemente nell'ottica della situazione attuale, quale è riflessa nelle quattro tariffe doganali applicate dai Paesi partecipanti alla Conferenza. Perciò, davanti ad un atteggiamento nettamente liberistico della Germania e dei Paesi Benelux, se ne è manifestato uno più cauto da parte dell'Italia e della Francia.

Il risultato è stato necessariamente un compromesso, che, mentre ha tenuto conto di qualche particolare situazione esistente in ognuna delle sei economie, rappresenta in genere una via di mezzo tra le aspirazioni dell'Italia e della Francia da una parte e della Germania e del Benelux dall'altra.

La tariffa doganale della futura Comunità comporterà quindi un livello di dazi, in media più alto di quello attualmente applicato dalla Germania e dal Benelux, ma più basso di quello che l'Italia e la Francia accordano oggi alle loro produzioni. Tale riduzione si rivela soprattutto nel settore industriale; per il settore agricolo il livello medio dei dazi della tariffa doganale della Comunità non si discosta da quello della tariffa doganale italiana attuale e, in più di qualche caso, anzi, lo supera leggermente.

In confronto alle tariffe degli altri Paesi, la tariffa doganale della Comunità si presenta (per quanto non sia stato ancora possibile condurre studi completi) come fra le più moderate, specie se confrontata con quelle applicate da paesi, che dispongono di una estensione geografica e numero di consumatori corrispondenti a quelli della futura Comunità. Nessuno, perciò, potrà sollevare l'accusa ai sei Paesi della Comunità di non avere contribuito, con la loro unione, a creare uno strumento sicuro di incremento degli scambi sul piano mondiale.

La formula adottata per la formazione della tariffa comune è semplice. Il dazio da applicare su ogni prodotto deve essere quello risultante dalla media aritmetica dei dazi applicati per ogni prodotto nelle quattro tariffe in vigore al 1° gennaio 1957.

La circostanza che l'Italia, il Benelux, la Germania e la Francia avessero un volume di importazione dai Paesi terzi più o meno uguale (solo l'Italia è risultata avere un volume più basso di circa un terzo rispetto agli altri) aveva sconsigliato dall'adottare la media ponderale (in linea di principio, più corrispondente e più obiettiva), i cui calcoli più complessi avrebbero in pratica condotto agli stessi risultati della media aritmetica.

Per la sua rigidità e genericità, il principio fu tuttavia giudicato insufficiente a risolvere tutti i problemi sollevati dalle diverse Delegazioni. La lunghezza dei negoziati e il gran numero di divergenze che si sono dovute appianare, furono dovuti appunto alla necessità di adottare una serie di correttivi al principio della media aritmetica. Il risultato

è stato tutta una somma di soluzioni, che figurano nelle liste da *A* a *G* annesse al Trattato. Si è così convenuto che per un gruppo di prodotti (in genere materie prime) il dazio non dovrà essere superiore al 3 per cento e per un altro gruppo (in genere prodotti semifiniti) il dazio non dovrà superare il 10 per cento.

Un'altra lista elenca alcuni prodotti chimici inorganici, per i quali il limite massimo è stato elevato al 15 per cento ed una successiva, contiene i prodotti della chimica organica, i coloranti e le materie plastiche, per cui il limite massimo non dovrà superare il 25 per cento ed un ulteriore artificio è stato applicato.

Accanto a queste liste ne figurano altre due, nella prima delle quali sono stati indicati i dazi che si è inteso negoziare e fissare in via preventiva; mentre nella seconda figurano tutti quei prodotti, che, per costituire un problema economico per l'uno o l'altro dei Paesi membri, sono stati sottratti ad una decisione affrettata. La fissazione del dazio è stata, per tali prodotti, affidata ad un negoziato da svolgere durante le prime due tappe dell'applicazione del Trattato.

La Comunità, infatti, porrà, a causa della sua vastità, il problema della sistemazione da dare a tutte quelle particolari produzioni che, adeguate o sufficienti nell'ambito dell'economia nazionale di ognuno dei sei Paesi, risulteranno, invece, inadeguate ed in genere marginali in rapporto alla nuova più vasta unità economica.

Il problema, cui danno origine tali produzioni, deriva da due fattori fondamentali: il costo di produzione più elevato in rapporto alle più importanti produzioni mondiali; la quantità prodotta o producibile, largamente inferiore al fabbisogno dei sei Paesi messi insieme. In tale situazione si trovano, per esempio, per la Francia, la produzione della pasta per carta, e per l'Italia, la produzione del sughero, dello zolfo, dello jodio, del bromo, del piombo, dello zinco, dei prodotti borici. Quale sarà il dazio o quale la soluzione speciale che dovrà essere adottata (dato che in molti casi il dazio potrebbe rivelarsi insufficiente), non è dato per ora prevedere, giacché sia l'uno che l'altra dovranno essere il frutto di lunghi negoziati, che tengano conto dei diversi aspetti di ogni singolo problema.

Come è stato più sopra accennato, la tariffa doganale comune verrà messa in opera progressivamente: ogni Stato membro, alla fine di ognuna delle tre tappe, dovrà diminuire del 30 per cento (alla fine della terza tappa del 40 per cento) la differenza esistente fra la sua tariffa verso i Paesi terzi e la tariffa esterna comune.

Per rendere infine più elastica l'applicazione della tariffa esterna comune, è prevista la possibilità che a singoli Stati membri siano concessi contingenti tariffari per l'importazione da Paesi terzi di determinati prodotti a dazio ridotto o senza dazio, ad evitare scossse brusche a questo o quel settore della loro economia. Non ne dovrà peraltro derivare il pericolo di trasferimenti di attività economiche dall'uno all'altro Paese della Comunità.

La tariffa doganale della Comunità non rimarrà cristallizzata nella sua attuale configurazione. Essa potrà essere modificata, oltre che a seguito di trattative con i Paesi terzi, anche per decisione unanime del Consiglio. Dopo il periodo transitorio, inoltre, modifiche o sospensioni non superiori al 20 per cento del tasso di ogni dazio e valide per un periodo di sei mesi, rinnovabili per una sola volta, potranno essere decise dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Un protocollo speciale allegato al Trattato dispone inoltre che il regime attuale del commercio tra la Germania dell'Ovest e la Germania dell'Est non è modificato dalla entrata in vigore del Trattato, talché i prodotti originari della Germania dell'Est possono circolare liberamente nel mercato comune, nei limiti tuttavia, quantitativi e qualitativi, attualmente in vigore.

È evidente il significato politico di queste clausole. Per la possibilità tuttavia di eventuali effetti dannosi agli altri cinque Paesi membri, sono previste misure correttive e di riequilibrio: agli Stati membri è data facoltà di adottare misure protettive, ove l'applicazione del protocollo desse luogo ad abusi. In un altro protocollo è prevista una eccezione analoga per tutti i Paesi membri che hanno particolari relazioni economiche con uno o più territori d'oltremare: ad esempio l'Italia e la Libia, la Francia ed alcune sue ex Colonie.

Eliminazione delle restrizioni quantitative.

Non esiste libera circolazione delle merci né, in pratica, un territorio doganale unico se, contemporaneamente all'abolizione dei dazi ed alla proibizione di introdurne di nuovi non venga istituito uguale regime per quanto riguarda le restrizioni quantitative negli scambi commerciali.

Come è noto grandi progressi sono stati realizzati in questo settore, mercé l'opera di collaborazione incoraggiata e stimolata dall'O. E. C. E. in questi ultimi anni. L'assolvimento degli ulteriori obblighi previsti dal Trattato, perciò, si trova, meno che per i prodotti agricoli, particolarmente facilitato.

Ad eccezione della Francia, tutti gli altri paesi membri, hanno raggiunto ed anche largamente superato il livello di liberazione degli scambi deciso dal Consiglio dell'O. E. C.E pari al 90 per cento sulla base 1948.

In queste condizioni le regole del Trattato sono dirette ad eliminare tra gli Stati membri le restrizioni quantitative residue, con un sistema tendente ad allargarle gradualmente in misura tale che, dopo alcuni anni, esse verranno a perdere ogni effetto restrittivo e quindi potranno essere abolite.

L'eliminazione dei contingenti fra i Paesi membri comincerà ad essere effettuata dopo che ogni Stato avrà provveduto a globalizzare, un anno dopo l'entrata in vigore del Trattato, i contingenti che, per ogni singolo prodotto, accorda agli altri Paesi contraenti. Annualmente, ogni Paese sarà tenuto ad aumentare del 20 per cento il totale dei contingenti ancora esistenti verso gli altri Paesi membri, con un minimo del 10 per cento per ognuno dei contingenti globali stabilito per prodotto.

Allorché all'entrata in vigore del Trattato un contingente risulterà essere talmente restrittivo da non raggiungere almeno il 3 per cento della produzione nazionale, lo Stato membro dovrà portarlo a quel livello, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del Trattato, al 4 per cento al secondo anno, al 5 per cento al terzo anno. In seguito, l'aumento minimo di tali contingenti dovrà essere almeno del 15 per cento all'anno, anziché del 10 per cento.

Alla fine del decimo anno dall'entrata in vigore del Trattato ogni contingente dovrà rappresentare almeno il 20 per cento della produzione nazionale.

Ai Paesi che, come l'Italia, hanno superato il livello di liberazione prescritto dall'O. E. C. E., il Trattato consente o di poter ridiscendere al livello predetto oppure di ridurre in proporzione l'aumento medio del 20 per cento annuo.

Infine i contingentamenti all'esportazione verso gli altri Paesi membri dovranno essere soppressi con la fine della prima tappa.

I monopoli statali o delegati a carattere commerciale, che pur rispondendo talvolta ad altre finalità, hanno sul commercio fra gli Stati membri effetti analoghi alle restrizioni quantitative, dovranno anch'essi adattarsi alla nuova situazione creata col Mercato comune. Era difficile prescriverne l'abolizione, perché le esigenze cui essi rispondono sono varie e talvolta giustificate. Il Trattato quindi si limita a stabilire un obiettivo preciso al loro adattamento: l'eliminazione entro la fine del periodo transitorio di ogni discriminazione fra i diversi produttori e consumatori della Comunità. L'adattamento dovrà avvenire collo stesso ritmo previsto per l'eliminazione delle restrizioni quantitative, sotto la sorveglianza della Commissione. Durante tale periodo – ove l'esistenza di un monopolio e la mancanza di reciprocità danneggi produttori o consumatori di un altro Paese membro – la Commissione potrà autorizzare l'adozione di misure di protezione per riequilibrare la situazione.

L'AGRICOLTURA

Mentre negli scambi dei prodotti industriali fra i Paesi del Mercato comune il principale ostacolo è costituito dai dazi e dalle restrizioni quantitative, per quanto concerne i prodotti agricoli il problema si presenta più complesso, in quanto le politiche agricole dei Paesi membri, hanno dato vita ad una serie di altri meccanismi e accorgimenti che, per raggiungere lo stesso effetto, sono tuttavia diversi in ragione delle particolari caratteristiche dell'economia agricola e delle diverse regioni della Comunità. Tali mezzi vanno normalmente sotto la generale definizione di « organizzazione dei mercati agricoli » ed essi si propongono di tener conto di volta in volta di particolari situazioni nazionali o di settori, sia economiche che sociali.

L'estensione del Mercato comune ai prodotti dell'agricoltura ha rappresentato quindi per i negoziatori del Trattato un problema di non facile soluzione: era difficile avere fin dal principio un quadro completo ed esatto dei differenti tipi di interventi statali e di organizzazione dei mercati da un lato, valutare dall'altro le necessità di salvaguardia di interessi e situazioni particolari a ciascun Paese membro a singole regioni di esso. Non appariva d'altronde concepibile – a prescindere da ogni altra considerazione di carattere generale e sistematico – una creazione del Mercato comune limitata soltanto ai prodotti non agricoli.

Nel caso ad esempio dell'Italia, l'esclusione dell'agricoltura avrebbe potuto provo-

care, nel corso dell'applicazione del Trattato, gravi e forse insanabili squilibri. Basti pensare che il reddito industriale si basa in Italia, per una parte rilevante, sull'andamento del reddito agricolo, data la forte percentuale della popolazione che dall'agricoltura trae i mezzi di vita. Se l'industria del nostro Paese dovesse adattarsi a subire la concorrenza delle altre industrie della Comunità e quindi dividere con esse il mercato di sbocco italiano, senza la sicurezza che il reddito agricolo aumenta in maniera costante, facile sarebbe prevedere, anziché un aumento della nostra produzione industriale, un arresto se non una diminuzione. Questa necessità di equilibrio generale fra i diversi settori produttivi è stata riconosciuta dai sei Governi; talché il Trattato si fonda sul principio dell'integrazione orizzontale e completa, affinché l'equilibrio economico naturale fra produttori e consumatori non sia alterato artificialmente e resti affidato al libero gioco dei diversi fattori dell'economia.

Si è dovuto peraltro tener conto della necessità – accennata più sopra – di comporre armonicamente le diverse situazioni nazionali esistenti, come del fatto che le possibilità di adattamento e conversione della economia agricola sono più lente: sia per ragioni tecniche e sociali, sia perchè la produzione è affidata principalmente a numerosi piccoli o medi produttori, la cui capacità di seguire prontamente l'evoluzione scientifica e tecnica è estremamente ridotta.

Il sistema adottato quindi dal Trattato, per l'agricoltura, si ispira alla necessità che la realizzazione del Mercato comune sia accompagnata e sorretta da una politica agricola comune da attuarsi, durante il periodo transitorio, con gli stessi criteri di gradualità che presiedono di massima alle altre realizzazioni dal Trattato stesso previste.

Riconosciute le peculiari caratteristiche della struttura economica e sociale del settore agricolo, le disparità ambientali fra le diverse categorie agricole e la necessità di procedere gradualmente al conseguimento delle nuove mete, il Trattato, nel confermare anche per l'agricoltura gli obiettivi generali del Mercato comune, fissa una serie di obiettivi particolari per la politica agricola: l'aumento della produttività, lo sviluppo tecnico, un più elevato tenore di vita delle popolazioni rurali, la stabilizzazione dei mercati, un ragionevole livello di prezzi al consumo. A tal fine, la Commissione convocherà, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del Trattato, una conferenza degli Stati membri e, sulla base delle conclusioni di questa, sottoporrà le proposte del caso al Consiglio, il quale fisserà le linee della politica agricola comune, con decisione alla unanimità durante le due prime tappe, a maggioranza qualificata in seguito.

I mezzi che il Trattato offre per la realizzazione della politica agricola comune sono molteplici, per tener conto dell'opportunità che essi possano variare da prodotto a prodotto, da situazione a situazione. L'organizzazione comune dei mercati, che dovrà man mano sostituirsi alle organizzazioni nazionali, potrà assumere, a seconda dei prodotti, una delle forme seguenti:

regole comuni in materia di concorrenza;

coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;

organizzazione europea del mercato.

Nei limiti degli obiettivi ad essa prefissi dal Trattato, l'organizzazione comune potrà ricorrere a regolamentazioni di prezzi, a «stockaggi», a riporti e meccanismi stabilizzatori tra importazioni ed esportazioni nei riguardi dei Paesi terzi; potranno inoltre essere istituiti uno o più fondi di orientamento e di garanzia. La sostituzione delle organizzazioni comuni alle organizzazioni nazionali sarà decisa, su proposta della Commissione, dal Consiglio dei Ministri, all'unanimità durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito. In caso di decisione a maggioranza qualificata, l'organizzazione comune dovrà tuttavia offrire agli Stati membri, che eventualmente si opporranno alla decisione, garanzie, per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, equivalenti a quelle in precedenza offerte dall'organizzazione nazionale, tenendo tuttavia conto del ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; dovrà inoltre assicurare agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

Per quanto concerne gli scambi, inoltre, in aggiunta alle regole generali stabilite nel capitolo sull'unione doganale, particolari regole sono previste per il settore agricolo. Qualora, nel corso del periodo transitorio, l'abolizione dei dazi doganali e dei contingenti provocasse difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune, sarà consentito di applicare sistemi di prezzi minimi all'importazione, senza che tale prezzo sia tuttavia di ostacolo allo sviluppo del volume degli scambi tra gli Stati membri.

Il Consiglio dei Ministri, deliberando alla unanimità, dovrà stabilire dei criteri obiettivi per istituire sistemi di prezzi minimi e

per fissare tali prezzi il che, di massima, resta di competenza dei Governi. Inoltre, le Istituzioni della Comunità esercitano, secondo modalità fissate con precisione dal Trattato, un controllo in materia per evitare abusi.

Per aumentare gradatamente il volume degli scambi nella Comunità e in attesa di sostituire alle organizzazioni nazionali le organizzazioni comuni di mercato, il Trattato prevede anche la conclusione di accordi e di contratti multilaterali a lungo termine.

L'obbligo di concludere tali accordi e contratti è subordinato peraltro all'esistenza, nello Stato membro importatore, di disposizioni che garantiscano ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione e, inoltre, di effettive necessità di importazione. Tali accordi o contratti devono mirare:

ad aumentare il volume degli scambi tra gli Stati membri, pur tenendo conto delle correnti commerciali tradizionali;

a eliminare progressivamente qualsiasi discriminazione tra i produttori dei vari Stati membri;

ad assicurare ai produttori del Paese fornitore il graduale allineamento sui prezzi interni del Paese compratore.

Vengono in tal modo create per l'agricoltura particolari cautele che, senza costituire mezzo per infrenare l'espansione continua degli scambi, permettono ai singoli produttori un adattamento più graduale ed elastico alla più ampia zona di concorrenza, stimolandoli in pari tempo ad adeguarsi alle tecniche nuove e invitandoli alla scelta di colture sempre più specializzate nell'ambito della Comunità.

I mezzi scelti rappresentano – senza che se ne debba esagerare la portata e le prevedibili conseguenze pratiche – soluzioni non sempre ortodosse. A loro giustificazione peraltro va detto che mezzi analoghi sono già in atto nei singoli mercati nazionali: certamente più saggio è quindi che pratiche siffatte passino gradualmente alla gestione ed al controllo degli organi comuni: meglio potranno essere evitati gli abusi, sia riguardo ai veri scopi, che alla discrezione nell'uso dei mezzi.

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

La libera circolazione dei lavoratori dovrà essere realizzata, all'interno della Comunità, al più tardi alla fine del periodo transitorio. Essa viene definita dal Trattato come segue: abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Con riserva delle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:

di rispondere ad offerte di lavoro effettive;

di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

di prendere dimora in uno dei Paesi della Comunità, al fine di svolgervi un'attività conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo avervi occupato un impiego.

Ciò significa la possibilità per ogni lavoratore disoccupato di trasferirsi all'interno della Comunità, ove e quando disponga di un'offerta di lavoro e, per converso, il divieto agli Stati membri di negare od ostacolare il soggiorno sul proprio territorio ai lavoratori che soddisfino le condizioni suddette.

I negoziatori del Trattato hanno ritenuto così di raggiungere un sistema equilibrato di libertà di movimento; togliendo da una parte agli Stati membri la facoltà di porre barriere all'ingresso dei lavoratori stranieri; d'altra parte evitando che la libera circolazione dei lavoratori possa essere fonte di movimenti disordinati, di spostamenti massicci non connessi a reali possibilità di lavoro. Si sono stabiliti, in sostanza, quelli che sono gli scopi economici essenziali della libertà di circolazione dei lavoratori: la possibilità per l'imprenditore di combinare, nelle condizioni migliori e più economiche possibili, il fattore lavoro agli altri fattori della produzione. Dal punto di vista sociale si è raggiunto lo scopo di costituire, anche per i lavoratori, un sistema di vasi comunicanti; in modo che gli eccessi di una parte vadano a colmare le deficienze dell'altra e non rimangano nei diversi Paesi che le punte frizionali di disoccupazione, connesse col normale alternarsi del ritmo produttivo.

L'adozione delle misure necessarie al raggiungimento della piena libertà è affidata al Consiglio, che decide, al riguardo, su proposta della Commissione, a maggioranza semplice,

istituendo in particolare meccanismi idonei a facilitare la messa in contatto di offerte e domande di lavoro nonché il loro equilibrio. È previsto inoltre che il Consiglio, all'unanimità, adotti le misure necessarie ad assicurare ai lavoratori migranti la continuità della loro cosiddetta « carriera sociale », e cioè la totalizzazione dei singoli periodi di lavoro agli effetti del godimento delle diverse forme di sicurezza sociale.

Il *diritto di stabilimento*, costituisce il secondo aspetto della libera circolazione delle persone all'interno del Mercato comune.

Conformemente ai principî generali che informano le liberazioni previste dal Trattato, anche le restrizioni al diritto di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro negli altri Paesi della Comunità, debbono essere gradualmente soppresse nel corso del periodo transitorio. Analoga graduale liberazione è sancita per le restrizioni oggi esistenti all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte di cittadini di uno Stato membro in altro Paese della Comunità.

La libertà di stabilimento comporta l'accesso alle attività non salariate (per quelle salariate vigendo le disposizioni relative alla circolazione dei lavoratori ed il loro esercizio) nonché la facoltà di costituire e gestire imprese, nelle stesse condizioni previste dal Paese di stabilimento per i propri cittadini; con riserva tuttavia delle disposizioni previste dal capitolo relativo ai capitali e con esclusione delle attività che comportano, anche a titolo occasionale, l'esercizio di una funzione pubblica. Eventualmente, altre attività possono essere escluse con decisione del Consiglio deliberante a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

La liberazione dell'attività della professione medica, è subordinata al coordinamento delle condizioni di esercizio negli Stati membri; a tal fine, si richiede la unanimità del Consiglio.

Per raggiungere completamente la libertà di stabilimento tutte le restrizioni sono soppresse con deliberazione del Consiglio, sentito il Comitato economico e sociale e l'Assemblea, adottata alla unanimità fino alla fine della prima tappa, a maggioranza qualificata in seguito.

Con la stessa procedura, al fine di facilitare l'accesso alle attività non salariate, il Consiglio promulga direttive per:

a) il mutuo riconoscimento di diplomi, ed altri titoli;

b) il coordinamento delle disposizioni regolamentari ed amministrative concernenti l'esercizio delle professioni ed attività non salariate.

Per il coordinamento tuttavia delle disposizioni di carattere legislativo nonché delle misure attinenti alla protezione del risparmio, è invece richiesta la unanimità del Consiglio anche dopo la prima tappa.

La libertà di stabilimento, da raggiungere alla fine del periodo transitorio, non dovrà portare pregiudizio alle disposizioni nazionali giustificate da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica

I SERVIZI

I servizi coprono settori estremamente diversi, non regolati da altri capitoli del Trattato, ed in particolare: le attività bancarie, finanziarie, assicurative; le attività a carattere industriale (ad eccezione dei trasporti, tuttavia, regolati in apposito capitolo) e commerciale, nonché quelle artigianali e delle professioni liberali.

Vi è perfetto parallelismo fra la istituzione della libertà di stabilimento e la liberazione dei servizi da Paese a Paese: analoghe sono le norme e le procedure previste nei due casi.

Salvo limitate eccezioni, anche le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità verranno così gradualmente soppresse nel corso del periodo transitorio.

Vale la pena di sottolineare che la progressiva soppressione delle restrizioni durante il periodo transitorio e la piena liberazione dei servizi e del diritto di stabilimento, mentre potranno dare notevole contributo alla soluzione del problema della disoccupazione, permetteranno nel contempo di incrementare le partite attive – derivanti dalle transazioni invisibili – nella nostra bilancia dei pagamenti.

I CAPITALI

Nel Trattato la libertà del movimento dei capitali è considerata quale fondamentale elemento integrante del sistema comunitario, parallelamente alla libera circolazione di persone, servizi e merci; la possibilità per le imprese o i cittadini di un Paese membro di attingere disponibilità finanziarie da più convenienti mercati esteri e la determinazione di consentirne liberamente l'afflusso all'interno costituiscono, per il proprio potenziale economico, un fattore di equilibrio o di riequi-

librio compensativo di eventuali turbamenti in altri settori dell'economia.

La liberazione dei capitali appartenenti a residenti nei sei Paesi viene progressivamente attuata entro il periodo transitorio; e ciò sia a iniziativa dei singoli Stati, sia in base a direttive che il Consiglio – su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario previsto dal Trattato – emana con decisioni prese all'unanimità entro i primi otto anni ed a maggioranza qualificata nei successivi. Sono eliminate, al più tardi alla fine della prima tappa, le restrizioni nei pagamenti correnti, quelli cioè concernenti ammortamenti, redditi, dividendi e interessi relativi ai capitali trasferiti da un Paese all'altro e conformi ai termini contrattuali originariamente pattuiti dai contraenti.

Di pari passo con la liberazione del movimento di capitali procede l'eliminazione delle restrizioni valutarie, ed a tal fine i sei Stati sono impegnati, sia a non introdurre nuove restrizioni, sia a non rendere più rigide quelle esistenti; essi si dichiarano altresì disposti a progredire di propria iniziativa nella loro liberazione, qualora lo consentano le esigenze dell'economia interna e della bilancia dei pagamenti.

Viene soppressa ogni discriminazione di trattamento nel settore: per cui quindi uno Stato membro non sottoporrà i capitali, da esso emigrati verso altro Paese partecipante, ad oneri più gravosi di quelli applicati ai capitali nazionali, misura questa che equivarrebbe ad un freno all'esportazione; d'altro canto, non potrà esercitare un freno indiretto all'afflusso, applicando ai capitali esteri carichi maggiori di quelli applicati ai nazionali.

In analogia a quanto previsto per gli altri settori interessanti la Comunità, il Trattato prevede per i capitali un coordinamento delle politiche valutarie nazionali, coordinamento il quale – secondo quanto inequivocabilmente appare dal testo – va effettuato verso il livello del più alto grado di liberazione, anziché procedere ad un livellamento verso il basso.

Anche per la materia in esame, sono stabilite alcune tutele, determinate dalle imprescindibili esigenze dei singoli Stati, non tutti ancora in grado di esporsi a liberazioni indiscriminate. Infatti il libero movimento viene posto in relazione a quelle che sono le necessità del buon funzionamento del Mercato comune; i prestiti destinati a finanziare lo Stato o i suoi Enti pubblici saranno emessi nel territorio di un altro Stato solo previo accordo di quest'ultimo: viene evitato che la liberazione nei capitali possa, tramite un paese membro a regime del tutto liberale, consentire l'evasione di capitali verso Paesi terzi; è stabilito, infine, che nei casi in cui da un libero afflusso e deflusso risulti turbato il mercato finanziario interno di un Paese partecipante, quest'ultimo possa applicare misure protettive adeguate, e ciò vuoi su autorizzazione degli Organi comunitari, vuoi di propria iniziativa in casi di urgenza e segretezza, vagliati – e eventualmente modificati o annullati – *a posteriori*, dalle istituzioni della Comunità.

La liberazione dei movimenti dei capitali – evidentemente – non poteva essere affrontata nel Trattato con la stessa completezza e radicalità usate per altri settori. Troppo diretto e importante è – ai fini della politica monetaria rimasta per ora alla responsabilità dei singoli Governi – l'andamento del mercato dei capitali. I sei Governi pertanto hanno consentito a procedere alla liberazione necessaria e sufficiente a che ogni imprenditore della Comunità sia messo in grado di attingere a tale fattore della produzione a parità di condizioni dei suoi concorrenti, ma hanno conservato i mezzi sufficienti a svolgere – nei limiti del coordinamento reciproco – la loro politica monetaria.

1 TRASPORTI

Un elemento indubbiamente importante per il buon funzionamento del Mercato comune, è costituito dal sistema dei trasporti, che ne rappresenta l'intelaiatura essenziale.

Il problema dei trasporti rappresenta inoltre, a sè stante, un settore di attività economica destinato ad integrarsi nel Mercato comune al pari di tutti gli altri.

Sotto questo secondo aspetto, peraltro, esso rappresenta uno dei problemi più difficili dell'integrazione economica, stante la disparità, quando non l'opposizione diametrale, delle soluzioni che nei diversi Paesi membri il problema dei trasporti ha finora trovato. Visto d'altra parte esclusivamente come prestazione di servizi dall'uno all'altro Paese, esso presenta anche particolari difficoltà, tecniche ed economiche, che ne fanno un settore dei servizi che non può non essere governato da regole speciali. Riesce infine difficile stabilire, con un Trattato di carattere generale, l'integrazione fra i sei sistemi di trasporti ferroviari, ciascuno dei quali è nazionalizzato.

Il Trattato ha dovuto quindi limitarsi, nell'intento di procedere con saggezza e cautela, a stabilire le disposizioni concernenti l'elaborazione di una politica comune in materia di trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

L'elaborazione di tale politica è affidata al Consiglio, il quale, su proposta della Commissione, stabilirà, all'unanimità fino alla fine della seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito: le norme comuni per i trasporti internazionali fra i Paesi membri o in transito sul territorio di Paesi membri; le condizioni in cui saranno ammessi ad effettuare trasporti, all'interno di uno Stato membro, gli imprenditori di trasporti residenti in altri Paesi della Comunità; infine, tutti gli altri aspetti della politica comune dei trasporti.

Sono stati invece regolati con precisione i punti essenziali connessi al problema dell'incidenza dei trasporti sul funzionamento degli scambi di merci, provvedendo a porre i divieti di pratiche tariffarie tali che avrebbero per effetto, se mantenute, di annullare il risultato ottenuto coll'abolizione dei diritti doganali. Sono vietate quindi le discriminazioni secondo la nazionalità; il Consiglio, a maggioranza qualificata, dovrà stabilire, entro due anni dall'entrata in vigore del Trattato, la regolamentazione necessaria perché la Commissione possa esercitare la sua attività di sorveglianza. Sono ugualmente interdette, per le stesse ragioni, le tariffe di sostegno e di protezione, salvo che esse corrispondano a necessità di concorrenza fra mezzi di trasporto o a necessità di coordinamento fra di essi, od al rimborso di servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

LE REGOLE DI CONCORRENZA

Man mano che la compenetrazione dei sei mercati si verrà realizzando, sempre più acuto si porrà il problema di sottoporre la concorrenza fra gli operatori dei diversi Paesi membri – venendo a mancare la funzione di protezione delle barriere doganali e delle restrizioni quantitative – a regole comuni che impediscano ai privati, in condizione dominante sul mercato, od anche agli Stati di ricorrere a pratiche che limitino o falsino il gioco della libera concorrenza.

Il Trattato si è preoccupato quindi di regolare il problema dei monopoli economici, dei cartelli, degli aiuti statali, delle imprese pubbliche, del « dumping » durante il periodo transitorio.

Per quanto riguarda le imprese, le regole relative poggiano sostanzialmente su due principî fondamentali:

1°) incompatibilità col Mercato comune di tutti gli accordi che hanno non solo per oggetto, ma anche solamente per effetto, di restringere o falsare la concorrenza all'interno della Comunità;

2°) incompatibilità con il Mercato comune dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante, comunque raggiunta, sul mercato.

È notevole, nella disciplina di questa materia, la sanzione direttamente erogata dal Trattato nel caso di infrazione al primo dei suddetti principî: gli accordi tra le imprese e tutte, comunque, le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, sono dichiarati nulli di pieno diritto. Con la conseguenza che non possono essere invocati nè davanti agli organi giurisdizionali della Comunità, nè a quelli nazionali.

Le eccezioni che il Trattato prevede alla regola del divieto e della nullità, riguardano le intese o pratiche che contribuiscano a migliorare la produzione e la distribuzione dei beni od a promuovere il progresso tecnico o economico.

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore del Trattato il Consiglio, su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, emana, con decisione adottata all'unanimità, i regolamenti e le direttive per l'applicazione dei suddetti principî e per stabilire le eventuali deroghe nei limiti suddetti.

Qualora, per qualunque ragione, entro i suddetti tre anni, non sia stato provveduto a quanto sopra, il Consiglio potrà, con decisione a maggioranza qualificata invece che all'unanimità e seguendo la stessa procedura, adottare i relativi regolamenti e fissare le necessarie direttive. In sostanza è stato previsto per i cartelli un sistema di divieto sistematico, con eccezioni da approvare dagli organi della Comunità entro limiti ben definiti e ristretti. Per l'attività dei monopoli economici invece, partendo dalla realistica premessa che essi possono essere la necessaria conseguenza dell'evoluzione della tecnica, sono stati fissati i principî di una rigida legislazione contro gli abusi, ponendo a base di essa il principio che la loro azione, comunque, non possa e non debba falsare la concorrenza e imporre agli altri operatori condizioni

più gravose. E, per permettere che la legislazione possa efficacemente funzionare, è stata prevista la possibilità che gli organi della Comunità applichino le ralative sanzioni.

Particolari regole sono previste per i casi in cui uno Stato membro sia leso da pratiche di dumping esercitate all'interno del Mercato comune.

È ovvio che nel periodo definitivo, quando cioè saranno caduti tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, all'interno della Comunità il *dumping* non potrà praticamente essere realizzato. Comunque, una particolare norma eserciterà una remora automatica contro le pratiche del *dumping* anche durante il periodo transitorio. Essa stabilisce che alla data di entrata in vigore del Trattato, i prodotti originari di uno Stato membro, che siano stati esportati in un altro della Comunità, sono ammessi alla reimportazione sul territorio di origine senza che possano essere assoggettati a dazi o a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente. In pratica, la norma stabilisce un mercato unico, fin dall'inizio del Trattato, tra il Paese importatore e quello di destinazione, per lo specifico prodotto oggetto dello scambio, con l'evidente effetto di rendere difficilissima, anche durante il periodo transitorio, la pratica del *dumping* all'interno della Comunità.

Per quanto riguarda il problema degli aiuti concessi dagli Stati, il Trattato stabilisce come principio generale che sono incompatibili con il Mercato comune gli aiuti, di qualsiasi forma, concessi dagli Stati, o a mezzo di fondi di Stato, atti a falsare la concorrenza, favorendo alcune imprese o alcune produzioni.

Al principio generale, sono previste alcune eccezioni. Di esse una interessa particolarmente l'Italia, perché dà possibilità di concedere aiuti per lo sviluppo economico di regioni depresse. Un'altra eccezione di cui usufruirà anche il nostro Paese – in considerazione della legislazione esistente in materia – è quella che permette la concessione di aiuti alle industrie delle costruzioni navali. Tale disposizione ha anche una sua ragione economica, date le particolari condizioni in cui si svolge, sul mercato internazionale, la concorrenza tra i prodotti dell'industria navale e tra i servizi e i trasporti marittimi, per i quali è difficile qualunque specie di protezione che non sia attuata a mezzo di agevolazioni alla produzione.

Altre eccezioni sono previste per gli aiuti di carattere sociale concessi direttamente ai consumatori, per quelli concessi in casi di calamità, per i progetti di interesse europeo, per ovviare a gravi perturbazioni economiche di uno Stato membro o per facilitare lo sviluppo di certe attività o di certe regioni economiche, quando tale sviluppo non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

DISPOSIZIONI FISCALI

Notevole influenza possono avere sull'andamento e sulla normalità degli scambi nel Mercato comune, le pratiche di rimborso, all'atto delle esportazioni, delle imposte indirette percepite dallo Stato durante il processo di produzione; come la perequazione delle stesse imposte, sui prodotti provenienti dagli altri Paesi del Mercato comune, all'atto della loro importazione.

È ormai principio quasi universalmente ammesso che la sovranità fiscale dello Stato si limita al suo stesso territorio: le imposte indirette, quindi, non debbono in linea di principio esser percepite che sui prodotti che sono immessi al consumo nel territorio dello Stato. I prodotti esportati ne sono pertanto esonerati o, se le imposte per ragioni di tecnica fiscale sono già state percepite, si fa luogo al rimborso di esse.

Il Trattato distingue chiaramente tali forme di rimborso – che sono ammesse – dalle forme di rimborso che non costituiscono altro che una forma indiretta di aiuti all'esportazione. Stabilisce pertanto il limite del rimborso, nella misura massima corrispondente alle imposte percepite e affida alla Commissione il controllo degli eventuali abusi da parte degli Stati membri. Analogamente, sono ammesse le imposte di perequazione sui prodotti provenienti dagli altri Paesi membri, nella misura in cui corrispondono alle imposte che gravano i prodotti analoghi, ottenuti all'interno: specificando ulteriormente che tali imposte non possono servire a proteggere, direttamente o indirettamente, una produzione nazionale analoga o comunque concorrente. Il Trattato prevede, infine, una procedura particolare per avviare gradualmente l'avvicinamento delle diverse legislazioni fiscali; talchè sia possibile, nel corso dell'applicazione del Trattato, giungere ad una armonizzazione dei sistemi fiscali sufficiente a svuotare del suo contenuto il problema, o quanto meno, a ridurne la portata.

RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Come è già stato rilevato nel corso della presente relazione, un problema importante dell'integrazione fra le sei economie è costituito dalle conseguenze, nocive ad un corretto funzionamento degli scambi all'interno del Mercato comune, che potranno derivare dalle disparità, talvolta notevoli, fra le diverse legislazioni nazionali in materie che, per quanto non direttamente rientranti nel dominio dell'economia, hanno con questa relazioni dirette o indirette di particolare importanza. Si pensi, per esempio, alle legislazioni sociali, fiscali, dei brevetti, ecc

Non era certamente possibile, né forse opportuno, procedere all'atto stesso della stipulazione del Trattato alla uniformizzazione, o quanto meno all'armonizzazione, di tutta la serie di provvedimenti legislativi e amministrativi in vigore nei sei Stati. Il Trattato si è limitato a prevedere le regole essenziali perché gli scambi non siano intralciati da tale disparità ed affinché le distorsioni che ne derivano siano eliminate man mano che esse si riveleranno. Il problema dell'armonizzazione verrà quindi risolto, man mano che esso si presenterà in concreto, ad opera degli organi della Comunità: ogni qualvolta il riavvicinamento delle legislazioni nazionali avrà una incidenza diretta sulla istituzione od il funzionamento del Mercato comune, esso sarà disposto con decisione all'unanimità del Consiglio dei Ministri su proposta della Commissione; quando poi la disparità producesse distorsioni tali da falsare le condizioni di concorrenza sul Mercato comune, l'unanimità del Consiglio è sostituita, a partire dalla seconda tappa, con la maggioranza qualificata.

LA POLITICA ECONOMICA

Per permettere in ogni evenienza agli organi della Comunità di far fronte alle diverse evoluzioni della *congiuntura* economica, il Trattato prevede una particolare procedura. La soluzione adottata a tale scopo rappresenta una via di mezzo fra la completa autonomia delle singole politiche nazionali e la fusione di esse in un'unica politica comune. In omaggio infatti ai principii che hanno ispirato i redattori del Trattato, si è riconosciuto che l'unificazione della politica di congiuntura, che in sostanza costituisce la politica economica generale, dovrà scaturire dalla progressiva realizzazione e dal funzionamento del Mercato comune, come frutto della nuova situazione che l'applicazione del Trattato verrà a creare. Nel frattempo però è necessario che l'autonomia, inizialmente riservata agli Stati membri, non possa avere come risultano l'anarchia o il reciproco danno. Gli Stati membri, quindi, sono tenuti a considerare la loro politica di congiuntura come questione di interesse comune ed a consultarsi reciprocamente e con la Commissione, circa le misure da adottare in funzione delle circostanze.

Per quanto concerne invece la politica relativa alla *bilancia dei pagamenti*, che più direttamente è legata alla politica degli scambi con l'estero, il Trattato prevede particolari regole e procedure per i rapporti fra gli Stati membri circa il funzionamento del Mercato comune

La politica monetaria resta tuttavia affidata autonomamente agli Stati membri, poiché peraltro la politica degli scambi con l'estero e la politica monetaria si condizionano reciprocamente, il Trattato prevede come principio di base, che ciascuno Stato membro pratichi la politica economica necessaria ad assicurare un equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella sua moneta, assicurando nel contempo un alto grado di occupazione e la stabilità dei prezzi.

A tal fine è prescritto il coordinamento delle singole politiche economiche e prevista una collaborazione tra i servizi competenti delle Amministrazioni nazionali e fra le Banche centrali, nonché l'istituzione di un Comitato monetario, a carattere consultivo, incaricato di seguire la situazione monetaria e finanziaria negli Stati membri. Inoltre la politica in materia di tasso di cambio di ogni Stato membro, è considerata problema di interesse comune.

Per assicurare il funzionamento delle differenti libertà di circolazione disposte dal Trattato, gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare tutti i pagamenti relativi: come corollario di tale obbligo, è previsto dal Trattato che gli Stati membri si consultino sulle misure eventualmente necessarie per assicurare la realizzazione dell'obbligo stesso. È noto infatti che i sei Stati membri partecipano attualmente all'Unione europea dei pagamenti, i cui meccanismi sono sufficienti al funzionamento del Mercato comune: qualora tali meccanismi venissero a mancare e ove la convertibilità delle sei monete non fosse stata nel frattempo realizzata, sarebbe

necessario sostituire all'Unione Europea dei pagamenti un altro sistema multilaterale.

Per quanto concerne infine la situazione della bilancia dei pagamenti di ciascun Stato membro, il Trattato prevede una procedura, comunitaria, di particolare importanza.

Minacciato da un persistente disavanzo oppure da eccedenza nella sua bilancia globale dei pagamenti, uno Stato membro non potrebbe provvedere a correggere tale squilibrio se non con l'adozione di misure in materia di scambi con l'estero, misure che avrebbero evidentemente effetti diretti e, nella maggior parte dei casi, dannosi per il buon funzionamento del Mercato comune. Il Trattato ha quindi previsto un sistema di aiuto reciproco inteso a raddrizzare gli squilibri nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro: tale concorso mutuo è accompagnato, anzi subordinato, ad una revisione in comune della politica economica dello Stato interessato. Una volta proceduto a tale esame ed accettate le misure suggerite dalla Commissione, gli altri Stati membri sono impegnati a concedere il loro aiuto, che può assumere forme diverse, quali: allargamento dei contingenti o diminuzione dei dazi a favore delle produzioni dello Stato interessato, provvedimenti comuni di politica commerciale nei riguardi dei Paesi terzi e, infine, concessione di prestiti.

La formulazione dell'articolo 108 dà in un certo senso una indicazione di priorità nella scelta di tali mezzi di aiuto, quando indica fra le finalità dell'articolo, quella di evitare « di compromettere la politica commerciale comune », la quale, a sua volta, prevede l'obiettivo della liberazione verso i Paesi terzi al livello più alto. Non è chi non veda che da tali indicazioni esce, come conseguenza logica, l'indirizzo dato dal Trattato agli Stati membri e agli organi della Comunità, di ricorrere in primo luogo al sistema dei prestiti reciproci per sovvenire alle difficoltà – di segno negativo o positivo – nella bilancia dei pagamenti.

Il capitolo sulla bilancia dei pagamenti è quello del Trattato, che più da vicino tocca il problema dell'unità monetaria fra i sei Paesi. Poiché nel corso delle discussioni circa il Mercato comune, da più parti si è rilevata la necessità e l'opportunità che nell'integrazione economica si addivenisse anche alla unità monetaria, sarà opportuno illustrare brevemente quali sono state le conclusioni cui hanno ritenuto di giungere i negoziatori del Trattato.

È vero che un mercato unico funziona perfettamente se unica è la moneta, ma non è men vero che esso può funzionare ugualmente se anche le monete sono diverse e le rispettive politiche monetarie restano, entro certi limiti, autonome. L'esperienza Benelux lo prova. D'altra parte le situazioni di partenza, come si è visto nel commento ad altri capitoli, sono estremamente diverse e troppo difficile e scarsamente realistico sarebbe stato disporre, sia pure in via di principio, l'integrazione della politica di bilancio dei sei Stati, che costituisce l'altro elemento della politica monetaria. Si è però disposto che entro la fine del periodo transitorio, in virtù del Trattato, gli Stati membri non avranno più a loro disposizione alcun mezzo di intervento riguardante la politica degli scambi coll'estero e, per di più, per avere la possibilità di riequilibrare la propria bilancia dei pagamenti, dovranno sottoporre la loro politica economica a un esame degli organi della Comunità e conformarsi ai consigli che questi loro daranno.

È lecito concludere che, se nel frattempo la politica monetaria unica – cioè l'unificazione delle monete – non sarà stata istituita di diritto, essa sarà di fatto raggiunta e con essa la causa dell'unità europea avrà compiuto un ulteriore passo decisivo.

Un caso particolare hanno dovuto prendere in considerazione i negoziatori del Trattato, in materia di bilancia dei pagamenti. Come è noto il Governo francese pratica attualmente, allo scopo di riequilibrare la sua bilancia dei pagamenti, largamente deficitaria, un sistema di aiuti alla esportazione e di tasse speciali all'importazione (nel limite massimo del 15 per cento del valore del prodotto).

Mediante un Protocollo speciale, allegato al Trattato, è stato deciso di riconoscere sin d'ora la situazione particolare della bilancia dei pagamenti francese come una anticipazione, in qualche modo, dell'applicazione delle regole concernenti gli squilibrii della bilancia dei pagamenti. Il Governo francese potrà quindi mantenere il sistema attualmente in vigore, sottoponendolo peraltro ad una revisione annuale da parte del Consiglio dei Ministri della Comunità e impegnandosi, ove questo ne faccia richiesta, a misure di uniformizzazione delle tasse e degli aiuti, al fine di renderne le conseguenze economiche più corrette. Si tratta in sostanza di misure di correzione, sotto altra forma, del livello del tasso di cambio, cui risale in massima parte l'attuale squilibrio della bi-

lancia dei pagamenti francese. Il Protocollo prevede quindi che, quando la bilancia dei pagamenti correnti della zona del franco risulterà di nuovo equilibrata per almeno un anno e le riserve monetarie avranno raggiunto un livello sodisfacente, il Governo francese dovrà sopprimere il predetto sistema di tasse e di aiuti, su richiesta del Consiglio deciso a maggioranza qualificata. In caso di disaccordo fra Consiglio e Governo francese, è prevista una procedura di arbitrato.

LA POLITICA COMMERCIALE

Completamento necessario e direttamente connesso con la creazione di una cintura doganale comune verso i Paesi terzi, è l'istituzione di una politica commerciale comune nei confronti degli stessi Paesi. I dazi infatti non sono che uno dei mezzi della politica commerciale, che possono avere un'influenza determinante sull'andamento degli scambi e sulle condizioni di sviluppo economico nell'interno della Comunità, soltanto se sono accompagnati da uniformità di misure in tutti gli aspetti della politica commerciale.

Durante il periodo transitorio, il Trattato prevede che gli Stati membri incomincino a coordinare la loro politica commerciale con i Paesi terzi in modo che, alla fine di tale periodo, siano state create le premesse necessarie per l'attuazione della politica commerciale comune. Su tale coordinamento il Consiglio, su proposta della Commissione, si pronuncerà all'unanimità sino alla fine della prima tappa ed a maggioranza qualificata in seguito.

Fra gli obiettivi precisati dal Trattato per la fine del periodo transitorio, vi è anche la uniformizzazione delle liste di liberazione verso i Paesi terzi, al livello più elevato possibile. Dopo la fine del periodo transitorio, la politica commerciale comune sarà fondata su principî uniformi e avrà come oggetti principali le modificazioni della tariffa esterna la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'adozione di misure comuni di liberazione di scambi con i Paesi terzi, la politica uniforme di aiuti alla esportazione e le misure di difesa commerciale: quali le misure anti-dumping e le sovvenzioni. Il compito di condurre i negoziati con i Paesi terzi, che rappresenta uno degli elementi fondamentali della politica commerciale comune, è affidato alla Commissione, la quale agisce all'incirca nelle stesse condizioni in cui un Governo viene a trovarsi, nella stessa materia, di fronte al proprio Parlamento. Prima di aprire i negoziati, la Commissione ne chiede autorizzazione al Consiglio, il quale può eventualmente impartire delle direttive; una volta condotti a termine i negoziati, i risultati vengono sottoposti dalla Commissione al Consiglio il quale, decidendo all'unanimità durante la prima tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, ne autorizza la conclusione. Il Trattato prevede inoltre che, durante il periodo transitorio, i sei Stati si consultino per raggiungere posizione e linea di condotta comuni nelle organizzazioni internazionali cui partecipano; dopo la fine del periodo transitorio, non vi potrà essere, in seno a tali organizzazioni, che un'azione comune.

LA POLITICA SOCIALE

Benché lo scopo del Trattato consista principalmente nella integrazione economica, dalla cui realizzazione i Governi che lo hanno stipulato si ripromettono un impulso crescente al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, tuttavia un capitolo speciale è dedicato alla politica sociale. E ciò al fine di permettere agli organi della Comunità di stimolare essi stessi tale progresso. Oltre alle norme già esaminate, circa il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, il Trattato prevede una stretta collaborazione fra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare nelle materie relative all'impiego, al diritto del lavoro e alle condizioni di lavoro, alla formazione e al perfezionamento professionale, alla sicurezza sociale, alla protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, al diritto sindacale e alle trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori: il compito di promuovere tale collaborazione è affidato alla Commissione. Inoltre, durante la prima tappa, gli Stati membri dovranno assicurare l'applicazione del principio della parità del salario tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile e mantenere l'equivalenza, attualmente esistente, dei regimi nazionali di vacanze pagate.

Infine, è disposta la istituzione del Fondo sociale europeo. La libera circolazione dei lavoratori non sarebbe infatti effettiva, né economicamente e socialmente utile, se non fosse accompagnata da un sistema di qualificazione professionale e di aiuti ai lavoratori per installarsi nei nuovi posti di lavoro. Il sistema dei vasi comunicanti, cui si è accen-

nato più sopra, avrebbe scarse probabilità di funzionare se i lavoratori disoccupati non fossero qualificati professionalmente, in maniera da potersi presentare a nuovi posti di lavoro con le capacità richieste. È noto che una parte notevole della disoccupazione, attualmente esistente in Italia, trova la sua origine nella deficienza di qualificazione professionale; per cui si verificano da una parte un eccesso di mano d'opera disoccupata, dall'altra vere e proprie strozzature in alcuni settori produttivi, per difetto di mano d'opera qualificata. Il Fondo speciale rimborserà, ad ogni Stato membro, il 50 per cento delle spese da esso effettuate per assicurare ai lavoratori disoccupati – indipendentemente dalla data di inizio della disoccupazione – la rieducazione professionale, le indennità di nuova sistemazione in caso di cambiamento di domicilio all'interno del Mercato comune per raggiungere un nuovo posto di lavoro, nonché la differenza di salario quando, durante la riconversione di una impresa, questa ha consentito a trattenere i lavoratori e si è verificato quindi un processo di riqualificazione, senza licenziamenti e trasferimenti della mano d'opera. L'amministrazione del Fondo è affidata alla Commissione; il Consiglio dei Ministri, a maggioranza qualificata, decide su proposta della Commissione i regolamenti di applicazione necessari al suo funzionamento.

Infine, il Trattato stabilisce che la Commissione deve attuare una politica comune di formazione professionale dei lavoratori, affinché questa sia sempre più armonizzata con le esigenze della produzione del Mercato comune e, inversamente, vengano ad aumentare le probabilità per i lavoratori disoccupati di trovare una occupazione.

LA BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTI

Allo scopo di rendere possibile l'attuazione dei principî sui quali si fonda il Trattato, uno dei mezzi di intervento positivo della Comunità per stimolare il progresso economico dell'insieme e in particolare delle regioni sottosviluppate, è costituito dalla Banca europea degli investimenti, il cui statuto figura in annesso al Trattato come parte integrante di esso.

La Banca europea di investimenti è un Ente dotato di personalità giuridica, che ha il compito di contribuire – con le risorse proprie e con quelle che potrà raccogliere sul mercato dei capitali – allo sviluppo del Mercato comune, mediante la concessione di prestiti e di garanzie accordati – senza fini di lucro – per il finanziamento di progetti interessanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate, la modernizzazione e la conversione di imprese, la creazione di importanti nuove attività e la realizzazione di grandi progetti di interesse comune a diversi Stati della Comunità.

Come previsto dallo Statuto, sono membri della Banca gli Stati facenti parte della Comunità i quali contribuiscono al capitale di un miliardo di unità di conto (pari a un miliardo di dollari U. S. A.) nelle seguenti misure: Germania e Francia 300 milioni ciascuna, Italia 240 milioni, Belgio 86,5 milioni, Lussemburgo 2 milioni, Olanda 71,5 milioni. La parte versata del capitale sottoscritto è fissata al 25 %.

A partire dal quarto anno dall'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri potranno essere chiamati ad accordare alla Banca (con un limite massimo di 400 milioni di unità di conto e per non oltre 100 milioni l'anno) dei prestiti speciali, all'interesse del 4 per cento, sempre che la Banca stessa ne abbia effettivo bisogno per finanziare progetti determinati e non abbia modo di procurarsi altrimenti fondi adeguati, a condizioni ragionevoli, sul mercato dei capitali.

Il capitale della Banca è garantito contro i rischi di svalutazione della quota-parte versata dagli Stati membri in moneta nazionale.

La Banca è amministrata e gestita da un Consiglio dei Governatori (composto di Ministri designati dagli Stati membri), da un Consiglio di amministrazione (nominato dai Governatori su designazione degli Stati membri) e da un Comitato di direzione (nominato dai Governatori su proposta del Consiglio di amministrazione).

Al Consiglio dei Governatori (uno per ogni Stato membro) compete di fissare le direttive generali di politica creditizia della Banca e di vegliarne l'esecuzione, come pure di approvare il bilancio e i rapporti annuali del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si compone di dodici membri (e di altrettanti supplenti), designati dagli Stati membri, per la durata di quinquennio: tre designati dalla Germania, tre dalla Francia, tre dall'Italia, due dal Benelux, uno dalla Commissione. È da sottolineare che l'Italia, pur contribuendo al capitale della Banca in misura inferiore a quella della Germania e della Francia, ha

diritto di designare un egual numero di amministratori.

Il Consiglio ha competenza esclusiva nel decidere la concessione dei crediti e delle garanzie e nel determinare la misura del tasso di interesse o del diritto di commissione. In proposito, va rilevato che le condizioni, alle quali è prevedibile che la Banca possa procurarsi i mezzi necessari al finanziamento delle sue operazioni attive, le consentiranno di accordare prestiti a un tasso di interesse non molto superiore al 4 per cento.

Il Consiglio di amministrazione decide in materia di prestiti contratti dalla Banca e controlla, inoltre, la buona gestione dell'Istituto.

Al Comitato di direzione, composto di un presidente e di due vice presidenti, è affidata la gestione corrente della Banca e la preparazione ed esecuzioni delle decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione. Al presidente compete la scelta, la direzione e il controllo del personale della Banca, scelto secondo criteri di capacità e osservando il principio di un'equa rappresentanza nazionale degli Stati membri.

Il controllo contabile della gestione della Banca è affidato a tre persone nominate dal Consiglio dei Governatori.

È stato stabilito che il totale dei prestiti e delle garanzie accordate dalla Banca, non possa superare il 250 per cento del capitale sottoscritto: considerato che la massima parte dei prestiti e delle garanzie verrà accordata per grandi iniziative e, molto spesso, agli Stati stessi, o con la loro garanzia, il movimento di affari che la Banca potrà raggiungere in un ragionevole periodo di tempo, può essere prudentemente valutato ad almeno due miliardi di unità di conto.

I prestiti e le garanzie potranno essere richiesti alla Banca sia tramite la Commissione, sia tramite lo Stato membro sul cui territorio verrebbe realizzato il progetto, sia direttamente dall'impresa interessata.

La Banca potrà raccogliere i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei suoi compiti, oltre che sui mercati finanziari esterni, anche su quelli degli Stati membri della Comunità; in tal caso le operazioni dovranno svolgersi nel quadro delle norme interne in materia, ma il nulla osta dello Stato potrà essere rifiutato solo nel caso in cui si temano gravi ripercussioni.

Lo statuto della Banca prevede infine la più stretta collaborazione fra l'Istituto e le Autorità monetarie e valutarie degli Stati membri, nell'intento di agevolare le operazioni valutarie della Banca stessa senza, peraltro, creare difficoltà per i singoli Stati.

Salvo le competenze attribuite alla Corte di Giustizia in tema di decisioni del Consiglio dei Governatori o del Consiglio di amministrazione, le vertenze tra la Banca e i suoi mutuanti, mutuatari ed i terzi vengono definite dalla Magistratura nazionale competente.

ASSOCIAZIONE DEI TERRITORI D'OLTREMARE

Come è noto, alla decisione di associare i Territori ed i Paesi d'oltremare al Mercato comune si è giunti attraverso non poche incertezze e approfonditi, accesi dibattiti Ma anche in questo caso, la decisione che ne risulta non costituisce uno sterile compromesso, bensì un ponderato avvio a profonde trasformazioni foriere di progresso comune

Si tratta di una decisione in cui i moventi economici risultano evidenti, oltre che assai rilevanti: ma in questo caso, più ancora che in altri sarebbe difficile separare i moventi economici da quelli politici. È precisamente in una prospettiva complessa – politica ed economica assieme – che considera eventi di lunga portata, piuttosto che in un bilancio di oneri e di ricavi immediatamente contabilizzabili, si deve valutare la decisione presa nei confronti dei Paesi e Territori d'oltremare. Si tratta, per così dire, di un investimento politico a lungo termine che – bisogna riconoscerlo – comporta, come ogni investimento, determinati rischi: ma si tratta di un investimento che sarebbe imprevidente, o addirittura imprudente, non fare L'importante è di assumere un « rischio calcolato ».

La decisione di associare al Mercato comune i Paesi e i Territori d'oltremare costituisce un passo lungimirante sulla via di una pacifica trasformazione degli storici rapporti tra i Paesi europei e le loro dipendenze o ex-dipendenze, specialmente africane. Tale decisione, se applicata con la stessa ponderatezza e lo stesso spirito di collaborazione che ha guidato i Governi dei sei Paesi a formularla, potrà anche risolversi in un decisivo passo avanti nella evoluzione della recente esperienza post-bellica per l'aiuto allo sviluppo dei Paesi arretrati.

Come si ricorderà, il problema dell'associazione dei Paesi e dei Territori d'oltremare è stato posto con un drammatico senso della realtà dalla Francia, alla quale si è prontamente associato il Belgio.

Ma consideriamo, come il maggiore e il più evidente, il problema francese. I Paesi e i territori d'oltremare che hanno con la Francia legami particolari hanno una superficie di circa 11 milioni di chilometri quadrati e una popolazione di poco meno di 52 milioni di abitanti. Essi assorbono dalla madrepatria prodotti per un valore di circa 1,5 miliardi di dollari annui (circa 950 miliardi di lire) pari a circa un terzo del totale delle esportazioni francesi.

I detti Territori hanno imposto alla Francia, negli anni recenti, investimenti pubblici annui di circa 175 miliardi di franchi (pari a oltre 300 miliardi di lire). I programmi di sviluppo già delineati porterebbero, nel prossimo avvenire, a un fabbisogno annuo di investimenti di circa 300 miliardi di franchi (pari a oltre 500 miliardi di lire).

Tutte queste cifre aumentano in modo sensibile se si aggiungono i Territori belgi del Congo e del Ruanda Urundi. La Francia ha evidentemente grandiosi interessi in questi Paesi, perché essi rappresentano un grande mercato per i suoi prodotti industriali, perché in essi si trovano vasti insediamenti di popolazione metropolitana, perché importanti investimenti pubblici e privati attendono di dare il loro frutto. E l'interesse oggi è ancora accresciuto dalla recente scoperta di risorse naturali molto rilevanti. Oltre a questo aspetto più strettamente economico, la Francia sente la responsabilità politica che su di essa grava di fronte a questi Territori, che hanno diritto a uno sviluppo della loro libertà e delle loro condizioni di vita e che già hanno vivamente preso, o stanno prendendo, coscienza di tale diritto.

Bisogna riconoscere che la responsabilità politica e la funzione civile che la Francia sostiene in questi Territori, non riguarda soltanto la Francia stessa ma tutti i Paesi della Comunità europea, per non dire tutto l'Occidente. La Francia sa, ed ha onestamente dichiarato, di non poter sostenere da sola lo sforzo di sviluppo che è necessario compiere nei Paesi e Territori d'oltremare, specie dovendo, nel contempo, sostenere all'interno della metropoli uno sforzo di ammodernamento e di espansione quale sarà richiesto dalla realizzazione del Mercato comune.

A questo punto si pone per noi tutti un dilemma: o associarsi nello sforzo di sviluppo dei Territori d'oltremare, o disperdere un potenziale di espansione comune di questi Paesi e Territori e dei nostri stessi Paesi europei, potenziale costituito da un reciproco bisogno d'integrazione fra Paesi sottosviluppati e Paesi sviluppati. E questa perdita risulterebbe in pratica moltiplicata nella sua gravità dal fatto che il ritiro o la inefficienza della metropoli e il mancato intervento di Paesi amici non lascerebbe soltanto un vuoto, ma darebbe luogo a una sostituzione della presenza europea da parte di potenze concorrenti, se non addirittura avversarie.

Una stretta associazione economica, che non mancherebbe di avere anche larghe e benefiche risonanze politiche – senza d'altra parte impegnare in responsabilità di governo coloniale – è possibile tra i Paesi e Territori d'oltremare e i Paesi membri del Mercato comune, in quanto i territori sottosviluppati hanno bisogno di strumenti produttivi e di manufatti delle industrie europee e hanno larga necessità di assistenza tecnica (oltre che amministrativa e politica) e di sbocchi, in mercati ricchi, alle proprie produzioni spesso appena avviate, e perciò non ancora completamente concorrenziali. D'altra parte i Paesi sviluppati europei hanno bisogno di rifornirsi di produzioni primarie e di alimentare mercati di sbocco per le loro produzioni industriali. Per la traduzione in atto di questa integrazione, in cui, come si diceva, risiede un potenziale di sviluppo comune, occorre una iniziativa a lungo termine dei Paesi sviluppati, un'offerta da parte loro di capitale la cui remunerazione non può presentarsi immediata e diretta.

Possiamo dire, pur tenendo conto delle grandi differenze esistenti, che ci troviamo di fronte ad un problema politico ed economico analogo a quello che gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare in questo dopoguerra nei confronti dell'Europa. Ed è lo stesso problema che gli Stati Uniti hanno dovuto e devono tutt'oggi affrontare nei riguardi di larghe zone sottosviluppate del mondo. Vien fatto così di notare che la realizzazione dell'associazione dei Territori d'oltremare al Mercato comune si pone non in contrasto ma a potenziamento e agevolazione della politica di aiuto ai Paesi sottosviluppati già avviata dall'Occidente in larga misura sostenuta dagli Stati Uniti.

Tale essendo il problema, la soluzione di esso aveva vie obbligate. Su queste vie di soluzione si è concluso l'Accordo per l'associazione dei Territori e Paesi d'oltremare al Mercato comune.

Il congegno di questa associazione è strutturato sulle seguenti linee essenziali:

1°) tra i sei Paesi e i Territori e Paesi d'oltremare si attua un processo di liberazione

progressiva degli scambi commerciali. I Paesi membri accorderanno ai loro scambi commerciali con i Paesi e Territori d'oltremare il regime che essi si accordano tra di loro in virtù del Trattato.

D'altra parte i Paesi e i Territori d'oltremare abbatteranno progressivamente le dogane e allargheranno i contingenti di importazione nei confronti dei Paesi membri, in modo da giungere ad applicare agli altri Stati membri lo stesso trattamento che riservano allo Stato cui sono congiunti da particolari legami (cioè alla cosidetta madrepatria);

2°) i sei Paesi concederanno un aiuto ai Paesi e Territori d'oltremare sotto forma di investimenti comuni che costituiranno uno sforzo complementare rispetto a quello realizzato dalla Autorità responsabile dei Paesi e Territori d'oltremare;

3°) i sei Paesi aiuteranno i Territori ed i Paesi d'oltremare concedendo loro un ulteriore aiuto in duplice forma: in primo luogo permettendo che in deroga al principio della eliminazione progressiva delle barriere doganali, i Paesi e Territori interessati possano percepire dei diritti doganali che rispondano ad accertate necessità del loro sviluppo. In secondo luogo, concedendo per taluni prodotti tipici di questi territori una tariffa comune verso i Paesi terzi moderata, tale da permettere il collocamento dei prodotti stessi nell'ambito del Mercato comune. È questo il caso ad esempio delle banane e del caffè.

Queste le linee generali del regolamento dei rapporti tra i Paesi membri e i Territori e i Paesi d'oltremare. Ma nel corso delle trattative è risultato come fosse difficile determinare in pratica i vantaggi, gli oneri, e in generale gli effetti dell'applicazione di queste norme generali. D'altra parte, risulta difficile ai diversi Paesi valutare quale potrà essere effettivamente il vantaggio commerciale traibile così dalla liberazione degli scambi, come dalla esecuzione degli investimenti e dalla più libera partecipazione agli appalti e all'insediamento, nei Territori e Paesi considerati, di nuove iniziative economiche.

Per queste diverse ragioni di incertezza, è risultato opportuno per tutti i *partners* stabilire una convenzione di applicazione limitata ad un periodo relativamente breve – cinque anni – che consentirà ai diversi partecipanti di prendere un più diretto e approfondito contatto con la complessa realtà in cui si tratta di operare e che permetterà pertanto, al termine di questo periodo, di rinnovare gli accordi di applicazione in termini eventualmente mutati.

La procedura pertanto, secondo cui si realizza l'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare al Mercato comune, risulta così congegnata: una serie di articoli inseriti nel Trattato stabilisce il principio dell'associazione e fissa gli obblighi e le linee generali a cui dovrà rispondere tale associazione. L'applicazione dell'associazione stessa viene poi regolata per un primo periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del Trattato, da una apposita convenzione che viene allegata al Trattato stesso. È stabilito che prima della scadenza della convenzione di applicazione, il Consiglio dei Ministri, decidendo all'unanimità, proceda a stabilire, sulla base dell'esperienza acquisita e in conformità ai principî già convenuti, le disposizioni da porre in essere per un secondo periodo di applicazione della associazione.

Secondo il meccanismo procedurale previsto, l'associazione si realizza automaticamente alla firma del Trattato per i Territori dell'Africa Occidentale e dell'Africa Equatoriale francese, per Saint-Pierre et Miquelon, l'Arcipelago delle Comore, Madagascar, la Somalia francese, la Nuova Caledonia, gli Stabilimenti francesi di Oceania, la Repubblica autonoma del Togo e i Territori sotto tutela del Camerun. L'associazione si realizza automaticamente anche per il Congo Belga e il Ruanda Urundi, per il territorio della Somalia sotto tutela italiana e per la Nuova Guinea Olandese.

Tre distinte dichiarazioni di intenzioni, pure allegate al Trattato, manifestano il desiderio comune dei sei Paesi di giungere anche all'associazione dei Paesi indipendenti facenti parte della zona del franco (Tunisia e Marocco), del Regno di Libia, nonché del Surinan e delle Antille Olandesi. Per questi Paesi l'associazione al Mercato comune, ove si realizzi, dovrà essere stabilita attraverso convenzioni speciali, che verranno negoziate con i rispettivi Governi.

Quanto all'Algeria ed agli altri dipartimenti francesi d'oltremare, che giuridicamente hanno la stessa posizione delle regioni metropolitane della Francia, essi fanno parte di diritto del Mercato comune. Per questi territori tuttavia si applica il regime previsto dalla Convenzione dei Territori d'oltremare per quanto concerne gli investimenti e i diritti di stabilimento. Viceversa si applicano le norme del Trattato per quanto concerne l'Unione doganale, l'agricoltura (ad eccezione dell'articolo 40, paragrafo 4), la

liberazione dei servizi, le regole di concorrenza, le misure di salvaguardia, le istituzioni. Per tutte le altre disposizioni del Trattato – specie per quanto concerne la circolazione della mano d'opera – decisioni dovranno essere prese dal Consiglio all'unanimità, entro due anni dall'entrata in vigore del Trattato.

Nel considerare la soluzione data al problema dell'associazione dei Territori e Paesi d'oltremare al Mercato comune, viene naturale di domandarsi quali siano gli impegni e le prospettive che si profilano per il nostro Paese nell'ambito di questa associazione.

Anche nel valutare la posizione dell'Italia, risulta oltremodo difficile fornire sin d'ora un bilancio complessivo sufficientemente approssimato. Tuttavia, su alcuni aspetti dell'associazione, si possono fornire elementi definiti circa gli impegni e le attese dell'Italia.

In primo luogo, per quanto riguarda gli investimenti, già è stabilito che il concorso italiano agli investimenti comuni sarà di 40 milioni di unità di conto U. E. P. (cioé dollari) in cinque anni, pari a 25 miliardi di lire. È anche stabilito d'altra parte che l'Italia dovrà ricevere per i suoi impegni in Somalia, sempre nel periodo dei 5 anni della Convenzione, cinque milioni di unità di conto complessivamente, pari a 3,1 miliardi di lire. In totale, l'esborso netto dell'Italia per i cinque anni sarebbe di poco meno di 22 miliardi di lire.

La spesa crescerebbe gradualmente passando da 4 milioni di dollari (2,5 miliardi di lire) al primo anno a 15,4 milioni di dollari (9,6 miliardi di lire) al quinto anno. Anche le quote riservateci per il Territorio somalo sarebbero crescenti e arriverebbero a 1,9 milioni di dollari al quinto anno. Pertanto nell'anno finale della prima Convenzione di associazione dei Territori d'oltremare, l'esborso netto italiano sarà di 13,5 milioni di dollari, pari a circa 8,45 miliardi di lire.

Questo onere per i Territori di oltremare è da valutarsi di poco superiore a quello che già oggi sopportiamo a questo titolo, ed inferiore di molto a quello che abbiamo sopportato nel 1950, nell'anno cioé di inizio del nostro impegno per la Somalia. Quell'anno infatti la spesa per il Territorio somalo fu pari a 1,5 per mille del nostro reddito nazionale; essa è stata nel 1956 pari allo 0,37 per mille del nostro reddito. Supponendo che il nostro reddito nazionale cresca con un ritmo del 5 per cento annuo il contributo al Fondo di sviluppo dei Territori d'oltremare sarà nel 1962 circa lo 0,49 per mille.

Come si vede l'impegno assunto dalla Italia a questo titolo non si presenta, ne in termini assoluti né in termini relativi, tale da compromettere in qualche misura lo sforzo di sviluppo che il nostro Paese sostiene soprattutto per le regioni meridionali: l'esigenza che ciò non avvenga è stata riconosciuta dagli altri Governi quando si è stabilita la nostra partecipazione netta agli investimenti comuni in 35 milioni di dollari, di fronte ai 200 milioni di dollari della Germania, ai 40 del Belgio, ai 35 dell'Olanda.

Ma questo nostro sforzo di investimenti nei territori d'oltremare non mancherà di avere delle contropartite nello sviluppo delle nostre attività nei territori stessi. Si ricordi, tra l'altro, che forti minoranze italiane, economicamente influenti, sono insediate in quei territori, specie nell'Africa Settentrionale e nel Congo. Ciò non potrà che facilitare l'inserimento e lo stabilimento di nostre nuove attività economiche in un ambiente che noi stessi contribuiremo a sviluppare.

Quanto alla liberazione degli scambi, noi parteciperemo al contingente globale che verrà costituito entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato. Questo contingente globale si allargherà con un ritmo del 20 per cento annuo progressivamente e pertanto quasi si raddoppierà entro il termine quinquennale della Convenzione.

Per i prodotti per i quali esistono i « contingenti deboli », dovrà essere istituito un contingente globale pari almeno al 7 per cento delle importazioni totali di quei prodotti nel territorio considerato e anche questo nuovo contingente globale si allargherà con il ritmo sopraindicato.

La partecipazione effettiva che l'Italia potrà avere a questi contingenti globali dipenderà dalla sua capacità competitiva. Ma essa sembra già oggi essere elevata, se si considerano le nostre crescenti affermazioni industriali in diversi Paesi sotto sviluppati.

In favore di una nostra crescente presenza economica nei Territori d'oltremare, potrà, fra l'altro, giocare la qualificazione e l'esperienza, da noi stessi acquisita rispetto ad altri nell'impostazione ed esecuzione di piani di sviluppo e nell'adattamento della produzione industriale ai bisogni tipici di zone arretrate in espansione.

Un ultimo ordine di considerazioni, su cui è bene soffermarsi nel valutare l'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare, riguarda la Somalia. Dobbiamo compiacerci che anche questo Territorio, per il cui sviluppo siamo chiamati fino al 1960 a soste-

nere un notevole sforzo, possa entrare in una combinazione che garantisce, anche oltre la fine del periodo di tutela, l'afflusso di capitali e di altre assistenze da parte dei Paesi europei.

LE ISTITUZIONI

I due Trattati determinano un accentuato trasferimento di competenza dagli Stati membri alle Comunità istituite dai Trattati stessi. Dei poteri e delle attribuzioni, che appartengono normalmente agli Stati o ai loro organi, vengono trasferiti agli organi comuni, al fine di permettere l'attuazione delle finalità che i due Trattati si prefiggono.

Sarebbe erroneo peraltro parlare al riguardo di « delegazione » o « abbandono » di sovranità: allo stesso titolo non rinunziano alla propria individualità le persone che, per il raggiungimento di una finalità comune, si uniscono in un vincolo associativo e si sottomettono volontariamente ad una comune disciplina. Invero l'attribuzione di poteri e competenze agli organi comuni non comporta limitazione di sovranità da parte degli Stati membri; chè invece a tali organi gli Stati partecipano o direttamente, essendovi rappresentati dai membri dei Parlamenti o dei Governi rispettivi, o mediatamente, procedendo alla scelta ed alla nomina dei loro componenti.

Gli organi ai quali è affidata l'attuazione delle disposizioni dei due Trattati, l'emanazione di provvedimenti amministrativi o normativi, il controllo politico ed il controllo giurisdizionale, sono le quattro istituzioni delle due Comunità e cioè:

1°) *L'Assemblea*, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati membri.

2°) *Il Consiglio*, composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri.

3°) *La Commissione*, alla quale sono affidati dei poteri e delle competenze che, *grosso modo*, possono assimilarsi a quelli dell'esecutivo.

4°) *La Corte di Giustizia*, che esercita una funzione giurisdizionale a tutela del rispetto del diritto nell'interpretazione ed applicazione del Trattato.

È stata prevista l'istituzione di una sola Assemblea e di una sola Corte di Giustizia, alle quali saranno affidati i compiti rispettivamente loro attribuiti sia dai Trattati della Comunità economica e di Euratom, sia dal vigente Trattato della Comunità del carbone e dell'acciaio; e ciò non solo al fine di evitare inutili duplicati, ma soprattutto per garantire unità d'indirizzo pratico e giurisdizionale (a tal fine è stata predisposta la Convenzione cui si farà successivamente cenno)

È stata invece attribuita una compiuta autonomia, in ragione delle distinte attribuzioni e della diversità delle rispettive competenze, al Consiglio ed alla Commissione di ciascuna delle Comunità.

L'Assemblea.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri, nel numero di 142, di cui 36 per l'Italia (come per la Francia e la Germania).

La sua composizione tiene conto del peso politico e demografico di ciascuno degli Stati membri, pur permettendo un'adeguata rappresentanza degli Stati più piccoli. Per tali motivi – e soprattutto per facilitare l'auspicata fusione con l'Assemblea del Consiglio d'Europa e con quella dell'U. E. O. – è stata attribuita a ciascuno Stato membro una rappresentanza doppia di quella prevista per il Consiglio d'Europa (pari cioè al numero dei delegati più quello dei supplenti). I membri dell'Assemblea saranno designati dai Parlamenti di ciascuno Stato.

All'Assemblea è affidato il compito di elaborare un progetto di legge elettorale comune, da sottoporre all'approvazione degli Stati membri in conformità con le regole costituzionali rispettive. È aperta quindi la possibilità che, in un futuro non troppo lontano, si proceda, a suffragio universale diretto, all'elezione dei delegati dell'Assemblea europea.

All'Assemblea è anzitutto attribuito il controllo politico dell'attività, oltre che dell'Alta Autorità della C. E. C. A., delle Commissioni della C. E. E. e dell'Euratom.

Il voto di censura dell'Assemblea determina infatti le dimissioni d'ufficio dei membri di tali Istituzioni. Ai sensi dei nuovi Trattati la censura può essere votata non solo in occasione del rapporto annuale, ma in qualsiasi momento.

In virtù dei nuovi Trattati, l'Assemblea parteciperà altresì, in larga misura, al potere normativo esercitato dal Consiglio dei Ministri.

Particolarmente importante è la funzione attribuita all'Assemblea in materia di bilanci. Al riguardo, le Commissioni elaborano degli avanprogetti in base ai quali il Consiglio prepara dei progetti che vengono sottoposti al dibattito ed al voto dell'Assemblea, che potrà proporre le varianti che riterrà opportune.

La decisione finale appartiene al Consiglio, il quale è peraltro tenuto a pronunciarsi esplicitamente dopo il voto dell'Assemblea, assumendo l'intera responsabilità politica ove intenda discostarsene.

Il Consiglio.

Il Consiglio di ciascuna delle due Comunità è composto dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri. In ragione degli ampi compiti attribuitigli, spetterà a ciascun Governo designare di volta in volta i Ministri qualificati a rappresentarlo in relazione alle materie in discussione.

Al Consiglio è attribuito un esteso potere normativo, il compito di designare i membri di numerosi organismi consultivi, di assicurare il coordinamento della politica economica generale degli Stati membri per quanto concerne la C. E. E., e l'azione degli Stati membri e della Comunità per quanto concerne l'Euratom. Tale compito è particolarmente delicato ed importante per quanto riguarda la C. E. E., a motivo della larga incidenza politica ed economica della materia oggetto del Trattato.

Particolare importanza presenta il sistema di votazione previsto; unanimità, maggioranza qualificata, maggioranza semplice.

Il voto unanime costituisce l'eccezione: esso è previsto segnatamente o per l'emanazione di provvedimenti che costituiscono un complemento agli impegni assunti dagli Stati membri all'atto della firma dei Trattati, ovvero – per quanto concerne la C. E. E. – per l'adozione durante la fase iniziale del periodo di transizione, di alcune misure, che invece, generalmente dopo la prima o seconda tappa, possono essere adottate a maggioranza qualificata.

Nell'ipotesi normale, invece, il voto è previsto o alla maggioranza semplice, per tutti quei casi (esempio. elaborazione del regolamento interno del Consiglio), nei quali l'opinione dei singoli rappresentanti dei vari Paesi membri ha indubbiamente lo stesso peso e lo stesso valore; o alla maggioranza qualificata, per i provvedimenti più importanti e di maggiore incidenza politica ed economica.

In tale seconda ipotesi, nella distribuzione dei voti in seno al Consiglio, è stato tenuto conto dell'elemento popolazione e del peso economico di ciascuno Stato membro, pur senza trascurare l'individualità di ogni Paese sovrano. Pertanto all'Italia, così come alla Francia ed alla Germania, sono stati attribuiti 4 voti: due voti sono stati attribuiti al Belgio ed ai Paesi Bassi, un voto al Lussemburgo. La maggioranza qualificata si raggiunge con dodici voti favorevoli. Ciò permette l'adozione di provvedimenti senza pericolo che ad essi faccia ostacolo il voto di uno dei maggiori Paesi o del Benelux. Peraltro, il voto favorevole di quattro Stati è necessario in casi in cui la deliberazione non è preceduta da una precisa proposta della Commissione.

Le suddette regole di voto tolgono al Consiglio il carattere di conferenza permanente di Ministri, ma gli attribuiscono una fisionomia collegiale, permettendogli di superare ogni resistenza egoistica ed ingiustificata. Sia pure in via di grande approssimazione il Consiglio contiene già in sé l'embrione di una sorta di Senato federale, nel quale sono opportunamente rappresentati gli interessi politici ed economici degli Stati consociati.

La Commissione.

Come si è già accennato, i poteri attribuiti alla Commissione della C. E. E. ed a quella dell'Euratom possono, *grosso modo*, equipararsi a quelli dell'esecutivo.

Le Commissioni:

a) debbono innanzi tutto vigilare all'applicazione delle disposizioni dei due Trattati; al riguardo dispongono di una potestà amministrativa, che si estrinseca nel potere di imporre divieti o di concedere autorizzazioni, di richiamare gli interessati al rispetto dei precetti di ciascun Trattato, di ingiungere agli Stati di adottare determinati provvedimenti o di sopprimere o modificare provvedimenti da essi adottati, di ricorrere, in caso di inadempienza, alla Corte di giustizia;

b) dispongono di un generale potere di iniziativa, che è obbligatorio nei casi in cui i Trattati prevedono espressamente la formulazione di pareri o di proposte, ma che può essere utilizzato, anche al di fuori delle suddette ipotesi, tutte le volte che sia ritenuto necessario;

c) dispongono di un potere normativo, espressamente loro attribuito dai due Trattati in determinate ipotesi, e partecipano al potere normativo dell'Assemblea e del Consiglio;

d) esercitano infine la competenza che il Consiglio attribuisce loro per l'esecuzione dei provvedimenti emanati dal Consiglio stesso.

L'importanza della funzione attribuita alla Commissione della C. E. E. e dell'Eu-

ratori, è accentuata dalle regole seguenti:

1°) i più importanti provvedimenti possono essere adottati dal Consiglio solo su proposta della Commissione;

2°) in tali ipotesi il Consiglio può accogliere o respingere la proposta della Commissione; ma può adottare dei provvedimenti che costituiscono modifica delle proposte stesse solo all'unanimità.

Ove si rifletta che i Trattati garantiscono ai membri della Commissione la più assoluta indipendenza, non potrà disconoscersi l'importanza di siffatte regole, che attribuiscono una portata determinante alle proposte della Commissione, evitano delle coalizioni di interessi contrari agli interessi delle Comunità, sopprimono la procedura abituale di negoziato, che comporta l'inevitabile ricorso a soluzioni transattive spesso inoperanti, per sostituirvi un'azione coerente legata ad una visione di politica economica unitaria, di cui la Commissione è responsabile non solo verso i Governi e verso il Consiglio, ma direttamente verso l'Assemblea.

Il sistema adottato è peraltro sufficientemente elastico onde permettere la necessaria intesa e collaborazione tra Commissione e Consiglio. Invero la Commissione può in qualsiasi momento modificare le proprie proposte, così come è testualmente previsto: ma in tale caso essa ne assume l'intera responsabilità.

I membri delle Commissioni (9 per la C. E. E. e 5 per l'Euratom) sono nominati di comune accordo dai Governi per un periodo di quattro anni; il loro mandato è rinnovabile. Di due anni, anch'esso rinnovabile, è il mandato dei Presidenti e dei Vice-Presidenti.

Al fine di garantire l'assoluta indipendenza dei membri della Commissione, è prescritto che essi:

debbono offrire ogni garanzia di indipendenza;

in piena indipendenza debbono esercitare le loro funzioni senza poter sollecitare né accettare istruzioni da chicchessia;

debbono astenersi da ogni atto incompatibile con le loro funzioni;

anche dopo la cessazione dalla carica, debbono rinunziare ad accettare cariche o vantaggi che siano in contrasto con la delicatezza delle loro funzioni, sotto pena di essere, dalla Corte di Giustizia a seconda dei casi, dichiarati dimissionari d'ufficio o decaduti dal diritto al trattamento di quiescenza.

Inoltre gli Stati membri sono tenuti a rispettare la indipendenza dei membri delle Commissioni, e a non influenzarli nell'adempimento dei compiti loro affidati.

Un'ulteriore garanzia della piena indipendenza dei membri delle Commissioni è data dalla procedura per le dimissioni d'ufficio, previste in caso di inidoneità sopravvenuta o di colpa grave. La decisione è presa dalla Corte di Giustizia su richiesta del Consiglio o della Commissione. In casi di particolare gravità, il Consiglio, all'unanimità, o la Corte possono provvedere alla sospensione temporanea

Le deliberazioni della Commissione sono sempre acquisite alla maggioranza dei membri che la compongono. È quindi indubbio il carattere squisitamente collegiale di tale istituzione.

I contatti tra la Commissione ed il Consiglio di ciascuna Comunità debbono essere il più possibile frequenti, onde garantire la più stretta collaborazione tra le due istituzioni. Ciò è testualmente previsto dai due Trattati.

La Corte di Giustizia.

La composizione della Corte di Giustizia è identica a quella della Comunità carbosiderurgica. Sostanzialmente ampliata risulta invece la sua competenza.

La Corte è chiamata, in primo luogo, a dirimere le controversie fra gli Stati membri o tra questi e la Commissione, in tutti i casi in cui essi siano accusati di aver violato le disposizioni del Trattato: la fase giurisdizionale in entrambi i casi è preceduta da un parere motivato della Commissione. Con tale sistema potranno essere evitate numerose controversie. Gli Stati saranno tenuti a conformarsi alle decisioni della Corte di Giustizia.

La Corte, inoltre, garantisce l'unità di giurisdizione, per quanto concerne la interpretazione dei Trattati e la validità ed interpretazione dei provvedimenti adottati dalle istituzioni della Comunità. A tal fine, ove una questione al riguardo sia sollevata avanti una giurisdizione nazionale, il giudice nazionale sospende la sua decisione e rimette la questione stessa alla Corte di Giustizia che dirime il punto controverso. Con alcune varianti il sistema è analogo a quello previsto dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per quanto concerne l'introduzione dei giudizi avanti la Corte Costituzionale italiana.

Infine la Corte, su ricorso degli Stati membri o delle altre istituzioni, si pronuncia sulla legittimità, rispetto alle disposizioni

del Trattato, dei provvedimenti emanati dall'Assemblea, dal Consiglio o dalla Commissione. I mezzi di ricorso al riguardo sono analoghi a quelli previsti per i ricorsi avanti il nostro Consiglio di Stato. La Corte può altresì annullare, su istanza degli interessati, i provvedimenti individuali che li concernono e può, su istanza di ogni interessato, dichiarare l'inapplicabilità nei loro confronti dei regolamenti, ove la controversia sia sollevata in caso di applicazione di essi.

È espressamente prevista, inoltre, la possibilità di ricorso nell'ipotesi in cui il Consiglio o la Commissione abbiano, in violazione alle disposizioni dei due Trattati, omesso di statuire.

Oltre alle fondamentali competenze di cui si è fatto cenno, alla Corte è attribuita competenza:

a) in ordine alla controversia in materia di danni provocati dalle Istituzioni delle due Comunità e dai loro agenti;

b) in ordine alle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti della Comunità;

c) in virtù di clausola compromissoria contenuta in contratti stipulati dalle Comunità;

d) in ordine alle controversie tra Stati membri concernenti questioni connesse agli obiettivi dei due Trattati, ed in virtù di compromesso.

Il Trattato istitutivo della C. E. E. attribuisce competenza alla Corte per quanto concerne l'interpretazione ed applicazione dello statuto della Banca di investimenti. Ai fini della relativa procedura, è assimilata rispettivamente la posizione del Consiglio dei Governatori a quella del Consiglio, e del Consiglio di amministrazione a quella della Commissione.

Infine per quanto concerne l'Euratom, alla Corte è attribuita una competenza anche di merito in materia di concessione di licenze o sotto-licenze ed in tema di sanzioni.

Alla sentenza della Corte è conferita forza esecutiva senza bisogno di deliberazione.

I ricorsi alla Corte non hanno effetto sospensivo (salvo una ipotesi prevista dallo articolo 83 Euratom). La Corte peraltro può sospendere l'esecuzione o prescrivere le misure provvisorie necessarie.

Disposizioni comuni a più istituzioni.

Particolare importanza rivestono gli articoli 189 C. E. E. e 164 Euratom con i quali vengono definiti i vari provvedimenti adottati dal Consiglio e dalle Commissioni. Essi sono:

i regolamenti, aventi portata generale ed efficacia normativa diretta; le disposizioni in essi contenute sono quindi immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, con effetto direttamente obbligatorio nei confronti di ogni interessato;

le direttive, che obbligano gli Stati membri quanto ai risultati da raggiungere, pur lasciando alle Autorità nazionali competenza, quanto alla forma ed ai mezzi; trattasi di una applicazione del noto sistema delle legislazioni parallele, in virtù del quale all'emanazione di norme, uniformi nella sostanza, sono tenute a provvedere (competenza vincolata) gli organi nazionali competenti;

le decisioni, che, senza avere una portata generale, sono obbligatorie in ogni loro elemento e vincolano gli Stati o le persone cui sono destinate;

le raccomandazioni ed i pareri, che non hanno portata vincolante. Le singole disposizioni dei due Trattati, a volte precisano quali provvedimenti debbono essere emanati nelle diverse fattispecie (ad esempio è prevista l'emanazione di « regolamenti » in materia di regole di concorrenza, l'emanazione di « direttive » in materia di armonizzazione delle legislazioni); più spesso lasciano al Consiglio o alla Commissione la scelta dei provvedimenti di volta in volta ritenuti più opportuni. Peraltro, il potere di emanare « regolamenti », cioè disposizioni di effetto normativo diretto, è riservato, per ovvii motivi, al Consiglio. Inoltre, in molte ipotesi è testualmente attribuito al Consiglio o alla Commissione il solo potere di formulare delle raccomandazioni o dei pareri. In tal caso, è escluso il potere di emanare provvedimenti aventi portata obbligatoria.

I regolamenti e le direttive debbono essere motivati e debbono citare le proposte o pareri obbligatoriamente raccolti. Tale disposizione è di notevole importanza ai fini del controllo di legittimità, affidato alla Corte di Giustizia e rafforza la posizione della Commissione di cui dianzi si è fatto cenno.

È previsto per i « regolamenti » un termine generale di *vacatio* salvo che sia diversamente disposto dal testo stesso del provvedimento. Tale termine, di venti giorni, è leggermente più lungo di quello previsto dal nostro ordinamento, onde tener conto delle maggiori distanze. Invece le « direttive » e le « decisioni » prendono effetto in virtù della loro notificazione.

Oltre le sentenze della Corte di Giustizia, hanno portata esecutiva, senza necessità di delibazione, le decisioni comportanti obbligazioni pecuniarie, escluse quelle a carico degli Stati membri, per quanto concerne la C. E. E, e le decisioni previste dall'articolo 83 per quanto concerne l'Euratom. Agli Stati membri compete solo la verifica dell'autenticità degli atti e l'apposizione della formula esecutiva. Compiute le suddette formalità, gli interessati possono senz'altro provvedere all'esecuzione forzata, in applicazione delle regole di procedura civile nazionali. L'esecuzione può essere sospesa solo dalla Corte di Giustizia. Spetta invece alle giurisdizioni nazionali competenti di conoscere della controversia relativa alla regolarità degli atti di esecuzione

Il Comitato economico e sociale.

Il Comitato economico e sociale è composto dei rappresentanti delle varie categorie economiche e sociali e segnatamente dei produttori, degli agricoltori, dei lavoratori, dei commercianti, degli artigiani e delle professioni liberali.

Il Comitato, che ha carattere consultivo, è il medesimo per le due Comunità e comprende varie sezioni specializzate. Il Trattato della C. E E. prevede espressamente la creazione di una sezione per l'agricoltura e di una per i trasporti. Sarà istituita anche una sezione specializzata per le questioni nucleari. Le suddette sezioni esercitano la loro funzione nel quadro della competenza generale del Comitato e non possono essere consultate indipendentemente da esso.

Il Comitato è obbligatoriamente consultato dal Consiglio e dalla Commissione nei casi previsti da ciascun Trattato. Può inoltre essere consultato tutte le volte che ciò sembri opportuno.

Il sistema istituzionale previsto dai due Trattati appare assai più efficace ed equilibrato di quello posto in essere dal Trattato C. E C. A, secondo il quale la somma di tutti i poteri amministrativi e normativi è accentrata nelle mani dell'Alta Autorità con una scarsa partecipazione – assai spesso non vincolante – del Consiglio Speciale dei Ministri.

All'Alta Autorità incombe inoltre l'esclusiva responsabilità di constatare e decidere in ordine ad ogni violazione di quel Trattato, sia da parte degli Stati membri che da parte delle imprese. Ora, se a prima vista può sembrare che ciò conferisce una maggiore autorità ed una maggiore somma di poteri alla Comunità nel suo complesso, in realtà all'accentramento eccessivo di poteri e di responsabilità consegue un'inevitabile prudenza – se non esitazione – nell'uso dei poteri stessi.

Il sistema previsto dai nuovi Trattati è invece assai più equilibrato e, in definitiva, più efficiente. I poteri e le responsabilità sono distribuiti tra il Consiglio, l'Assemblea e la Commissione; e, se è vero che le decisioni più importanti appartengono alla competenza del Consiglio, non va trascurata né l'importanza del potere di iniziativa attribuito alla Commissione, né il peso del dibattito e del voto dell'Assemblea, che è consultata prima dell'adozione dei più importanti provvedimenti. In particolare la Commissione, appunto perché in molti casi non assume la responsabilità finale, potrà più liberamente sollecitare l'azione del Consiglio. E il fatto stesso che non alla Commissione, ma alla Corte, competa la constatazione delle eventuali infrazioni alla prescrizione dei Trattati, su azione non solo della Commissione, ma di ogni Stato membro, renderà più facile e frequente il controllo giurisdizionale che invece, secondo il sistema del Trattato C. E. C. A., è subordinato sempre ad un'azione o ad un difetto di azione dell'Alta Autorità.

Ugualmente più vasta – come si è accennato – è la competenza della Corte di Giustizia, che potrà garantire l'unità della giurisdizione per quanto concerne non solo l'interpretazione ed applicazione dei Trattati, ma altresì dei provvedimenti emanati dal Consiglio e dalle Commissioni di ciascuna delle Comunità.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Bilancio della Comunità economica europea.

È stabilito il principio che tutte le entrate e spese della Comunità debbano essere iscritte nel bilancio, approvato ogni anno dal Consiglio di Ministri, a maggioranza qualificata (12 voti su 17), su proposta della Commissione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

L'Assemblea parlamentare, alla quale il bilancio viene presentato prima della sua definitiva approvazione, ha facoltà di proporre modifiche. L'esecuzione del bilancio è compito della Commissione.

Fino al momento in cui non venga adottata una diversa percentuale di ripartizione delle spese o la Comunità non possa finanziare le spese con risorse proprie (esempio: i proventi della tariffa doganale esterna), le spese di bilancio verranno coperte da contributi statali nelle seguenti misure: Germania, Francia e Italia 28 per cento, Belgio 7,9 per cento, Lussemburgo 0,2 per cento, Olanda 7,9 per cento.

Fanno eccezione le spese relative al Fondo sociale europeo, che verranno invece coperte – data la particolare natura del Fondo – dalle seguenti percentuali di contribuzione; Germania e Francia 32 per cento, Italia 20 per cento, Belgio 8,8 per cento, Olanda 7 per cento, Lussemburgo 0,2 per cento. Per l'approvazione di tali spese viene, peraltro, adottato il principio del voto ponderato, e corrispondente alla percentuale di contribuzione di ogni Stato, con una maggioranza fissata di 67 per cento del totale dei voti.

Nell'ipotesi che all'inizio dell'esercizio finanziario il bilancio non sia stato ancora approvato, è previsto il regime dell'esercizio provvisorio sulla base dei « dodicesimi » del precedente bilancio, salvo che il progetto del nuovo bilancio non preveda riduzioni di stanziamento nel corrispondente capitolo di spesa.

La contabilità relativa alle entrate e alle spese verrà controllata, per la legittimità e la buona gestione, da una apposita Commissione nominata per un quinquennio dal Consiglio deliberante all'unanimità; il rapporto compilato dalla Commissione di controllo alla fine di ogni esercizio finanziario, è comunicato al Consiglio e all'Assemblea. L'approvazione del rendiconto è riservata al Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata.

Il bilancio della Comunità è tenuto nell'unità di conto che verrà stabilita dal regolamento finanziario interno. I contributi degli Stati saranno versati in moneta nazionale e la parte non immediatamente utilizzata verrà depositata (con garanzia di cambio) presso le singole Tesorerie statali o altro organismo designato. Le disponibilità di tesoreria della Comunità potranno essere convertite, in caso di necessità, in una valuta diversa da quella ordinaria.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilirà, su proposta della Commissione, i regolamenti finanziari interni per l'esecuzione del bilancio e il controllo delle spese, come pure fisserà le modalità per il versamento dei contributi statali.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Alle due Comunità è attribuita la personalità giuridica sia nell'ambito dell'ordinamento interno degli Stati membri, sia nell'ambito dell'ordinamento internazionale. Sia la Comunità economica che quella d'Euratom possono, nei casi previsti da ciascun Trattato, stipulare degli accordi internazionali. Tali accordi sono negoziati dalla Commissione e conclusi di regola dal Consiglio ovvero, nei casi espressamente previsti, dalla Commissione stessa nell'ambito della competenza di quest'ultima.

Un particolare rilievo è dato agli accordi di associazione, caratterizzati da diritti ed obbligazioni reciproci, azioni in comune e procedure particolari. Tali accordi – in ragione della loro particolare importanza – possono essere conclusi in base a decisione unanime del Consiglio e dopo consultazione della Assemblea, a meno che non comportino revisione delle disposizioni dei Trattati, da sottoporre a ratifica secondo le regole costituzionali di ciascuno Stato membro.

Le disposizioni generali sanciscono inoltre:

1°) l'obbligo del segreto professionale per i membri delle commissioni e dei comitati e per i funzionari;

2°) la responsabilità contrattuale delle Comunità in base alle leggi applicabili al contratto, e quelle extra-contrattuali, per le ipotesi di danni provocati dalle Istituzioni o dagli agenti di esse;

3°) l'impegno degli Stati membri di risolvere le controversie relative all'applicazione ed interpretazione dei trattati, soltanto nei modi previsti dai trattati stessi;

4°) l'obbligo di accordare nel termine di tre anni il trattamento nazionale per quanto concerne la partecipazione finanziaria dei cittadini degli Stati membri al capitale di società;

5°) le disposizioni particolari concernenti la sicurezza nazionale disciplinata in modo che non risulti vulnerato il principio della concorrenza;

6°) le misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà.

Le disposizioni generali del trattato dell'Euratom definiscono testualmente i termini di « persona » e di « impresa » più volte menzionati nel testo del Trattato stesso, ed i termini tecnici.

I due trattati sono stipulati per durata illimitata, l'applicazione territoriale del Trattato della C..E. E. non comprende i territori extraeuropei degli Stati membri, salvo,

per quanto concerne l'Algeria, la circolazione delle merci, le disposizioni relative all'agricoltura, la liberazione dei servizi, le regole di concorrenza, le misure di salvaguardia e le disposizioni istituzionali; e, per quanto concerne gli altri territori, le disposizioni contenute negli articoli da 131 a 136 e nella Convenzione allegata al Trattato.

L'applicazione territoriale del Trattato di Euratom comprende invece anche i territori extraeuropei degli Stati membri.

È espressamente prevista sia l'adesione alle due Comunità di altri Paesi, che la procedura di revisione dei due Trattati, che deve essere applicata in base a sollecitazioni e decisioni delle istituzioni della Comunità. Inoltre è prevista, onde colmare eventuali lacune rilevate dalla esperienza, la possibilità di affidare in virtù di decisione unanime del Consiglio dei Ministri, poteri di azione alle istituzioni delle due Comunità.

Infine il Trattato C. E. E. impegna gli Stati membri ad eliminare, utilizzando ogni lecito mezzo, le eventuali incompatibilità tra il Trattato stesso ed altri strumenti internazionali con Paesi terzi. Al riguardo, è particolarmente importante la definizione contenuta nel Trattato, circa la portata inseparabile del complesso delle disposizioni del Trattato.

Appositi articoli dei due Trattati prevedono la procedura ed i termini per l'entrata in funzione delle varie istituzioni delle due Comunità, i termini per l'emanazione dei provvedimenti più urgenti previsti per l'Euratom ed infine le consuete disposizioni concernenti la ratifica, la data di entrata in vigore dei due Trattati ed il deposito dei testi facenti fede.

ANNESSI

Oltre agli annessi che sono stati man mano illustrati nel corso della relazione, in connessione con gli argomenti ai quali essi si riferivano, al Trattato sono allegati altri protocolli che regolano diverse questioni, che qui di seguito vengono esaminate partitamente.

Protocollo concernente l'Italia.

Il Governo italiano si è preoccupato di fare riconoscere, analogamente a quanto già avvenuto in altra sede internazionale ma nei termini più direttamente rispondenti alle regole previste dal Trattato per il Mercato comune, la situazione particolare dell'Italia, in relazione al programma di sviluppo decennale e alla necessità italiana di eliminare lo squilibrio di struttura della sua economia, derivante dalla differenza di sviluppo economico attualmente esistente nel Mezzogiorno e nelle Isole. In tal modo viene riconosciuto all'Italia che, oltre a poter beneficiare dei mezzi di intervento esaminati nella relazione, quali la Banca di investimenti ed il Fondo sociale, essa si trova in una situazione particolare è stato accettato dagli altri cinque Stati il principio che lo schema decennale e la sua politica di sviluppo delle regioni meno favorite fanno parte del complesso degli obiettivi della Comunità Europea. Il protocollo, ricordata la situazione dell'Italia, esprime l'approvazione degli altri cinque Governi ai principî e agli obiettivi del programma italiano, riconosce l'interesse comune a che tali obiettivi siano raggiunti e dichiara che per facilitare al Governo italiano il compimento di tale missione, gli altri Governi membri raccomanderanno alle istituzioni della Comunità di mettere in opera tutti i mezzi e le procedure previste dal Trattato. Le Parti Contraenti esprimono inoltre il parere che le istituzioni della Comunità dovranno tener conto, nell'applicazione del Trattato, dello sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere a tal fine nei prossimi anni e della opportunità di evitare tensioni pericolose, segnatamente nella bilancia dei pagamenti e nel livello della occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del Trattato all'Italia. Le altre Parti Contraenti riconoscono infine che per l'applicazione della procedura relativa alla bilancia dei pagamenti, occorrerà fare in modo che le misure di politica economica da richiedere al Governo italiano siano tali da permettere in ogni caso la realizzazione del suo programma di espansione economica. In altre parole, si dovrà trattare di misure di politica positiva, intese a stimolare le realizzazioni di tale programma, rimettendo in sesto l'eventuale squilibrio fra mezzi ed effetti ed evitando misure che potessero avere come conseguenza di arrestare il processo di espansione. Trattandosi di un problema particolare all'Italia – e di importanza fondamentale per il nostro Paese – saranno forse opportune alcune parole di illustrazione. Il Protocollo costituisce, oltre alle normali clausole del Trattato, il terzo elemento di sicurezza per l'Italia nell'avviarsi insieme agli altri cinque Paesi verso questa grande opera comune.

Da un lato due mezzi di intervento positivo – la Banca e il Fondo sociale – la cui missione e le cui regole sono state studiate, per concorde volontà di tutti i negoziatori, in modo da permettere loro un sano, efficace

e cospicuo intervento in Italia. Dall'altro il protocollo, che fa divenire il programma decennale italiano un problema della Comunità e, prevedendo da un lato la possibilità che sfasamenti fra l'attuazione del Mercato comune e del Programma si verifichino, indirizza l'azione degli organi della Comunità verso un intervento inteso a conciliare le due esigenze, nel senso che non sia interrotta, in ogni caso, la realizzazione del Programma decennale. Invece di ottenere un regime speciale, che non avrebbe altro effetto che di permettere all'economia italiana di rinchiudersi temporaneamente nel suo guscio, rischiando per altro di compromettere il ritmo della propria espansione, il Governo italiano ha scelto, col consenso degli altri Governi, un altro cammino: quello del coraggio, della fiducia negli effetti della libertà e nei vantaggi dell'ardimento, della piena certezza infine che la collaborazione degli altri non potrà che rendere la soluzione dei nostri problemi più efficace e più rapida. Il programma decennale e l'esigenza primordiale che ne è il fondamento – lo sviluppo delle aree italiane depresse – hanno ricevuto il riconoscimento formale e solenne degli altri partecipanti all'impresa europea. Il problema italiano è divenuto in tal modo problema europeo e impegno di tutti a risolverlo.

PROTOCOLLO
PER IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO.

Date le sue ristrette dimensioni geografiche e la sua particolare fisionomia economica, per cui il reddito della popolazione lussemburghese proviene quasi esclusivamente dall'industria siderurgica e dall'agricoltura, gli Stati membri hanno deciso di riconoscere al Granducato del Lussemburgo un particolare trattamento per quanto concerne le possibilità di adattare la sua agricoltura alle condizioni del Mercato comune. Si tratta d'altronde di clausole di eccezione già riconosciute dalle stesse Parti Contraenti nel quadro del G. A. T. T. Esse hanno come scopo principale di permettere alla produzione vinicola lussemburghese, che, sebbene in cifre assolute sia assolutamente minima, rappresenta per quella popolazione agricola la fonte principale di reddito, di godere temporaneamente di una protezione maggiore e di consentire inoltre che il vino di produzione lussemburghese non sia colpito, sul territorio del Benelux, dall'imposta di consumo che colpisce in quel territorio tutti i vini di altra provenienza. Come contropartita, il Governo lussemburghese si è impegnato a prendere tutte le misure per rendere possibile l'integrazione progressiva dell'agricoltura lussemburghese nel Mercato comune. Alla fine del periodo transitorio gli organi della Comunità decideranno se le deroghe particolari consentite al Lussemburgo in materia agricola dovranno essere mantenute, modificate o abolite.

Inoltre, in materia di libera circolazione della mano d'opera, la Commissione terrà conto della particolare situazione demografica del Granducato del Lussemburgo; in questo Paese infatti, la cui popolazione ammonta a circa trecentomila abitanti, la percentuale degli stranieri stabilmente residenti è già estremamente alta attualmente e potrebbe crescere a tal punto da trasformare completamente la fisionomia demografica del Paese.

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ALGERIA PER QUANTO CONCERNE IL CARBONE E L'ACCIAIO.

L'estensione del Mercato comune all'Algeria, per quanto limitata ad alcuni capitoli del Trattato, ha posto il problema del regime a cui in tale regione debbono essere sottoposti i prodotti che nel territorio europeo dei sei Stati membri sono considerati dal Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Il protocollo prevede che, all'atto della prima revisione del Trattato suddetto, le Parti contraenti provvederanno a risolvere anche questo problema. In tal modo, sarà completata l'uniformità di regime e di regolamento dal punto di vista geografico per tutti i prodotti dei sei paesi membri, siano essi sottomessi alla particolare disciplina della Comunità carbone e acciaio o a quella, più generale, della Comunità economica europea.

PROTOCOLLO SUGLI OLII MINERALI DERIVATI.

La produzione tedesca di olî minerali si effettua in condizioni più sfavorevoli di quanto avvenga negli altri Paesi del mondo, talché le relative imprese di produzione possono essere considerate assolutamente marginali. È interesse peraltro del Governo tedesco – e in sostanza anche degli altri Paesi della Comunità – di fare in modo che tale produzione non sia messa troppo rapidamente di fronte alla concorrenza di più potenti complessi produttivi, senza che siano state prese le opportune cautele, poiché in tal caso tale produzione dovrebbe essere in Germania completamente abbandonata. È stato quindi

consentito – e tale deroga è stata estesa anche agli altri Stati membri – la possibilità di mantenere sugli olî minerali e derivati i diritti doganali e le tasse di effetto equivalente, per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore del Trattato, allo *stesso livello del primo gennaio 1957*. Dopo tale data, i diritti dovranno essere totalmente aboliti e potranno essere sostituiti da aiuti alla produzione, a carico dei bilanci statali, nella misura necessaria a pareggiare il prezzo interno di produzione del prodotto grezzo con quello praticato sul mercato mondiale.

È stato in tal modo assicurato che la produzione di olî minerali nel territorio della Comunità non venga compromessa, e venga mantenuta una fonte di rifornimento particolarmente preziosa nelle prospettive di scarsezza di fonti di energia che si profilano per l'Europa nei prossimi dieci o venti anni.

DICHIARAZIONI DI INTENZIONI.

I sei Governi hanno infine ritenuto opportuno manifestare, all'atto della conclusione del Trattato, il loro desiderio di procedere ad ulteriori atti internazionali nei riguardi di altri Paesi, ove questi lo desiderino. Anzitutto, hanno dichiarato l'intenzione di concludere con gli altri Paesi accordi per associarli alle prospettive di espansione che offrono le Comunità Europee che essi hanno creato.

Tali intenzioni si rivolgono alla costituzione della zona di libero scambio, attualmente in discussione presso l'O. E. C. E., alle forme di collaborazione, ugualmente allo studio presso l'O. E. C. E., in materia di energia nucleare ed infine ai Paesi d'Oltremare che hanno particolari legami economici con uno dei Paesi membri, pur essendo pienamente indipendenti: per esempio Tunisia, Marocco, Libia, Surinam e Antille Olandesi.

II.

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

1. — Il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica rappresenta una necessità fondamentale nell'attuale situazione economica dell'Europa occidentale. L'Europa conosce da vari anni un fabbisogno rapidamente crescente di energia, che, tra l'altro, diviene di anno in anno più cara. Energia abbondante e a buon mercato è un fattore essenziale di potenza economica e politica e costituisce elemento indispensabile per la espansione economica delle nazioni. Le disponibilità di energia condizionano, quindi, il benessere e l'avvenire dell'Europa occidentale.

Gli Stati Uniti e la Russia Sovietica producono sui loro territori tutta l'energia di cui hanno bisogno. L'Europa è divenuta la sola grande regione industriale del mondo, che non produca tutta l'energia necessaria alla sua economia. L'Europa, per di più tradizionalmente esportatrice di energia, soprattutto di carbone, è divenuta da alcuni decenni una zona importatrice. Gli esperti hanno attirato da tempo l'attenzione dei Governi e dell'opinione pubblica sulla precarietà delle forniture di energia dell'Europa e sulle prospettive di un continuo aumento del *deficit* energetico. Nel 1956 i sei Paesi di Euratom hanno importato oltre il 20 per cento delle loro risorse energetiche. Nel solo 1956 essi hanno speso circa due miliardi di dollari per importazioni energetiche (l'equivalente di circa 100 milioni di tonnellate di carbone). Secondo i calcoli degli esperti, se non vi sarà un apporto dell'energia nucleare, si dovranno spendere nel 1975 circa 6 miliardi di dollari.

Non vi è alcun dubbio che la nostra civiltà è basata sull'energia. Un miglioramento delle condizioni di vita sia nei Paesi industriali, sia nei Paesi meno sviluppati può solo avvenire grazie al continuo incremento negli impieghi di energia sotto ogni forma. L'Europa in particolare rischia di trovare ostacoli al suo sviluppo economico a causa dell'esaurimento delle sue risorse energetiche, mentre pesa sulla sua economia la minaccia di sopportare un onere sempre più pesante, dovuto all'importazione di carbone americano o di petrolio in provenienza dal Medio Oriente. I recenti avvenimenti di Suez hanno mostrato anche ai più scettici la vulnerabilità dell'economia europea. Anche se sforzi particolarmente imponenti fossero fatti per sviluppare la produzione di carbone, intensificare le ricerche di petrolio e sfruttare le fonti idrauliche, le prospettive non muterebbero praticamente.

Le nuove continue scoperte nel campo dell'utilizzazione dell'energia nucleare aprono invece inattese possibilità per gli anni a venire. L'Europa si trova dunque dinanzi all'urgente problema di organizzare lo sfruttamento dell'energia nucleare. Per la maggiore parte dei Paesi europei presi individualmente, la partecipazione ad un programma comune di sviluppo dell'energia nucleare costituisce

non solamente la via più economica, ma anche la sola via possibile. Qualcuno dei Paesi più grandi potrebbe pensare di intraprendere un programma di sviluppo per proprio conto. Nessuno, tuttavia, potrebbe dedicare una proporzione sufficiente delle sue migliori risorse umane e materiali per seguire il progresso atomico in tutte le direzioni necessarie. Ingenti investimenti sono richiesti per la ricerca o per la costruzione di impianti sperimentali nucleari. Negli ultimi anni, iniziative straordinarie sono state prese soprattutto negli Stati Uniti e in Russia, ma anche in Gran Bretagna. Per avere un'idea delle somme richieste per lo sviluppo dell'energia nucleare, sarà sufficiente menzionare che, secondo stime approssimative, i soli Stati Uniti hanno dedicato dal 1940 allo sviluppo dell'energia atomica circa 15 miliardi di dollari (quasi 10 mila miliardi di lire). La Gran Bretagna ha speso allo stesso fine circa 1 miliardo e mezzo di dollari; la Francia, che è in testa ai Paesi europei nella corsa allo sviluppo dell'energia nucleare, ha speso circa 200 milioni di dollari negli ultimi 9 anni.

È vero che una notevole parte di queste risorse per la produzione e lo sviluppo nucleare sono state sopportate dai bilanci militari. Tuttavia, oggi il problema sta evolvendo e tutti i Paesi industriali hanno compreso che è indispensabile concentrare crescenti risorse sull'utilizzazione pacifica dell'energia atomica.

Di qui la necessità di una stretta unione fra i Paesi dell'Europa continentale, come fu visto fin dalla Conferenza di Messina. Sembra infatti difficilmente pensabile che ciascuno dei sei Paesi presi individualmente, anche il più progredito in questo campo come la Francia, o il più attrezzato industrialmente come la Germania, possa dedicare allo sviluppo della energia nucleare gli uomini, i mezzi tecnici e i capitali finanziari indispensabili per non rimanere troppo distanziato dalle Grandi Potenze atomiche.

Una fusione delle risorse disponibili nei sei Paesi, sia tecniche che economiche, appare quindi la strada migliore per uscire quanto più rapidamente possibile dal presente stato di arretratezza e per raggiungere almeno un certo grado di indipendenza dalle Potenze in cui la rivoluzione industriale dell'atomo ha già ottenuto decisivi successi.

Il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ha dunque questo fine: mettere in comune una vasta massa di risorse scientifiche ed economiche, unificare in larga misura uno sforzo che altrimenti si disperderebbe in iniziative concorrenti e talvolta superflue, moltiplicare il rendimento di tali risorse e di tale sforzo.

Naturalmente l'Europa non potrà fare tutto da sola, e neanche in questo campo vuole porsi sulla strada dell'autarchia. L'appoggio tecnico degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, la collaborazione scientifica con gli altri Paesi del mondo, le forniture di materiali nucleari, restano pur sempre necessari, soprattutto nella prima fase. Ma, unendo i loro sforzi, i sei Paesi dell'Europa continentale potranno mettersi in una situazione migliore per ottenere questo aiuto, in quanto avranno qualcosa da offrire in cambio.

Possiamo fare fiducia alla genialità dei nostri scienziati, alla inventività dei nostri tecnici, alla buona volontà delle nostre maestranze specializzate per assicurarci, in un tempo piuttosto ravvicinato, la possibilità di portare un contributo sostanziale alla gara per l'utilizzazione pacifica della grande riserva di energia che la scienza ha messo a disposizione dell'uomo.

2. — Il Trattato copre i seguenti settori:

1°) lo sviluppo in comune della ricerca;

2°) la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

3°) la protezione sanitaria;

4°) il coordinamento ed orientamento degli investimenti;

5°) la realizzazione di imprese comuni;

6°) il sistema di approvvigionamento di minerali e combustibili nucleari;

7°) il controllo di sicurezza;

8°) il regime di proprietà;

9°) il mercato comune nucleare;

10°) le relazioni esterne.

Completano il Trattato una serie di disposizioni *istituzionali*, *finanziarie* e generali. Chiudono il Trattato gli articoli relativi al periodo iniziale.

Lo sviluppo comune della ricerca.

3. — Il settore atomico è per eccellenza un settore in cui lo sviluppo industriale si basa sulla scienza e su continue ricerche di carattere teorico ed applicato. Mezzi finanziari per le ricerche, disponibilità di specialisti e diffusione quanto più ampia possibile delle conoscenze, sono quindi elementi indispensabili per un'industria, come quella nucleare,

che deve utilizzare una crescente quantità di ritrovati scientifici per applicarli nei più svariati settori, da quello fisico a quelli chimico, metallurgico, elettronico e meccanico.

L'ampiezza delle risorse da dedicare a questo settore fondamentale e, in particolare, alla ricerca ed alla formazione di specialisti, richiede un'azione in comune. I Paesi europei presi individualmente non potrebbero, infatti, dedicare le risorse indispensabili per garantire uno sviluppo continuo della ricerca scientifica nei vari settori. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Russia, che sono alla avanguardia dello sviluppo nucleare, dedicano continuamente risorse ingenti al fine di poter sempre più progredire in questo settore. Basti pensare che nei soli Stati Uniti più di una trentina di reattori sperimentali sono in funzione o stanno per entrare in funzione, mentre somme ingenti sono dedicate a ricerche nei più svariati campi.

Il Trattato riconosce questa necessità e attribuisce alla Commissione notevoli poteri in questo settore. La Commissione, infatti, riceve il mandato di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di completarle tramite l'esecuzione dei programmi di ricerche e di insegnamento propri alla Comunità. Il Trattato sancisce *l'impegno dei sei Paesi membri a dedicare alla ricerca in comune per i prossimi cinque anni la somma di 215 milioni di dollari.* Le linee direttive del primo programma quinquennale sono indicate in un Annesso del Trattato. Questa somma dovrà essere versata alla Comunità, tramite i contributi annuali di cui si parlerà più giù, e potrà essere spesa sia nel Centro comune di ricerche, sia presso laboratori già esistenti nei vari Paesi.

Questo è, senza dubbio, uno degli aspetti più importanti del Trattato. A ragione gli Stati membri si sono preoccupati di garantire l'avvenire della Comunità attraverso un programma comune di ricerche. Poiché, tuttavia, l'organizzazione comune assicurerà solo una frazione delle ricerche, il Trattato prevede un sistema di *comunicazione* dei programmi nazionali di ricerche alla Commissione. Tale sistema permetterà alla Commissione, *mediante un parere motivato,* di coordinare ed orientare questo settore, indirizzando innanzitutto le ricerche verso i settori insufficientemente studiati, e scoraggiando, in particolare, i doppi impieghi. Nello svolgimento delle sue attività nel settore della ricerca, la Commissione atomica europea è assistita da un Comitato scientifico e tecnico, composto di venti specialisti di alta fama. Il Trattato prevede, inoltre, che la Commissione possa creare *scuole per la formazione di specialisti, un istituto a livello universitario, ed un ufficio per la standardizzazione delle misure nucleari.*

La diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

4. — Il problema della diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche è strettamente connesso allo sviluppo della ricerca. La sua soluzione è altrettanto indispensabile e necessaria per un progresso, su basi sane, della scienza e dell'industria nucleare. Il progresso dell'industria nucleare europea sarà, senza dubbio, più rapido, se le conoscenze acquisite e le tecniche sviluppate nei Paesi membri e nell'ambito dell'organizzazione comune potranno essere generalmente applicate.

Questa esigenza fondamentale è riconosciuta dal Trattato, nel quale sono previste una serie di procedure per raggiungere tale obiettivo. Innanzitutto, le persone fisiche e giuridiche della Comunità avranno diritto, su richiesta indirizzata alla Commissione, di beneficiare di licenze non esclusive sui brevetti, titoli di protezione provvisoria o domande di brevetti di proprietà della Comunità, purché esse siano in grado di sfruttare in maniera effettiva le invenzioni che ne sono oggetto. D'altra parte, la Commissione dovrà concedere sottolicenze sui brevetti, titoli di protezione provvisoria, modelli di utilità, domande di brevetti, allorché essa beneficia di licenze contrattuali che prevedano tale facoltà. In secondo luogo, a richiesta della Commissione e secondo una procedura speciale, gli Stati membri e le loro istanze competenti sono tenuti a concedere o a far concedere alla Comunità licenze non esclusive sui brevetti, titoli di protezione provvisoria o modelli di utilità che coprano invenzioni direttamente legate alla ricerca nucleare, nei limiti in cui la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento di ricerche proprie alla Comunità e indispensabile al funzionamento delle sue installazioni. Infine, se un brevetto, titolo di protezione provvisoria o modello di utilità copre un'invenzione direttamente legata ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità e se, nel Paese in cui l'invenzione è protetta le necessità di tale sviluppo non sono soddisfatte, gli Stati membri e le loro istanze competenti sono tenuti, su richiesta della Commissione, a concedere o a far concedere licenze non esclusive in favore delle persone

fisiche o giuridiche, che ne faranno richiesta alla Commissione. Tale richiesta sarà presa in esame, nei limiti in cui il titolare, invitato a soddisfare egli stesso o per mezzo dei concessionari delle sue licenze alle necessità menzionate, non si sarà conformato a tale invito. Il Trattato prevede, inoltre, uno speciale *Comitato di arbitrato*, che potrà intervenire secondo procedure appropriate. In ogni caso, la concessione di una licenza di ufficio dà diritto ad una piena indennità il cui ammontare sarà convenuto tra il titolare del brevetto e il beneficiario della licenza. Il Trattato prevede, nello stesso capitolo concernente la diffusione delle conoscenze, che la Commissione dovrà organizzare una procedura per mezzo della quale le persone fisiche o giuridiche della Comunità potranno scambiare i risultati provvisori o definitivi delle loro ricerche. Per di più, disposizioni speciali sono previste per quanto riguarda le conoscenze segrete, la loro utilizzazione e la loro protezione.

La protezione sanitaria.

5. — L'utilizzazione dell'energia atomica pone problemi particolari nel settore della protezione delle popolazioni e dei lavoratori contro i rischi risultanti dalle radiazioni ionizzanti. È per questo che il Trattato prevede una speciale procedura per garantire che le più ampie misure di sicurezza siano prese dai Paesi membri e dalle imprese comuni della Comunità in questo settore. Innanzitutto, il Trattato prevede che saranno istituite nella Comunità delle *norme di base*, relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli risultanti dalle radiazioni ionizzanti.

Si intendono per norme di base:

a) le dosi massime ammissibili con una sicurezza sufficiente;

b) le esposizioni e le contaminazioni massime ammissibili;

c) i principî fondamentali di sorveglianza medica dei lavoratori.

Le norme di base saranno elaborate dalla Commissione di Euratom, *entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato*, dopo consultazione con un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici e sanitari degli Stati membri. La Commissione dovrà anche richiedere, sulle norme di base così elaborate, il parere del Comitato economico e sociale. Infine, dopo aver consultato l'Assemblea e aver sentito il parere dei Comitati tecnici, il Consiglio, a maggioranza qualificata, fisserà le norme di base proposte dalla Commissione.

Inoltre, ogni Stato membro dovrà creare *le installazioni necessarie* per effettuare il controllo *permanente* del tasso di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, nonché il controllo del rispetto delle norme di base definite più sopra. La Commissione avrà diritto di *accedere* a tali installazioni di controllo, essa ne potrà verificare il *funzionamento e l'efficacia*. Le informazioni raccolte dalle installazioni di controllo saranno *comunicate* regolarmente dalle Autorità competenti alla Commissione, affinché essa sia tenuta al corrente del tasso di radioattività suscettibile di esercitare un'influenza nociva sulle popolazioni della Comunità.

Infine, ogni Stato membro dovrà fornire alla Commissione i dati generali dei progetti di scarico di effluenti radioattivi, sotto qualsiasi forma, al fine di permettere di determinare se l'esecuzione del progetto possa portare ad una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. La Commissione potrà indirizzare agli Stati membri qualsiasi raccomandazione relativa al tasso di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo. In caso di urgenza, la Commissione potrà emettere una direttiva tramite la quale essa ingiunge allo Stato membro in causa di prendere, nel periodo di tempo da essa determinato, tutte le misure necessarie per evitare un superamento delle norme di base e per assicurare il rispetto delle misure regolamentari esistenti.

Il Trattato prevede che la Commissione creerà nel quadro del bilancio comune delle ricerche nucleari, un *Centro di documentazione e di studio delle questioni di protezione sanitaria*. Il Centro avrà lo scopo, tra l'altro, di raccogliere la documentazione e le informazioni sull'argomento e di aiutare la Commissione a svolgere i suoi compiti.

In definitiva, la responsabilità della protezione sanitaria delle popolazioni spetta a ciascuno Stato membro; ma la Comunità fissa le norme di base cui deve ispirarsi l'azione di ciascun Governo, ne sorveglia l'esecuzione, ne coordina gli sviluppi con quelli degli altri Paesi.

Il coordinamento e l'orientamento degli investimenti.

6. — Il Trattato affida alla Commissione una speciale missione nel campo degli investimenti. Infatti, viene stabilito che la

Commissione, al fine di stimolare l'iniziativa delle persone fisiche e delle imprese e di facilitare uno sviluppo coordinato degli investimenti nel settore nucleare, *pubblica periodicamente programmi di carattere indicativo*, concernenti in particolare gli obiettivi di produzione di energia nucleare e degli investimenti di ogni natura che implica la loro realizzazione.

Le persone e le imprese comprese in una lista di settori industriali elencati in uno speciale allegato al Trattato, dovranno *comunicare* alla Commissione i progetti di investimenti concernenti *nuove installazioni ed eventuali sostituzioni e trasformazioni*, che rispondano ai criteri di natura ed importanza definiti dal Consiglio, su proposta della Commissione. I progetti di investimenti dovranno essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, non più tardi di tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, o tre mesi prima dell'inizio dei lavori, nel caso in cui i lavori saranno realizzati con i mezzi propri dell'impresa. Il Trattato sancisce che la Commissione potrà *discutere* con le imprese interessate tutti gli aspetti dei progetti di investimento ad essa comunicati e trasmettere, eventualmente, il proprio punto di vista allo Stato membro interessato.

Appare chiaro che non si è voluto col Trattato istituire un sistema dirigistico, ma che si è scelto il metodo più duttile che tende al coordinamento degli investimenti mediante un'azione di precisazione e di consiglio. Entro questi limiti la responsabilità degli investimenti (in particolare delle centrali nucleari) spetta agli imprenditori, siano essi i privati o lo Stato. E a questo proposito è da dirsi che il Trattato nulla innova, né poteva innovare, alla legislazione che in ciascuno Stato regola il sistema economico la proprietà dei mezzi di produzione e la proprietà dei combustibili nucleari (ad eccezione delle materie fissili speciali, di cui si dirà più avanti). Tutti questi campi sono riservati alla legislazione nazionale, la quale può liberamente atteggiarsi e mutarsi secondo lo spirito dei tempi e le esigenze politiche dei vari Paesi.

La realizzazione di imprese comuni.

7. — Come si è detto, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato, la maggior parte dei programmi di investimento e di sviluppo atomico si svolgeranno ad opera delle imprese private o pubbliche dei singoli Paesi membri. È stato, tuttavia, previsto che vi saranno impianti che gli Stati membri preferiranno realizzare in comune. Il Trattato dispone procedure speciali per mettere in comune le risorse finanziarie e tecniche degli Stati membri e dividere contemporaneamente i rischi connessi a determinate iniziative di tipo avanzato. Esso stabilisce che le imprese che rivestono un'importanza primordiale per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità potranno essere costituite in imprese comuni secondo una particolare procedura. Innanzitutto, occorrerà che la realizzazione di un progetto di impresa comune sia deciso, con votazione a *maggioranza qualificata*, dal Consiglio.

In particolare, il Consiglio dovrà pronunciarsi su:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il volume e ritmo del finanziamento;

c) la partecipazione eventuale della Comunità al finanziamento dell'impresa comune;

d) la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di una persona fisica o giuridica di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune;

e) l'attribuzione di tutti o parte dei privilegi enumerati in uno speciale allegato al Trattato.

Il Consiglio deciderà *all'unanimità* sugli ultimi tre punti concernenti:

a) la partecipazione finanziaria della Comunità all'impresa comune;

b) la partecipazione eventuale di Stati terzi;

c) l'attribuzione ad essa di privilegi ed immunità di carattere finanziario e fiscale.

Poichè la scelta delle iniziative che daranno luogo ad imprese comuni è riservata alla decisione del Consiglio, il Trattato non contiene alcun impegno specifico sull'uno o l'altro tipo di esse. Studi preliminari sono tuttavia in corso per un eventuale impianto pilota di separazione chimica (estrazione del plutonio e rigenerazione dell'uranio), e per un'officina di arricchimento dell'uranio.

Il sistema di approvvigionamento di minerali e combustibili nucleari.

8. – È ben noto come il mercato dei minerali, materie prime e combustibili nucleari sia caratterizzato da regole speciali. I dati concernenti la stessa produzione di tali materie, e in particolare di quelle fissili, sono, in parte ancora ora dati cosiddetti classificati ed i prezzi non riflettono sempre la legge della

domanda e dell'offerta. Paesi liberali come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ed il Canadà hanno costituito assieme fin dai tempi del recente conflitto mondiale un Ente pubblico internazionale per gli acquisti e le vendite in comune di minerali e materie prime nucleari.

L'approvvigionamento di tali materiali pone particolari problemi di carattere economico e politico, in quanto la garanzia di poterne disporre può costituire un importante elemento per una sicura, rapida ed indipendente politica di sviluppo della produzione dell'energia nucleare. Se si considerano inoltre, le conseguenze connesse alla libera disposizione di materie fissili speciali, quali l'uranio fortemente arricchito ed il plutonio – principali costituenti per preparare armi di distruzione massiccia – il problema assume aspetti ancora più complicati e nello stesso tempo più importanti. È per questo che il Trattato, come si vedrà più innanzi, attribuisce alla Comunità la proprietà dei materiali fissili.

Nel capitolo sugli approvvigionamenti, il trattato prevede una soluzione comunitaria del problema degli approvvigionamenti. Il Trattato, infatti, sancisce che l'approvvigionamento di minerali, materie prime e materie fissili speciali è assicurato secondo il principio dell'*uguale accesso alle risorse*. Tutte le imprese della Comunità devono godere di una situazione di uguaglianza rispetto agli approvvigionamenti di materie prime.

A tale scopo.

a) sono proibite le pratiche che abbiano per oggetto di assicurare a certi utilizzatori una posizione privilegiata;

b) è creata un'Agenzia che fruirà del *diritto di opzione* sui minerali, materie prime e materie fissili speciali, prodotti nei territori degli Stati membri, così come del *diritto esclusivo di concludere contratti concernenti la forniture di minerali, materie prime o materie fissili speciali*, in provenienza dall'interno o dall'esterno della Comunità.

L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il direttore generale aggiunto. La maggioranza del capitale dell'Agenzia apparterrà alla Comunità e agli Stati membri. È previsto che, allorché un produttore esercisce varie fasi della produzione comprese tra l'altro l'estrazione del minerale e la produzione del metallo, esso può offrire il prodotto all'Agenzia, durante la fase di produzione da lui scelta. La medesima regola si applica allorché varie imprese hanno tra di esse legami tecnici, comunicati in tempo utile alla Commissione.

Se l'Agenzia non si vale del suo diritto di opzione su tutta o parte della produzione, il produttore:

a) può con i suoi mezzi o tramite contratti opportuni, trasformare i minerali, materie prime o materie fissili speciali, con la riserva di offrire all'Agenzia il prodotto di tale trasformazione;

b) è autorizzato, con decisione della Commissione, ad esportare fuori della Comunità la produzione disponibile, purché le condizioni praticate non siano più favorevoli a quelle fatte anteriormente all'Agenzia. Tuttavia, l'esportazione di materie fissili speciali non può essere fatta che dall'Agenzia.

La procedura attraverso cui opera l'Agenzia è la seguente. Innanzi tutto, gli utilizzatori eventuali fanno conoscere periodicamente all'Agenzia i loro fabbisogni di materiali nucleari, specificandone le quantità, la natura fisica e chimica, il luogo di provenienza (e cioè dall'interno o dall'esterno della Comunità), gli impieghi, il tempo di consegna e le condizioni di prezzo, che costituiranno le clausole e le condizioni del contratto di fornitura desiderato. Parallelamente, i produttori faranno conoscere all'Agenzia le offerte che sono disposti a presentare, con tutte le specificazioni necessarie per permettere i loro programmi di produzione. L'Agenzia informa gli utilizzatori eventuali dell'offerta, del volume delle domande ricevute e li invita a passare l'ordinativo entro un periodo di tempo determinato. Se l'Agenzia non può dare sodisfazione completa a tutte le domande ricevute, *essa ripartisce le forniture proporzionatamente agli ordinativi corrispondenti a ciascuna delle offerte.*

Le materie fissili speciali e i residui fertili possono essere lasciati al produttore:

a) sia per essere «stockati» con l'autorizzazione dell'Agenzia;

b) sia per essere utilizzati nei limiti dei fabbisogni propri al produttore;

c) sia per essere messi a disposizione, nei limiti dei fabbisogni, di altre imprese situate nella Comunità, unite con il produttore medesimo per l'esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, ma che non abbia per oggetto, né per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, o di creare abusivamente ineguaglianze tra gli utilizzatori della Comunità.

Il Trattato prevede le deroghe seguenti al sistema del monopolio:

1°) al fine di tener conto degli studi e lavori già iniziati, l'approvvigionamento dei reattori che entreranno in funzione sul territorio di uno Stato membro *entro sette anni* dalla data di entrata in vigore del Trattato, *è assicurato per un periodo massimo di dieci anni a partire dalla medesima data con una priorità*, che può essere esercitata sia sulle risorse dei minerali e materie prime provenienti dai territori dello Stato medesimo, sia sulle materie prime o materie fissili speciali che siano oggetto di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore del Trattato. La medesima priorità è accordata, durante il medesimo periodo di dieci anni, per l'approvvigionamento di qualsiasi impianto di separazione isotopica, costituito o meno in impresa comune, che entri in funzione sul territorio di uno Stato membro prima di sette anni a contare dall'entrata in vigore del Trattato;

2°) se la Commissione constata, su richiesta degli utilizzatori interessati, che l'Agenzia degli approvvigionamenti non è in grado di fornire entro un limite di tempo ragionevole tutta o parte della fornitura ordinata, o non lo può fare che a *prezzi abusivi*, gli utilizzatori hanno diritto di concludere direttamente contratti di acquisto per forniture in provenienza dall'esterno della Comunità, purché tali contratti rispondano essenzialmente ai fabbisogni espressi nell'ordinativo. Tale diritto è accordato per un periodo di un anno, rinnovabile in caso di prolungamento della situazione che ha giustificato tale eccezione.

Gli utilizzatori che faranno uso di tale diritto, hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i contratti diretti che intendono concludere. La Commissione può opporsi alla loro conclusione, se essi sono contrari agli obiettivi del Trattato, entro un mese dalla loro comunicazione;

3°) le disposizioni concernenti gli approvvigionamenti non si applicano infine ai cosidetti contratti di lavoro *à façon*.

Il sistema degli approvvigionamenti, sancisce il Trattato, può essere modificato nel caso in cui circostanze impreviste creino uno stato di penuria generale, *con decisione del Consiglio all'unanimità*. Inoltre, dopo sette anni a partire dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio può confermare l'insieme di tali disposizioni alla *maggioranza semplice*. Nel caso in cui non intervenga tale conferma, un nuovo sistema degli approvvigionamenti dovrà essere approvato dal Consiglio all'unanimità.

* * *

Il sistema di approvvigionamento di materiali nucleari, quale è stabilito dal Trattato, offre vantaggiose possibilità ad un Paese come l'Italia che, anche se possiede risorse proprie di minerali uraniferi, non è certo così riccamente dotato come altri Paesi, all'interno e all'esterno della Comunità. È noto che i grandi produttori mondiali di uranio sono il Canadà, il Sud Africa, l'Australia (gli Stati Uniti hanno una fortissima produzione, ma meno che sufficiente per il loro fabbisogno interno). Di fronte a tali Paesi la Comunità si presenterà come un insieme, e riuscirà senza dubbio ad ottenere contratti a lungo termine per la fornitura di minerali o di metalli a favorevoli condizioni.

Per quanto concerne l'uranio arricchito, di cui solo gli Stati Uniti hanno un'eccedenza esportabile, sono note le dichiarazioni più volte fatte dal Governo americano, e recentemente ripetute ai tre Saggi di Euratom, secondo le quali il Governo di Washington è disposto a concedere alla Comunità nel suo insieme forniture più larghe che alla somma dei sei Paesi presi singolarmente. Oltre a questa posizione più favorevole per le contrattazioni esterne, il Trattato stabilisce condizioni di uguaglianza per gli Stati membri e le loro industrie nell'accesso ai minerali e ai combustibili prodotti all'interno della Comunità. Fra i sei Paesi, due sono quelli che dispongono di ricchezze naturali, tali da permettere una corrente di esportazione, il Belgio, grazie alle miniere del Congo Belga e la Francia, grazie alle miniere metropolitane nonché a quelle dell'Africa (in particolare Sahara) e del Madagascar (minerali di torio).

È stato calcolato che il fabbisogno della Comunità di uranio naturale, si aggirerà intorno alle 35 mila tonnellate per il periodo che va fino al 1975. In tale stesso periodo la produzione della Comunità dovrebbe aggirarsi sulle 40 mila tonnellate. È certo che di tale produzione una parte sarà a prezzi superiori a quelli della produzione canadese; ma il Trattato non impone alcuna specifica fonte di approvvigionamento. Gli utilizzatori saranno quindi liberi di chiedere all'Agenzia di acquistare per loro conto in qualsiasi zona del mondo. Il trattato si limita ad assicurare a tutti gli utilizzatori, anche se appartengano a Paesi privi di risorse naturali, un approvvigionamento sicuro e a condizioni di egua-

glianza. È questa forse la prima volta nella storia, salvo i casi di guerra o di gravi crisi, che viene stabilito un sistema di « messa in comune » delle ricchezze minerarie: e ciò per una materia che è attualmente, e sarà ancora per alcuni anni, fuori mercato.

Va anche notato che il Trattato non prende posizione nella controversia circa l'utilizzazione dell'uranio naturale e dell'uranio arricchito per la produzione di elettricità, ma lascia liberi gli utilizzatori di seguire l'una o l'altra strada.

Il controlo di sicurezza.

9. — I problemi di controllo relativi all'impiego dell'energia nucleare non concernono semplicemente il caso della protezione sanitaria. Particolari problemi si pongono anche nel settore cosidetto del *controllo ai fini di sicurezza*. È noto come le cessioni di minerali, materie prime e soprattutto materie fissili speciali (in particolare uranio e plutonio) fatte dagli Stati Uniti sono circondate da controlli severissimi, ai fini di evitare che i materiali nucleari siano destinati a scopi militari. L'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite prevede nel suo statuto egualmente una stretta procedura di controllo ispirata dalla legislazione nucleare di sicurezza degli Stati Uniti.

Il sistema di controllo di sicurezza previsto dal Trattato, tuttavia, è diverso dal sistema americano e dal sistema previsto dallo statuto dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. La Commissione di Euratom non entra nel merito degli impieghi di materiali nucleari ma, secondo gli articoli del Trattato, dovrà verificare che:

a) i minerali, materie prime e materie fissili speciali *non siano destinate ad impieghi diversi da quelli specificati nella dichiarazione fatta dagli utilizzatori;*

b) siano rispettate le disposizioni relative agli approvvigionamenti e sia osservato ogni impegno particolare relativo al controllo, al quale la Comunità abbia sottoscritto tramite un accordo concluso con un Paese terzo o con una organizzazione internazionale.

Come si noterà, nessuna discriminazione è fatta nell'esercizio del controllo di sicurezza secondo la destinazione data ai minerali, materie prime e materie fissili speciali.

Il Trattato sancisce che il controllo di sicurezza non può estendersi alle materie destinate ai fabbisogni della difesa che sono in corso di trasformazione speciale per tali bisogni, o che, dopo tale trasformazione sono, conformemente ad un piano di operazioni, impiantate o «stockate» in uno stabilimento militare. Particolari procedure sono previste per il controllo di impianti speciali. Infatti, secondo i termini del Trattato, è tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali della impresa, chiunque crei o esercisca:

a) installazioni per la produzione, la separazione o utilizzazione di materie prime o materie fissili speciali;

b) impianti per il trattamento di combustibili nucleari irradiati.

La Commissione dovrà approvare i procedimenti che dovranno essere impiegati per il trattamento chimico dei materiali irradiati, nella misura necessaria alla realizzazione del sistema di controllo di sicurezza. La Commissione richiederà, inoltre, la tenuta e la presentazione di registri di operazioni per facilitare la contabilità dei minerali, materie prime e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. La Commissione potrà esigere che sia po to in deposito presso l'Agenzia degli approvvigionamenti, o in altri depositi controllabili dalla Commissione ogni eccedente di materie fissili speciali ricuperate o ottenute come sottoprodotti e che non siano effettivamente impiegati o pronti ad essere impiegati. La Commissione, per l'adempimento del mandato affidatole creerà un Corpo di ispettori, che potranno essere inviati sui territori degli Stati membri. Gli ispettori, per assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni sopra menzionate avranno accesso *in ogni momento*, ad ogni luogo, elemento di informazione e persona che, per la sua professione, si occupi di materiale, attrezzature o impianti sottoposti al controllo previsto dal Trattato. In caso di opposizione all'esecuzione del controllo, la Commissione è obbligata a domandare al Presidente della Corte di Giustizia un mandato, al fine di assicurare obbligatoriamente l'esecuzione del controllo. Il Presidente della Corte di Giustizia decide, ove dal caso, entro tre giorni. In caso di urgenza, la Commissione può emettere essa stessa, sotto forma di decisione, un ordine scritto di procedere al controllo. Il Trattato sancisce infine, che in caso di infrazione da parte delle persone fisiche o giuridiche alle obbligazioni che sono state loro imposte nel settore del controllo di sicurezza, la Commissione potrà pronunciare sanzioni contro di esse. Tali sanzioni sono, secondo l'ordine di gravità:

a) l'avvertimento;

b) il ritiro di vantaggi particolari quali l'assistenza finanziaria o tecnica;

c) l'assoggettamento dell'impresa, per una durata massima di quattro mesi, all'amministrazione di una persona o di un collegio designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato nel cui territorio risiede l'impresa;

d) il ritiro totale o parziale delle materie prime o materie fissili speciali.

Nelle sue modalità e nelle sue regole il sistema di controllo di sicurezza, stabilito dal Trattato, è altrettanto stretto e severo quanto quello richiesto dagli Stati Uniti e dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica. È quindi sperabile che sia il Governo americano, sia l'Agenzia, vorranno delegare il controllo sull'utilizzazione delle forniture da essi fatte agli organi di controllo della Comunità. Nello stesso tempo il Trattato risolve il grave problema di come conciliare il controllo di sicurezza con la libertà che alcuni Stati membri conservano di utilizzare i materiali nucleari anche per la fabbricazione militare.

La Comunità viene tenuta costantemente informata della destinazione, pacifica o militare, data ai materiali. Il suo diritto di controllo si arresta soltanto davanti alla porta degli stabilimenti in cui tali materiali vengono trasformati in armi, ma riprende non appena essi siano demilitarizzati. Viene così impedito che, sotto la specie degli usi militari, qualche Paese possa sottrarre importanti quantitativi al diritto di eguale accesso degli altri utilizzatori della Comunità.

Il regime di proprietà delle materie fissili speciali.

10. — Le materie fissili speciali sono, in virtù del Trattato, proprietà della Comunità. Per l'applicazione del Trattato, si intedono per materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233, qualsiasi prodotto che contenga uno o più isotopi di cui sopra e ogni altra materia fissile che sarà definita così dal Consiglio, con decisione a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

È da notare che il diritto di proprietà della Comunità si estenda a tutte le materie fissili speciali prodotte o importate da uno Stato membro, una sua persona fisica o giuridica, e che siano sottoposte al controllo di sicurezza (tale proprietà cessa, quindi, quando le materie sono utilizzate a fini militari). Il Trattato, tuttavia, specifica che gli Stati membri e le loro persone fisiche e giuridiche hanno sulle materie fissili speciali, che sono regolarmente entrate in loro possesso, il diritto di utilizzo e di consumo più ampio, sotto riserva delle obbligazioni che risultano per essi dalle disposizioni del Trattato, principalmente per quel che riguarda il controllo di sicurezza, il diritto d'opzione riconosciuto all'Agenzia e il sistema di protezione sanitaria.

L'Agenzia degli approvvigionamenti tiene a nome della Comunità un conto speciale detto « conto finanziario delle materie fissili speciali ». In questo conto:

a) è portato al credito della Comunità e al debito dello Stato membro o della persona fisica o giuridica beneficiaria, il valore delle materie fissili speciali lasciate o messe alla disposizione di tale Stato, persona fisica o giuridica;

b) è portato al debito della Comunità e al credito dello Stato membro o sua persona fisica o giuridica prestataria, il valore delle materie fissili speciali prodotte o importate dallo Stato membro. persona fisica o giuridica, e che diviene proprietà della Comunità. Una scrittura analoga è passata nel conto allorchè uno Stato membro, una persona fisica o giuridica restituisce materialmente alla Comunità materie fissili speciali lasciate o messe a disposizione anteriormente da tale Stato, persona fisica o giuridica.

Il Trattato prevede che, nel caso in cui le mutate circostanze lo richiedessero, nuove disposizioni concernenti il regime di proprietà della Comunità potranno essere adottate dal Consiglio con decisione *all'unanimità* su proposta della Commissione e dopo consultazione dell'Assemblea.

Il Mercato comune nucleare.

11. — L'espansione e lo sviluppo razionale di un'industria atomica in Europa richiede, senza dubbio, la creazione di un mercato comune per i materiali ed attrezzature nucleari, speciali facilitazioni per gli investimenti di capitale nell'industria nucleare e una libera circolazione di specialisti.

Lo sviluppo razionale di qualsiasi industria pone tali esigenze. Ciò, tuttavia, è ancora più vero per una industria nascente quale è quella atomica. I vari fattori della produzione debbono cioè potersi muovere liberamente, impiegandosi nel modo più produttivo. Le disposizioni in questo settore dovrebbero essere applicate *prima di quelle analoghe concernenti il mercato comune generale*, che, come è noto, dovrà realizzarsi entro il termine minimo di una dozzina di anni.

L'industria nucleare, infatti, è una industria nascente, nella quale le posizioni acquisite non si sono ancora cristallizzate. A

differenza di altri settori, in cui la soppressione degli ostacoli agli scambi non può essere che progressiva, le restrizioni in questo settore saranno più facilmente abolite tanto più sarà fatto rapidamente. Il Trattato sopprime l'impegno dei Paesi membri tra di essi, entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, ogni diritto doganale all'importazione e all'esportazione o tassa di effetto equivalente, e ogni restrizione quantitativa, sia all'importazione, sia all'esportazione su una serie di prodotti compresi in tre liste allegate al Trattato.

Il Trattato prevede, inoltre, che gli Stati membri stabiliranno una tariffa doganale comune per i prodotti delle tre liste allegate al Trattato che provengono da Paesi terzi. La tariffa comune concernente i prodotti della prima lista sarà fissata al livello della tariffa più bassa applicata il 1° gennaio 1957 in uno degli Stati membri. La tariffa doganale comune dei prodotti compresi nella lista *A*. 2 dovrà essere fissata tramite negoziati tra gli Stati membri, entro tre mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato. La tariffa comune sui prodotti compresi in queste due liste sarà applicata a partire dal primo anno dall'entrata in vigore del Trattato. Infine, il Consiglio con decisione all'unanimità e su proposta della Commissione, può decidere l'applicazione anticipata di una tariffa doganale comune per quei prodotti che figurano nella terza lista allegata al Trattato e per i quali una tale misura possa contribuire allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.

Per quanto riguarda la libera circolazione degli specialisti, il Trattato dispone che gli Stati membri sopprimano ogni restrizione, fondata sulla nazionalità, all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei riguardi dei nazionali di uno degli Stati membri, con riserva delle disposizioni fondamentali di ordine pubblico e di sanità pubblica.

Il Consiglio, dopo aver consultato l'Assemblea, deciderà a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, le eventuali direttive concernenti le modalità di applicazione di tale principio. La Commissione, inoltre, può formulare qualsiasi raccomandazione tendente a facilitare i movimenti dei capitali destinati a finanziare le industrie nucleari, e quelli del settore assicurativo.

Le relazioni esterne.

12. — Per quanto riguarda i rapporti esterni della Comunità, il Trattato sancisce che, nel quadro della sua competenza, la Comunità può impegnarsi tramite conclusioni di accordi o convenzioni, con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale, o persone fisiche o giuridiche di uno Stato terzo. Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio; essi sono conclusi dalla Commissione e approvati a maggioranze qualificata dal medesimo Consiglio dei Ministri. Tuttavia, gli accordi o convenzioni, la cui esecuzione non richiede un intervento del Consiglio e possono essere eseguiti nei limiti del bilancio della Comunità, sono negoziati e conclusi dalla Commissione, che terrà il Consiglio informato sullo svolgimento e la conclusione delle trattative.

D'altra parte, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o una persona fisica o giuridica di uno Stato terzo, allorquando tali accordi o convenzioni possano interessare il campo di applicazione del Trattato Euratom. La Commissione indirizzerà le sue osservazioni allo Stato interessato, entro un mese a partire dalla ricezione della comunicazione, se un progetto di accordo o di convenzione contiene clausole che fanno ostacolo all'applicazione del Trattato. Lo Stato interessato non può concludere l'accordo o la convenzione progettati, che dopo aver tolto le obiezioni della Commissione o essersi conformato alla deliberazione con la quale la Corte di Giustizia – che deciderà d'urgenza su richiesta della medesima Commissione – si pronuncierà sulla compatibilità delle clausole in discussione con le disposizioni del Trattato.

Il Trattato sancisce, inoltre, che gli Stati membri che, prima dell'entrata in vigore del Trattato, hanno concluso accordi con Stati terzi relativi alla cooperazione nel settore dell'energia nucleare, sono tenuti ad iniziare, congiuntamente alla Commissione, i negoziati necessari con tali Stati terzi al fine di far assumere, per quanto possibile, dalla Comunità i diritti e le obbligazioni derivanti da tali accordi.

È da notare, inoltre, che l'Agenzia degli approvvigionamenti della Comunità, operando eventualmente nel quadro di accordi conclusi tra la Comunità e uno Stato terzo o una organizzazione internazionale, riceve, secondi i termini del Trattato, il diritto esclusivo di concludere accordi o convenzioni che hanno per oggetto principale forniture di minerali, materie prime o materie fissili speciali in provenienze dall'esterno della

Comunità. D'altronde, se una convenzione tra uno Stato membro, una persona fisica o giuridica, da una parte, e uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o una persona fisica o giuridica di uno Stato terzo, d'altra parte, comporta accessoriamente delle forniture di prodotti che entrano nel monopolio dell'Agenzia degli approvvigionamenti, il Trattato sancisce la necessità, ma unicamente per quanto concerne la fornitura di tali prodotti, di un accordo preventivo della Commissione.

Infine, nel capitolo della diffusione delle conoscenze, il Trattato sancisce che qualsiasi accordo o contratto che abbia per oggetto uno scambio di conoscenze scientifiche o industriali nel settore nucleare, tra uno Stato membro o una sua persona fisica o giuridica da un lato, e uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale o una persona fisica o giuridica di uno Stato terzo dall'altro, che richieda da una parte o dall'altra la firma di uno Stato nell'esercizio della sua sovranità, dovrà essere concluso dalla Commissione, salvo speciale autorizzazione. La Commissione, inoltre, secondo quanto contenuto nel capitolo concernente lo sviluppo delle ricerche, può affidare per contratto l'esecuzione di certe parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone fisiche o giuridiche, così come a organizzazioni internazionali o a persone fisiche o giuridiche di Stati terzi. Si può, quindi, concludere che i poteri della Comunità nel settore delle relazioni esterne coprono tutti i settori in cui deve esplicarsi l'attività della Comunità ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi. Si noterà, tuttavia, che le trattative commerciali per l'acquisto e vendita di reattori e di altri apparecchi interessanti l'industria nucleare, resteranno di esclusivo dominio dei Paesi partecipanti (con la riserva, come si è detto, dell'accordo della Commissione per quanto concerne l'acquisto o la vendita di combustibili nucleari).

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, FINANZIARIE E GENERALI.

13. — Per quanto riguarda le Istituzioni della Comunità europea dell'energia atomica, due di esse (l'Assemblea e la Corte di Giustizia) sono comuni alla Comunità economica europea; le altre due, il Consiglio e la Commissione, pur essendo fisicamente distinte dagli analoghi organi della C. E. E., hanno poteri e funzioni che corrispondono esattamente.

Si rinvia quindi a quanto detto più sopra, facendo soltanto notare che la Commissione atomica europea è composta di soli cinque membri, essendo previsto che non vi sarà alcun membro di nazionalità lussemburghese.

Analoghe a quelle della C. E. E. sono anche le disposizioni finanziarie. Tuttavia l'Euratom avrà due bilanci: il primo per le spese di esercizio; il secondo per le spese di ricerca e di investimento.

L'Italia contribuirà al 28 per cento delle spese del primo bilancio, con una percentuale uguale a quella della Germania e della Francia; per il 23 per cento alle spese di ricerca e di investimento (di fronte ad un contributo del 30 per cento della Germania e della Francia).

Le spese del secondo bilancio sono di gran lunga le maggiori: per quanto riguarda le ricerche, esse sono già indicate nel Trattato per i primi cinque anni dall'entrata in vigore in un somma di 215 milioni di unità di conto U. E. P., di cui l'Italia verserà appunto il 23 per cento. Il programma coperto da queste spese è illustrato nell'Annesso V, e prevede circa 40 milioni per i laboratori del Centro comune di ricerche, oltre 90 milioni per costruzioni di reattori sperimentali, e una cinquantina di milioni per ricerche da affidare ai laboratori nazionali.

È quindi prevedibile che una parte notevole del contributo italiano rientrerà in Italia, sia per finanziare laboratori comuni che vengano installati nel nostro Paese, sia per contratti di ricerca affidati ai nostri Istituti.

Nelle disposizioni generali del Trattato, che sono in gran parte analoghe a quelle del Trattato del Mercato comune, si rileverà che l'ambito di applicazione del Trattato si estende a tutti indistintamente i territori di oltremare dipendenti dagli Stati membri. Sotto l'aspetto nucleare, quindi, i territori extra-europei fanno parte integrante della Comunità.

Anche il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ha durata illimitata.

III.

CONVENZIONE RELATIVA ALLE ISTITUZIONI COMUNI ALLE COMUNITÀ EUROPEE

Con la presente legge di ratifica il Parlamento è richiesto di approvare, oltre ai due Trattati di cui fin qui si è discusso, anche un terzo Atto internazionale, sottoscritto a Roma lo stesso giorno, e intitolato: Convenzione rela-

tiva alle Istituzioni comuni alle Comunità europee.

La Convenzione è stata stipulata per due motivi: il primo nasce dalla necessità, puramente formale, di unificare alcune delle Istituzioni delle due Comunità. Tanto nel Trattato sul Mercato comune, quanto in quello sull'Euratom, sono previste un'Assemblea e una Corte di giustizia, e in ambedue è prevista la costituzione di un Comitato consultivo economico e sociale. La Convenzione stabilisce che, quando ambedue i Trattati entreranno in vigore, vi sarà un'unica Assemblea, una unica Corte di Giustizia e un unico Comitato economico e sociale.

In una vasta zona dell'opinione parlamentare e dell'opinione pubblica si è levata la richiesta, durante i negoziati di Bruxelles, perché nuove istituzioni europee non venissero aggiunte a quelle già esistenti, ed in particolare a quelle che presiedono alla Comunità del carbone e dell'acciaio, che raggruppa gli stessi Paesi membri. È stato chiesto cioè che non si addivenisse alla istituzione di un'altra Assemblea comune ai sei Paesi nè di un'altra Corte di Giustizia.

I sei Governi non sono rimasti insensibili a tale giustificata richiesta e hanno pertanto stipulato nella Convenzione che qui si esamina che non appena l'Assemblea e la Corte di Giustizia, istituite dai due nuovi Trattati, entreranno in funzione, cesseranno di esistere l'Assemblea e la Corte di Giustizia della C. E. C. A. Le funzioni che il Trattato sulla Comunità europea del carbone e acciaio attribuisce a tale istituto vengono trasferite alle nuove istituzioni.

È stato questo uno dei motivi per l'aumento del numero dei deputati dell'Assemblea, che erano 78 nella C. E. C. A., e che diventano 142 nella nuova Assemblea delle tre Comunità europee. Immutato rimane invece il numero dei giudici della Corte di Giustizia unica, ma è previsto che il Consiglio possa decidere all'unanimità di aumentarlo se ciò apparirà necessario.

La Convenzione sulle istituzioni comuni costituisce quindi anche modifica del Trattato C. E. C. A., nei limiti suesposti.

Nessun mutamento viene invece apportato agli altri due organismi della Comunità carbone e acciaio, e cioè al Consiglio e alla Alta Autorità.

CONCLUSIONI

Come è stato autorevolmente detto, i Trattati istituenti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, firmati in Campidoglio il 25 marzo 1957, segnano una data capitale nella storia dell'Europa.

Da molti decenni i più illuminati spiriti europei hanno indicato alle genti del vecchio continente la strada della unificazione come la sola che può dare fondamenta sicure alla prosperità e ristabilire la potenza e il prestigio in un'era in cui, per il progresso delle tecniche industriali e per lo sviluppo degli armamenti, potenza e prestigio non possono avere altra dimensione che quella continentale.

Dilaniata da due immani conflitti intestini nello spazio di un quarto di secolo, l'Europa ha perso quella posizione di primato mondiale, che aveva sempre mantenuta dagli albori della storia. Avvenimenti recenti, e che sono freschi alla memoria di tutti, hanno ribadito la certezza che nessuna delle Nazioni europee, presa da sé sola, può dirigere in modo autonomo il proprio destino e far fronte alla sfida lanciata dalla profonda trasformazione dell'equilibrio mondiale che è propria della nostra epoca.

Finito il secondo conflitto mondiale, l'esigenza dell'unità europea ha ispirato l'opera e guidato l'azione di alcuni dei nostri maggiori statisti, come Alcide De Gasperi e Carlo Sforza. Era probabilmente chiaro alla loro mente che una rivoluzione della complessità di quella che deve sostituire alle storiche partizioni dell'Europa un insieme unitario non era cosa possibile da farsi in un giorno, né con espedienti miracolistici. Il loro insegnamento era tuttavia che si dovesse procedere sempre, approfittando di ogni occasione favorevole, mantenendo la volontà e gli intenti ben fissi alla meta finale.

I due Trattati di Roma costituiscono un lungo passo, e forse decisivo, verso l'unificazione dell Europa. La politica segue l'economia, come un tempo la bandiera il commercio. Quando, al termine di un periodo che può sembrare alquanto lungo, ma che è assai breve nei confronti della storia multisecolare d'Europa, le barriere economiche che dividono il cuore industriale del continente europeo saranno state completamente abbattute; quando gli organi comuni avranno dietro di sé anni di esperienza e di lavoro concorde, i cittadini delle varie regioni di Europa si sentiranno cittadini di una Patria più vasta e stretti da vincoli di solidarietà che diventerà impossibile spezzare.

Come tappa su questa direzione di marcia i Trattati non sono certo perfetti, ma portano in sé i termini del loro perfezionamento. Le loro Disposizioni generali indicano alcune

procedure per la revisione o il completamento dei Trattati; esse indicano anche i metodi con cui altri Stati europei – ciò che è nei voti degli iniziatori di questa grande opera – potranno entrare a far parte delle Comunità che vengono fondate, o associarvisi secondo formule particolari. Alcuni dei metodi tecnici previsti dai Trattati per l'integrazione economica potranno essere modificati qualora l'esperienza vissuta dimostri la loro insufficienza ai fini proposti. Infine, è previsto che Stati membri possano mettersi d'accordo per dotare la Comunità di risorse finanziarie autonome e dirette: ciò che potrà, nel prosieguo dei tempi, costituire un ulteriore passo avanti verso una più stretta unione.

Né è esclusa la possibilità, ma anzi è esplicitamente prevista, che in un giorno non troppo lontano, l'Assemblea dei Rappresentanti dei popoli europei venga eletta a suffragio universale e diretto, ed assuma così la sovranità dell'Europa.

Al di là quindi di quelle che possono essere le umane imperfezioni dei due Trattati, frutto dell'inevitabile compromesso tra un modo di vita tradizionale e lo spirito nuovo che si va affermando, è su questa apertura verso l'avvenire che l'attenzione deve portarsi.

In questa visione di un fine ultimo da raggiungere, le gradualità dei tempi di marcia e dei successivi sviluppi, lo stesso aver affidato alcuni ampliamenti della sfera di azione delle Comunità alle elaborazioni che verranno imposte dall'esperienza, sono non solo comprensibili ma indispensabili.

È evidente che i trattati sono una formula giuridica e istituzionale, nel cui quadro dovrà agire la volontà politica dei Governi e l'operosità dei cittadini. Non tutto sarà facile, sia nelle relazioni tra i vari Paesi, che fra di essi e gli Organi comuni; né tutto sarà esente da difficoltà per i produttori all'interno di ciascun mercato nazionale.

Si può tuttavia nutrire la più sicura fiducia che lo stesso spirito europeo di collaborazione e di solidarietà, che ha guidato i Governi nel lungo negoziato che ha portato alla stesura dei Trattati, continuerà ad ispirarli nella messa in esecuzione di essi. È ormai divenuto patrimonio comune il concetto che il bene del vicino è il proprio bene: e che cio è tanto più vero quando si instaura un sistema di più intima solidarietà. E per quanto riguarda le difficoltà cui i singoli possono venire sottoposti, non devono venire dimenticati né gli enormi vantaggi che a tutti vengono assicurati in quanto consumatori, né quelli che riserva ai produttori che sapranno rispondere alle mutate condizioni economiche l'apertura di un mercato di 160 milioni di abitanti.

Le prove di vitalità date dal nostro Paese dopo il secondo conflitto mondiale sono sicura garanzia che il nostro popolo saprà essere all'altezza della grande sfida che la Storia propone a lui come agli altri popoli europei e che non può rimanere senza risposta, a pena di rapida e inevitabile decadenza.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:

a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;

b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;

c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1.

ART. 3.

I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, nonché dalla sezione 1ª della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, sono eletti dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.

ART. 4.

Il Governo è autorizzato, per la durata del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dall'articolo 11 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

b) per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e

226 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;

c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione della Unione doganale prevista dal capitolo I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunità;

d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le deroghe previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.

ART. 5.

All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58 sarà fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

TRATTATO CHE ISTITUISCE
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

SOMMARIO

PREAMBOLO

PARTE PRIMA. — PRINCIPI.

PARTE SECONDA. — FONDAMENTI DELLA COMUNITÀ

TITOLO I. — LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.

CAPO I. — *Unione doganale.*

Sezione prima. — Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri.

Sezione seconda. — Fissazione della tariffa doganale comune.

CAPO II. — *Abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri.*

TITOLO II. — AGRICOLTURA.

TITOLO III. — LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI.

CAPO I. — *I lavoratori.*

CAPO II. — *Il diritto di stabilimento.*

CAPO III. — *I servizi.*

CAPO IV. — *I capitali.*

TITOLO IV. — TRASPORTI.

PARTE TERZA. — POLITICA DELLA COMUNITÀ

TITOLO I. — NORME COMUNI.

CAPO I. — *Regole di concorrenza.*

Sezione prima. — Regole applicabili alle imprese.

Sezione seconda. — Pratiche di dumping.

Sezione terza. — Aiuti concessi dagli Stati.

CAPO II. — *Disposizioni fiscali.*

CAPO III. — *Ravvicinamento delle legislazioni.*

TITOLO II. — POLITICA ECONOMICA.

CAPO I. — *Politica di congiuntura.*

CAPO II. — *Bilancia dei pagamenti.*

CAPO III. — *Politica commerciale.*

TITOLO III. — POLITICA SOCIALE.

CAPO I. — *Disposizioni sociali.*

CAPO II. — *Il Fondo sociale europeo.*

TITOLO IV. — LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI.

PARTE QUARTA. — ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE.

PARTE QUINTA. — ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

TITOLO I. — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI.

CAPO I. — *Istituzioni.*

Sezione prima. — L'Assemblea.

Sezione seconda. — Il Consiglio.

Sezione terza. — La Commissione.

Sezione quarta. — La Corte di Giustizia.

CAPO II. — *Disposizioni comuni a più istituzioni.*

CAPO III. — *Il Comitato economico e sociale.*

TITOLO II. — DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

PARTE SESTA. — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

TRATTATO
CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Determinati a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei,

Decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,

Assegnando ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

Riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

Solleciti di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,

Desiderosi di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

Nell'intento di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principî dello Statuto delle Nazioni Unite,

Risoluti a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,

Hanno deciso di creare una Comunità Economica Europea e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S. E. PAUL-HENRI SPAAK, *Ministro degli Affari Esteri;*

S. E. Barone J. CH. SNOY et D'OPPUERS, *Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. KONRAD ADENAUER, *Cancelliere federale;*

S. E. WALTER HALLSTEIN, *Segretario di Stato agli Affari Esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. CHRISTIAN PINEAU, *Ministro degli Affari Esteri;*

S. E. MAURICE FAURE, *Segretario di Stato agli Affari Esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. ANTONIO SEGNI, *Presidente del Consiglio dei Ministri;*

S. E. GAETANO MARTINO, *Ministro degli Affari Esteri;*

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. JOSEPH BECH, *Presidente del Governo, Ministro degli Affari Esteri;*

S. E. LAMBERT SCHAUS, *Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. JOSEPH LUNS, *Ministro degli Affari Esteri;*

S. E. J. LINTHORST-HOMAN, *Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa:*

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

PARTE PRIMA

PRINCIPI

ARTICOLO 1.

Con il presente Trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro una Comunità Economica Europea.

ARTICOLO 2.

La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.

ARTICOLO 3.

Ai fini enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunità importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:

a) l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente,

b) l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi,

c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali,

d) l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura,

e) l'instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti,

f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune,

g) l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti,

h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune,

i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita,

j) l'istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare l'espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse,

k) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 4.

1. — L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da
— una Assemblea;
— un Consiglio;
— una Commissione;
— una Corte di Giustizia.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.

2. — Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.

ARTICOLO 5.

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato.

ARTICOLO 6.

1. — Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le istituzioni della Comunità, coordinano le rispettive politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato.

2. — Le istituzioni della Comunità vigilano a che non sia compromessa la stabilità finanziaria interna ed esterna degli Stati membri.

ARTICOLO 7.

Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.

ARTICOLO 8.

1. — Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni.

Il periodo transitorio è diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata può essere modificata alle condizioni previste qui di seguito.

2. — Per ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme.

3. — Il passaggio dalla prima alla seconda tappa è condizionato alla constatazione che l'essenziale degli obiettivi, specificatamente fissati dal presente Trattato per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e procedure previste dal Trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti.

Tale constatazione è effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che delibera all'unanimità sulla relazione della Commissione. Tuttavia, l'unanimità non può essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere il mancato adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un anno.

Alla fine del quinto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio alle stesse condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un altro anno.

Alla fine del sesto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione.

4. — Nel termine di un mese a decorrere da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza, ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la cui decisione è vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunità. Detto organo arbitrale è composto di tre membri designati dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di Giustizia entro un nuovo termine di un mese.

L'organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente.

Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di cui all'ultimo comma del paragrafo 3.

5. — La seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtù di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

6. — Le disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di prolungare il periodo transitorio al di là di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato.

7. — Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal presente Trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune.

PARTE SECONDA

FONDAMENTI DELLA COMUNITÀ

TITOLO I. — LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 9.

1. — La Comunità è fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

2. — Le disposizioni del capo I, sezione prima, e del capo II del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri, e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

ARTICOLO 10.

1. — Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente imponibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

2. — La Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, avendo riguardo alla necessità di attenuare, quanto più è possibile, le formalità imposte al commercio.

Entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Commissione determina le disposizioni applicabili, nel traffico tra Stati membri, alle merci originarie da un altro Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

Nello stabilire tali disposizioni, la Commissione prende in considerazione le norme previste per l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunità e per la progressiva applicazione della tariffa doganale comune.

ARTICOLO 11.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a consentire ai governi l'esecuzione, nei termini stabiliti, degli obblighi loro incombenti in materia di dazi doganali in virtù del presente Trattato.

CAPO I. — UNIONE DOGANALE.

SEZIONE PRIMA. — *Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri.*

ARTICOLO 12.

Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci.

ARTICOLO 13.

1. — I dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente aboliti ad opera di questi, durante il periodo transitorio, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15.

2. — Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente abolite ad opera di questi, durante il periodo transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione. Essa s'ispira alle norme previste dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del citato paragrafo 2.

ARTICOLO 14.

1. — Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni è costituito dal dazio applicato al 1° gennaio 1957.

2. — Il ritmo delle riduzioni è determinato come segue:

a) durante la prima tappa, si opera la prima riduzione un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato; la seconda diciotto mesi dopo; la terza alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato;

b) durante la seconda tappa, si opera una riduzione di diciotto mesi dopo l'inizio di tale tappa; una seconda riduzione a diciotto mesi dalla precedente; si opera una terza riduzione un anno dopo;

c) le riduzioni ancora da realizzare sono applicate durante la terza tappa; il ritmo di tali riduzioni è determinato, mediante direttive, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. — Al momento della prima riduzione, gli Stati membri mettono in vigore tra loro, sui singoli prodotti, un dazio uguale al dazio di base diminuito del 10 per cento.

Ad ogni ulteriore riduzione, ogni Stato membro deve abbassare l'insieme dei suoi dazi in modo che il gettito totale dei dazi doganali, qual è definito dal paragrafo 4, sia diminuito del 10 per cento, restando inteso che la riduzione per ogni prodotto deve essere almeno pari al 5 per cento del dazio di base.

Tuttavia, per i prodotti sui quali gravi un dazio ancora superiore al 30 per cento, ogni riduzione deve essere almeno pari al 10 per cento del dazio di base.

4. — Per ogni Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui al paragrafo 3 precedente si calcola moltiplicando i dazi di base per il valore delle importazioni effettuate in provenienza dagli altri Stati membri durante l'anno 1956.

5. — I problemi particolari sollevati dall'applicazione dei paragrafi precedenti sono regolati mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

6. — Gli Stati membri rendono conto alla Commissione delle modalità seguite nell'applicazione delle norme summenzionate per la riduzione dei dazi. Essi procurano di ottenere che la riduzione applicata ai dazi per i singoli prodotti raggiunga:

— almeno il 25 per cento del dazio di base, al termine della prima tappa,

— almeno il 50 per cento del dazio di base, al termine della seconda tappa.

La Commissione rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio, possa essere compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 13 e delle percentuali fissate dal presente paragrafo.

7. — Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 15.

1. — A prescindere delle disposizioni dell'articolo 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione.

2. — Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto all'articolo 14, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.

ARTICOLO 16.

Gli Stati membri aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

ARTICOLO 17.

1. — Le disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. Tuttavia, questi dazi non sono presi in considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali né per quello dell'abbassamento dell'insieme dei dazi, di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4.

Tali dazi sono abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il dieci per cento dei dazi di base. Gli Stati membri possono ridurli secondo un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 14.

2. — Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, i loro dazi doganali di carattere fiscale.

3. — Gli Stati membri conservano la facoltà di sostituire tali dazi con una imposta interna conformemente alle disposizioni dell'articolo 95.

4. — Quando la Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficoltà, essa autorizza lo Stato in questione a mantenere tale dazio, semprechè lo Stato lo abolisca al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Trattato. L'autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato.

SEZIONE SECONDA. — *Fissazione della tariffa doganale comune.*

ARTICOLO 18.

Gli Stati membri si dichiarano disposti a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli intralci agli scambi, mediante la conclusione di accordi intesi, su di una base di reciprocità e di mutuo vantaggio, a ridurre i dazi doganali al disotto del livello generale che sarebbe consentito agli Stati stessi dall'istituzione di una unione doganale tra loro.

ARTICOLO 19.

1. — Alle condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunità.

2. — I dazi considerati per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1° gennaio 1957.

Tuttavia, per quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad esclusione della riduzione temporanea del 10 per cento. Inoltre, per le voci ove tale tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest'ultimo al dazio applicato testè definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10 per cento. Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato così definito di oltre il 10 per cento, per il calcolo della media aritmetica viene considerato quest'ultimo, maggiorato del 10 per cento.

Per quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco *A*, i dazi ivi contemplati sono sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica.

3. — I dazi della tariffa doganale comune non possono essere superiori al

a) 3 per cento per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco *B*,

b) 10 per cento per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco *C*,

c) 15 per cento per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco *D*,

d) 25 per cento per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco *E;*

quando per tali prodotti la tariffa dei paesi del Benelux stabilisca un dazio non superiore al 3 per cento, tale dazio è portato al 12 per cento per il calcolo della media aritmetica.

4. — L'elenco *F* stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati.

5. — Gli elenchi delle posizioni tariffarie di cui al presente articolo e all'articolo 20 costituiscono l'oggetto dell'Allegato I del presente Trattato.

ARTICOLO 20.

I dazi applicabili sui prodotti dell'elenco *G* sono stabiliti mediante negoziati fra gli Stati membri. Ogni Stato membro può aggiungere altri prodotti a tale elenco nel limite del 2 per cento del valore totale delle sue importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'anno 1956.

La Commissione prende ogni opportuna iniziativa perché tali negoziati vengano intrapresi prima della fine del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato e conclusi non oltre la fine della prima tappa.

Qualora, per determinati prodotti, non fosse raggiunto un accordo nei termini suddetti, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità fino al termine della seconda tappa ed in seguito a maggioranza qualificata, stabilisce i dazi della tariffa doganale comune.

ARTICOLO 21.

1. — Le difficoltà tecniche che potrebbero presentarsi nell'applicazione degli articoli 19 e 20 sono regolate, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. — Entro la fine della prima tappa, o al più tardi al momento di fissare i dazi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide i ritocchi che l'armonia interna della tariffa doganale comune richiede in seguito all'applicazione delle norme di cui agli articoli 19 e 20, avendo particolare riguardo al grado di lavorazione delle varie merci cui la tariffa stessa va applicata.

ARTICOLO 22.

La Commissione, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, determina in quale misura i dazi doganali di carattere fiscale, contemplati dall'articolo 17, paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione per il calcolo della media aritmetica prevista dall'articolo 19, paragrafo 1. La Commissione tiene conto dell'aspetto protettivo che tali dazi possono avere.

Non più tardi di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro può domandare, per il prodotto di cui trattasi, l'applicazione della procedura contemplata dall'articolo 20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite previsto dall'articolo stesso.

ARTICOLO 23.

1. — Ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi secondo le modalità seguenti:

a) per le posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1° gennaio 1957 non si discostano di oltre il 15 per cento in più o in meno dei dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato;

b) negli altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30 per cento lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1° gennaio 1957 e quello della tariffa doganale comune;

c) tale scarto è nuovamente ridotto del 30 per cento alla fine della seconda tappa;

d) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro applica, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del presente paragrafo.

2. — Lo Stato membro che ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, è dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di validità di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo precedente.

3. — La tariffa doganale comune è integralmente applicata al più tardi allo spirare del periodo transitorio.

ARTICOLO 24.

Per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 23.

ARTICOLO 25.

1. — Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi *B*, *C* e *D* non è sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro, e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio a favore dello Stato membro interessato.

Tali contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

2. — Per quanto riguarda i prodotti dell'elenco *E* come pure quelli dell'elenco *G* i cui tassi saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 20, terzo comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

3. — Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'Allegato II del presente Trattato, la Commissione può autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero può concedere a suo favore contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, sempreché non abbiano a risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.

4. — La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 26.

La Commissione può autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari difficoltà, a differire l'abbassamento o l'aumento da effettuare in virtù dell'articolo 23, per i dazi di talune posizioni della sua tariffa.

L'autorizzazione non potrà essere accordata che per un periodo limitato, e soltanto per un insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo Stato in questione più del 5 per cento del valore delle importazioni dallo stesso effettuate in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici.

ARTICOLO 27.

Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale. La Commissione rivolge agli Stati membri a tal fine tutte le raccomandazioni del caso,

ARTICOLO 28.

Qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è decisa dal Consiglio che delibera all'unanimità. Tuttavia, dopo la fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere modificazioni o sospensioni non superiori al 20 per cento del tasso di ogni dazio, per un periodo massimo di sei mesi. Tali modificazioni non possono essere prorogate alle stesse condizioni che per un secondo periodo di sei mesi.

ARTICOLO 29.

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi della presente sezione, la Commissione s'ispira:

a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,

b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,

c) alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semi-prodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,

d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità.

CAPO II. — ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI.

ARTICOLO 30.

Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonchè qualsiasi misura di effetto equivalente.

ARTICOLO 31.

Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.

Tuttavia, tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi così notificati sono consolidati fra gli Stati membri.

ARTICOLO 32.

Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Tali contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalità qui di seguito definite.

ARTICOLO 33.

1. — Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ciascuno degli Stati membri trasforma i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri.

Alla stessa data, gli Stati membri aumentano l'insieme dei contingenti globali così determinati in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il 20 per cento del loro valore totale. Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i singoli prodotti è aumentato annualmente del 10 per cento almeno.

Ogni anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni, rispetto all'anno precedente.

Si opera il quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato; il quinto un anno dopo l'inizio della seconda tappa.

2. — Quando, per un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 3 per cento della produzione nazionale dello Stato in questione, un contingente pari al 3 per cento almeno di tale produzione sarà stabilito al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. Il contingente è portato al 4 per cento dopo il secondo anno, al 5 per cento dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15 per cento almeno.

Qualora non esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni, determina un contingente adeguato.

3. — Alla fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20 per cento della produzione nazionale.

4. — Quando la Commissione constati con una decisione che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto, tale contingente globale non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato membro abolisce il contingentamento di tale prodotto.

5. — Per i contingenti che rappresentino più del 20 per cento della produzione nazionale del prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può abbassare la percentuale minima del 10 per cento prescritta dal paragrafo 1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo di un accrescimento annuale del 20 per cento del valore complessivo dei contingenti globali.

6. — Gli Stati membri che siano andati oltre quanto era loro obbligo nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica in data 14 gennaio 1955, sono autorizzati a considerare l'ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell'aumento complessivo annuo del 20 per cento previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo è sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione.

7. — Mediante direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo di abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.

8. — Qualora la Commissione constati che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente di assicurare il carattere graduale dell'eliminazione di cui all'articolo 32, secondo comma, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procedere all'aumento delle percentuali stabilite.

ARTICOLO 34.

1. — Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

2. — Gli Stati membri aboliscono, al più tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 35.

Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati interessati.

ARTICOLO 36.

Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 incluso lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

ARTICOLO 37.

1. — Gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro *de jure* o *de facto*, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. — Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principî enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. — Il ritmo delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 incluso.

Qualora un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in più Stati membri a un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione può autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui essa determina le condizioni e modalità, fino a quando non sia stato realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1.

4. — Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio e la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie.

5. — D'altra parte, gli obblighi degli Stati membri sussistono solo in quanto compatibili con gli accordi internazionali esistenti.

6. — La Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo.

TITOLO II. — AGRICOLTURA

ARTICOLO 38.

1. — Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. — Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 incluso, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. — I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato II del presente Trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco.

4. — Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri.

ARTICOLO 39.

1. — Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure l'impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera,

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,

c) stabilizzare i mercati,

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. — Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,

b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,

c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

ARTICOLO 40.

1. — Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al più tardi alla fine di tale periodo.

2. — Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39, sarà creata una organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a) regole comuni in materia di concorrenza,

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,

c) una Organizzazione europea del mercato.

3. — L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazione dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludersi qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

4. — Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli d'orientamento e di garanzia.

ARTICOLO 41.

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune;

b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

ARTICOLO 42.

Le disposizioni del capo relativo alle regole della concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

ARTICOLO 43.

1. — Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il Trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.

2. — La Commissione, avuto riguardo ai lavori della Conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattatod, elle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme d'organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

Su proposta della Commissione, previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce regolamento o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.

3. — L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 2, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:

a) quando l'organizzazione comune offre agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di una organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi, garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. — Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.

ARTICOLO 44.

1. — Nel corso del periodo transitorio, semprechè la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39, ciascuno Stato membro ha facoltà di applicare per determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei con-

tingentamenti, in misura che non ostacoli l'espandersi del volume degli scambi previsti dall'articolo 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere

— temporaneamente sospese o ridotte,

— ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati ad esclusione dei dazi doganali.

2. — I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, nè ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri.

3. — Non appena entrato in vigore il presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi.

Tali criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che applica il prezzo minimo, la situazione delle diverse imprese in riguardo a questi costi medi, e parimenti la necessità di promuovere il graduale miglioramento dello sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni necessari all'interno del mercato comune.

La Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e renderlo più celere nonchè per ravvicinare progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune.

Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimità dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato.

4. — Fino a quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno essere fissati dagli Stati membri, a condizione d'informarne preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le proprie osservazioni.

Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può rettificare le decisioni prese quando non siano conformi ai criteri così definiti.

5. — A decorrere dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti.

6. — Alla fine del periodo transitorio, si procede a un rilevamento dei prezzi minimi ancora esistenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.

ARTICOLO 45.

1. — In attesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri

— disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione, e

— bisogni d'importazione,

lo sviluppo degli scambi è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra gli Stati membri e i paesi esportatori.

Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente ad eliminare qualsiasi discriminazione nell'applicazione di tali disposizioni ai differenti produttori della Comunità.

La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocità.

2. — Per quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente Trattato, e prevedono un incremento di tale volume nei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali.

Per quanto riguarda i prezzi, tali accordi o contratti consentono ai produttori di esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore.

Tale ravvicinamento deve avvenire nel modo più regolare possibile e dev'essere completato al più tardi alla fine del periodo transitorio.

I prezzi sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per la applicazione dei due precedenti commi.

In caso di prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, mentre gli obblighi relativi all'accrescimento dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al passaggio alla seconda tappa.

Gli Stati membri fanno appello a tutte le possibilità loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d'importazione, allo scopo d'assicurare la conclusione e l'esecuzione degli accordi o contratti in questione.

3. — Nella misura in cui gli Stati membri necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a essere esportati all'esterno della Comunità in concorrenza con i produttori di paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle importazioni di materie prime all'uopo effettuate in provenienza da paesi terzi. Tuttavia tale disposizione non è applicabile se il Consiglio decide all'unanimità di concedere i versamenti necessari a compensare il margine di prezzo pagato in più per importazioni effettuate a tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.

ARTICOLO 46.

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da una organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussiste l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta, una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

ARTICOLO 47.

Per quanto attiene alle funzioni che il Comitato economico e sociale deve svolgere in applicazione del presente titolo, la sezione dell'agricoltura è incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198.

TITOLO III. — LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO I. — I LAVORATORI.

ARTICOLO 48.

1. — La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.

2. — Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. — Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. — Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 49.

Fin dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo precedente, in particolare

a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,

b) eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,

c) abolendo, in base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per lavoratori nazionali,

d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

ARTICOLO 50.

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

ARTICOLO 51.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

CAPO II. — IL DIRITTO DI STABILIMENTO.

ARTICOLO 52.

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonchè la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

ARTICOLO 53.

Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate dal presente Trattato.

ARTICOLO 54.

1. — Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento esistenti all'interno della Comunità. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di attività, le condizioni generali per l'attuazione della libertà di stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione.

2. — Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa della attuazione della libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera, mediante direttive, all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. — Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi;

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate;

c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento;

d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi;

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, semprechè non siano lesi i principî stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2;

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime;

g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società, ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci, come dei terzi;

h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

ARTICOLO 55.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

ARTICOLO 56.

1. — Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. — Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.

ARTICOLO 57.

1. — Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli.

2. — In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni legislative e per le misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria, come pure i requisiti richiesti nei singoli Stati membri per l'esercizio delle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, è necessaria l'unanimità. Negli altri casi, il Consiglio delibera all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. — Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

ARTICOLO 58.

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

CAPO III. — I SERVIZI.

ARTICOLO 59.

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.

ARTICOLO 60.

Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

a) attività di carattere industriale,

b) attività di carattere commerciale,

c) attività artigiane,

d) le attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

ARTICOLO 61.

1. — La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.

2. — La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale, deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.

ARTICOLO 62.

Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 63.

1. — Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e dopo consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunità per la libera prestazione dei servizi. La Commissione sottopone la sua proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione.

2. — Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione, e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, stabilisce direttive, deliberando all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. — Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorità, i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

ARTICOLO 64.

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

ARTICOLO 65.

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 59, primo comma.

ARTICOLO 66.

Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

CAPO IV. — I CAPITALI.

ARTICOLO 67.

1. — Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.

2. — I pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono liberati da qualsiasi restrizione al più tardi entro la fine della prima tappa.

ARTICOLO 68.

1. — Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalità possibile, nelle materie contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in cui queste sono ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

2. — Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità alle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa al mercato dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio.

3. — I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 22 del Protocollo dello Statuto della Banca europea per gli Investimenti.

ARTICOLO 69.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il Comitato monetario di cui all'articolo 105, stabilisce, all'unanimità nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'articolo 67.

ARTICOLO 70.

1. — Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo, il Consiglio stabilisce all'unanimità delle direttive, procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione.

2. — Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunità, così come previste dall'articolo 67, allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo Stato può, dopo consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eliminare tali difficoltà.

Se il Consiglio constata che tali misure restringono la libertà dei movimenti dei capitali all'interno della Comunità oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso può decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.

ARTICOLO 71.

Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunità nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.

Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui ciò sia loro consentito dalla situazione economica, in particolare dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

La Commissione, dopo consultazione del Comitato monetario, può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.

ARTICOLO 72.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitali, a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione può rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.

ARTICOLO 73.

1. — Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza lo Stato in questione ad adottare, nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

L'autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2. — Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi.

TITOLO IV. — TRASPORTI

ARTICOLO 74.

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del Trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

ARTICOLO 75.

1. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) ogni altra utile disposizione.

2. — Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del paragrafo precedente sono stabilite durante il periodo transitorio.

3. — In deroga alla procedura prevista dal paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principî del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.

ARTICOLO 76.

Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 77.

Sono compatibili con il presente Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

ARTICOLO 78.

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente Trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

ARTICOLO 79.

1. — Entro e non oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. — Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1.

3. — Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. — La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazione contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

ARTICOLO 80.

1. — A decorrere dall'inizio della seconda tappa, è fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.

2. — La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.

3. — Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

ARTICOLO 81.

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere, non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 82.

Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicate le misure adottate nella Repubblica Federale di Germania, semprechè tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.

ARTICOLO 83.

Presso la Commissione è istituito un Comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai Governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale.

ARTICOLO 84.

1. — Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

2. — Il Consiglio, con deliberazione unanime, potrà decidere se, in quale misura, e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

PARTE TERZA

POLITICA DELLA COMUNITÀ

TITOLO I. — NORME COMUNI

CAPO I. — REGOLE DI CONCORRENZA.

SEZIONE PRIMA — *Regole applicabili alle imprese.*

ARTICOLO 85.

1. — Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. — Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. — Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese e

— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

ARTICOLO 86.

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento in modo abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi e lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

ARTICOLO 87.

1. — Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, con deliberazione all'unanimità, su proposta della Commissione e dopo consultata l'Assemblea, stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principî contemplati dagli articoli 85 e 86.

Tali disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato, sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.

2. — Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e all'articolo 86, comminando ammende e penalità di mora;

b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace, e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;

c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86;

d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di Giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;

e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte, e le disposizioni della presente sezione nonchè quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

ARTICOLO 88.

Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 87, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 85, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 86.

ARTICOLO 89.

1. — Senza pregiudizio dell'articolo 88, la Commissione, fin dall'entrata in funzione, vigila perchè siano applicati i principî fissati dagli articoli 85 e 86. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio, e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principî suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. — Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principî con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

ARTICOLO 90.

1. — Gli Stati membri non emanano nè mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 incluso.

2. — Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. — La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

SEZIONE SECONDA — *Pratiche di « dumping »*.

ARTICOLO 91.

1. — Qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, constati l'esistenza di pratiche di *dumping* esercitate all'interno del mercato comune, essa rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.

Quando le pratiche di *dumping* continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro che ne sia stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

2 — Dal momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente. La Commissione stabilisce le disposizioni regolamentari opportune ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

SEZIONE TERZA — *Aiuti concessi dagli altri Stati.*

ARTICOLO 92.

1. — Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. — Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3 — Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi;

d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

ARTICOLO 93.

1. — La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. — Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compa-

tibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. — Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchè presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

ARTICOLO 94.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonchè le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

CAPO II. — DISPOSIZIONI FISCALI.

ARTICOLO 95.

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato che siano contrarie alle norme che precedono.

ARTICOLO 96.

I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 97.

Gli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principî enunciati negli articoli 95 e 96.

Qualora le aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano conformi ai princìpi suindicati. la Commissione rivolge a tale Stato le direttive o decisioni del caso.

ARTICOLO 98.

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi alla esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

ARTICOLO 99.

La Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell'interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, ivi comprese le misure di compensazione applicabili agli scambi fra gli Stati membri.

La Commissione sottopone proposte al Consiglio, che delibera all'unanimità, fatte salve le disposizioni degli articoli 100 e 101.

CAPO III. — RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI.

ARTICOLO 100.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o nel funzionamento del mercato comune.

L'Assemblea e il Comitato economico e sociale sono consultati sulle direttive la cui esecuzione importerebbe, in uno o più Stati membri, una modificazione nelle disposizioni legislative.

ARTICOLO 101.

Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, la Commissione provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente Trattato.

ARTICOLO 102.

1. — Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. — Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nel quadro dell'applicazione dell'articolo 101, di modificare le loro disposizioni nazionali, per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 101.

TITOLO II. — POLITICA ECONOMICA

CAPO I. — POLITICA DI CONGIUNTURA.

ARTICOLO 103.

1. — Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione d'interesse comune. Essi si consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in funzione delle circostanze.

2. — Senza pregiudizio delle altre procedure previste dal presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità le misure adatte alla situazione.

3. — Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle modalità d'applicacazione delle misure decise a termini del paragrafo 2.

4. — Le procedure previste dal presente articolo sono altresì applicabili in caso di difficoltà sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

CAPO II. — BILANCIA DEI PAGAMENTI.

ARTICOLO 104.

Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilità del livello dei prezzi.

ARTICOLO 105.

1. — Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 104, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche. Essi istituiscono all'uopo una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni e tra i loro istituti bancari centrali.

La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni per l'attuazione di tale collaborazione.

2. — Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario, in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato comune, è istituito un Comitato monetario a carattere consultivo, con il compito di:

— seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunità, nonchè il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio e alla Commissione;

— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni.

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.

ARTICOLO 106.

1. — Ciascuno Stato membro s'impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò sia consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

2. — Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitali sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni dei capi che trattano dell'eli-

minazione delle restrizioni quantitative, della liberalizzazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali.

3. — Gli Stati membri s'impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili, enumerate nell'elenco di cui all'Allegato III del presente Trattato.

La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 incluso, semprechè non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dal capo relativo alla libera circolazione dei capitali.

4. — Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente capo.

ARTICOLO 107.

1. — Ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema d'interesse comune.

2. — Qualora uno Stato membro proceda ad una modificazione del suo tasso di cambio che non risponda agli obiettivi di cui all'articolo 104 e alteri gravemente le condizioni di concorrenza, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può autorizzare altri Stati membri ad adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie, di cui essa definisce le condizioni e modalità, per ovviare alle conseguenze di tale azione.

ARTICOLO 108.

1. — In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapresa o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell'articolo 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato monetario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. — Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;

b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

Inoltre, durante il periodo transitorio, il concorso reciproco può assumere altresì la forma di riduzioni speciali dei dazi doganali o di aumenti di contingenti destinati a favorire l'incremento delle importazioni provenienti dal paese in difficoltà, a condizione di ottenere l'accordo degli Stati che adotterebbero tali misure.

3. — Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

ARTICOLO 109.

1. — In caso di subitanea crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. — La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'articolo 108.

Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

CAPO III. — POLITICA COMMERCIALE.

ARTICOLO 110.

Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.

La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo della capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.

ARTICOLO 111.

Senza pregiudizio degli articoli 115 e 116, sono applicabili durante il periodo transitorio le disposizioni seguenti:

1. — Gli Stati membri procedono al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che al termine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie all'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero.

La Commissione sottopone al Consiglio proposte relative alla procedura da applicare durante il periodo transitorio per la realizzazione di un'azione comune, ed alla uniformazione della politica commerciale.

2. — La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni in merito ai negoziati tariffari con paesi terzi sulla tariffa doganale comune.

Il Consiglio autorizza la Commissione ad aprire i negoziati.

La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in tale compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

3. — Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera all'unanimità, durante le due prime tappe, ed alla maggioranza qualificata in seguito.

4. — Gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, adottano tutte le necessarie misure dirette in particolare ad adattare gli accordi tariffari in vigore con i paesi terzi, affinché l'entrata in vigore della tariffa doganale comune non venga ritardata.

5. — Gli Stati membri si prefiggono come obiettivo di uniformare tra loro i propri elenchi di liberalizzazione nei confronti di paesi terzi o di gruppi di paesi terzi al livello più elevato possibile. A tal fine, la Commissione sottopone agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso.

Se gli Stati membri procedono all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, sono tenuti ad informarne preventivamente la Commissione e ad applicare lo stesso trattamento nei confronti degli altri Stati membri.

ARTICOLO 112.

1. — Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni ne

paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del termine del periodo transitorio, nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.

Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie a tal fine.

2. — Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente nè ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra di affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.

ARTICOLO 113.

1. — Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune è fondata su principî uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica d'esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

2. — Ai fini dell'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione sottopone delle proposte al Consiglio.

3. — Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

4. — Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

ARTICOLO 114.

Gli accordi di cui agli articoli 111, paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della Comunità dal Consiglio, il quale delibera all'unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito.

ARTICOLO 115.

Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalità.

In caso di urgenza e durante il periodo transitorio, gli Stati membri possono adottare direttamente le misure necessarie e le notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, che può decidere se devono modificarle o sopprimerle.

In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e che tengano conto della necessità di affrettare, nei limiti del possibile, l'instaurazione della tariffa doganale comune.

ARTICOLO 116.

Per tutte le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune, gli Stati membri, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, condurranno esclusivamente un'azione comune nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico. A tal fine, la Commissione sottopone al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, proposte relative alla portata ed all'attuazione di tale azione comune.

Durante il periodo transitorio, gli Stati membri si consultano per concertare la loro azione e adottare, per quanto possibile, un atteggiamento uniforme.

TITOLO III — POLITICA SOCIALE

CAPO I. — DISPOSIZIONI SOCIALI.

ARTICOLO 117.

Gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso.

Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

ARTICOLO 118.

Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:

— l'occupazione;
— il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro;
— la formazione e il perfezionamento professionale;
— la sicurezza sociale;
— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
— l'igiene del lavoro;
— il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.

A tale fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

ARTICOLO 119.

Ciascuno Stato membro assicura, durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

ARTICOLO 120.

Gli Stati membri provvedono a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedi retribuiti.

ARTICOLO 121.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, può affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 incluso.

ARTICOLO 122.

La Commissione dedica nella sua relazione annuale all'Assemblea un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.

L'Assemblea può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

CAPO II. — IL FONDO SOCIALE EUROPEO.

ARTICOLO 123.

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori all'interno del mercato comune e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che avrà il compito di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

ARTICOLO 124.

L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

In tale compito la Commissione è assistita da un Comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei Governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

ARTICOLO 125.

1. — A richiesta di uno Stato membro, il Fondo, nel quadro della regolamentazione prevista dall'articolo 127, copre il 50 per cento delle spese destinate da tale Stato o da un organismo di diritto pubblico a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato:

a) ad assicurare ai lavoratori una nuova occupazione produttiva mediante
— la rieducazione professionale;
— le indennità di nuova sistemazione;

b) concedere aiuti ai lavoratori il cui lavoro sia ridotto o sospeso temporaneamente in tutto o in parte, in seguito alla riconversione dell'impresa verso altre produzioni, per permettere loro di conservare lo stesso livello di retribuzione in attesa di essere pienamente occupati.

2. — Il contributo del Fondo alle spese di rieducazione professionale è subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati abbiano potuto essere impiegati soltanto in un nuovo genere di lavoro e che abbiano trovato, da sei mesi almeno, un'occupazione produttiva nella professione per la quale sono stati rieducati.

Il contributo alle indennità di nuova sistemazione è subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati siano stati costretti a cambiare domicilio all'interno della Comunità ed abbiano trovato nella nuova residenza, da almeno sei mesi, un'occupazione produttiva.

Il contributo concesso in favore dei lavoratori in caso di riconversione di un'impresa è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che i lavoratori in questione siano di nuovo pienamente occupati in tale impresa da almeno sei mesi;

b) che il governo interessato abbia in precedenza presentato un progetto elaborato dall'impresa di cui trattasi, relativo a tale riconversione e al suo finanziamento, e

c) che la Commissione abbia concesso la sua preventiva approvazione a tale progetto di riconversione.

ARTICOLO 126.

Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, può:

a) a maggioranza qualificata, disporre che non siano più concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all'articolo 125;

b) all'unanimità, determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al Fondo, nel quadro del suo mandato, quale è definito dall'articolo 123.

ARTICOLO 127.

Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, il Consiglio fissa a maggioranza qualificata le disposizioni regolamentari necessarie all'applicazione degli articoli da 124 a 126 incluso; determina in particolare le mo-

dalità relative alle condizioni per la concessione del contributo del Fondo a norma dell'articolo 125, come pure le modalità relative alle categorie d'imprese i cui lavoratori beneficiano del contributo previsto dall'articolo 125, paragrafo 1-*b*).

ARTICOLO 128.

Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa i princìpi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune.

TITOLO IV. — LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 129.

È costituita una Banca europea per gli investimenti, con personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo Statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un Protocollo allegato al presente Trattato.

ARTICOLO 130.

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c) progetti d'interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

PARTE QUARTA

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

ARTICOLO 131.

Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati « paesi e territori », sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente Trattato.

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

Conformemente ai princìpî enunciati nel preambolo del presente Trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

ARTICOLO 132.

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

1. — Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente Trattato.

2. — Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.

3. — Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.

4. — Per gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.

5. — Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 136.

ARTICOLO 133.

1. — Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

2. — All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori, sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.

3. — Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese o territorio e quello da cui è gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunità alla entrata nel paese o territorio importatore.

4. — Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato una tariffa doganale non discriminatoria.

5. — L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori, non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

ARTICOLO 134.

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 133, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

ARTICOLO 135.

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.

ARTICOLO 136.

Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, una convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalità e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.

Prima dello scadere della Convenzione prevista dal comma precedente, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principî iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo.

PARTE QUINTA

ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

TITOLO I. — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO I. — ISTITUZIONI.

Sezione prima. — L'Assemblea.

ARTICOLO 137.

L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

ARTICOLO 138.

1. — L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.

2. — Il numero dei delegati è fissato come segue:

Belgio	14
Germania	36
Francia	36
Italia	36
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	14

3. — L'Assemblea elaborerà dei progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO 139.

L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedì di ottobre.

L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

ARTICOLO 140.

L'Assemblea designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a suo nome, essere uditi, a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa.

Il Consiglio è udito dall'Assemblea, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 141.

Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

Il regolamento interno fissa il numero legale.

ARTICOLO 142.

L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.

Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.

ARTICOLO 143.

L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le è sottoposta dalla Commissione.

ARTICOLO 144.

L'Assemblea, cui sia stata presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi, e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 158.

Sezione seconda. — Il Consiglio.

ARTICOLO 145.

Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:

— provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri;

— dispone di un potere di decisione.

ARTICOLO 146.

Il Consiglio è formato dei rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri.

La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.

ARTICOLO 147.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

ARTICOLO 148.

1. — Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza dei membri che lo compongono.

2. — Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	2
Germania	4
Francia	4
Italia	4
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	2

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

— dodici voti quando, in virtù del presente Trattato, debbano essere prese su proposta della Commissione;

— dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi.

3. — Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

ARTICOLO 149.

Quando, in virtù delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa, soltanto con deliberazione all'unanimità.

Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specialmente quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.

ARTICOLO 150.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

ARTICOLO 151.

Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

Il regolamento può prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.

ARTICOLO 152.

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli tutte le proposte del caso.

ARTICOLO 153.

Il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente Trattato.

ARTICOLO 154.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

Sezione terza. — La Commissione.

ARTICOLO 155.

Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune la Commissione:

— vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso,

— formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario,

— dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e della Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato,

— esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio in ordine all'attuazione delle norme da esso stabilite.

ARTICOLO 156.

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attività della Comunità.

ARTICOLO 157.

1. — La Commissione è composta di nove membri scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione non può comprendere più di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato.

2. — I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito.

I membri della Commissione non possono, durante il periodo delle loro funzioni, esercitare alcuna altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

ARTICOLO 158.

I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

ARTICOLO 159.

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione prendono termine individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

Salvo il caso delle dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.

ARTICOLO 160.

Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

In tale caso, il Consiglio deliberando all'unanimità può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di Giustizia si sia pronunciata.

La Corte di Giustizia, a titolo provvisorio, può sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.

ARTICOLO 161.

Il presidente e i due vice presidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.

Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.

In caso di dimissione o di decesso, il presidente e i vice presidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma.

ARTICOLO 162.

Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, conformemente alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento medesimo.

ARTICOLO 163.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 157.

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.

Sezione quarta. — La Corte di Giustizia.

ARTICOLO 164.

La Corte di Giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato.

ARTICOLO 165.

La Corte di Giustizia è composta di sette giudici.

La Corte di Giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte di Giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi nelle cause di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 177.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'articolo 167, comma secondo.

ARTICOLO 166.

La Corte di Giustizia è assistita da due avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla Corte di Giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, così come definita dall'articolo 164.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo 167, terzo comma.

ARTICOLO 167.

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni è designato a sorte.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di Giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

ARTICOLO 168.

La Corte di Giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.

ARTICOLO 169.

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia.

ARTICOLO 170.

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di Giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di Giustizia.

ARTICOLO 171.

Quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.

ARTICOLO 172.

I regolamenti stabiliti dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono attribuire alla Corte di Giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.

ARTICOLO 173.

La Corte di Giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del pre-

sente Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO 174.

Se il ricorso è fondato, la Corte di Giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di Giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.

ARTICOLO 175.

Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di Giustizia per far constatare tale violazione.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di Giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

ARTICOLO 176.

L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'articolo 215, secondo comma.

ARTICOLO 177.

La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione del presente Trattato;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità;

c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia.

ARTICOLO 178.

La Corte di Giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 215, secondo comma.

ARTICOLO 179.

La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

ARTICOLO 180.

La Corte di Giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169;

b) deliberazioni del Consiglio dei Governatori della Banca. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 173;

c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 incluso dello Statuto della Banca per gli investimenti.

ARTICOLO 181.

La Corte di Giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.

ARTICOLO 182.

La Corte di Giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

ARTICOLO 183.

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono per tale motivo sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

ARTICOLO 184.

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 173, comma terzo, valersi dei mezzi previsti dall'articolo 173, primo comma, per invocare davanti alla Corte di Giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.

ARTICOLO 185.

I ricorsi proposti alla Corte di Giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

ARTICOLO 186.

La Corte di Giustizia, nelle cause che le sono proposte, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

ARTICOLO 187.

Le sentenze della Corte di Giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 192.

ARTICOLO 188.

Lo Statuto della Corte di Giustizia è stabilito con un Protocollo separato.

La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

CAPO II. — DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI.

ARTICOLO 189.

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

ARTICOLO 190.

I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.

ARTICOLO 191.

I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

ARTICOLO 192.

Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di Giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di Giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO III. — IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE.

ARTICOLO 193.

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonchè delle libere professioni e degli interessi generali.

ARTICOLO 194.

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio	12
Germania	24
Francia	24
Italia	24
Lussemburgo	5
Paesi Bassi	12

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

ARTICOLO 195.

1. — Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.

La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.

2. — Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati alla attività della Comunità.

ARTICOLO 196.

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

ARTICOLO 197.

Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente Trattato.

Il Comitato annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezione per i trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti.

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di pareri da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

ARTICOLO 198.

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

TITOLO II. — DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 199.

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

ARTICOLO 200.

1. — Le entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	7,9
Germania	28
Francia	28
Italia	28
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	7,9

2. — Tuttavia, i contributi finanziari degli Stati membri destinati a far fronte alle spese del Fondo sociale europeo sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	8,8
Germania	32
Francia	32
Italia	20
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	7

3. — I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera alla unanimità.

ARTILOLO 201.

La Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all'articolo 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima.

A tal fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO 202.

Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209.

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 209, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209.

Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di Giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

ARTICOLO 203.

1. — L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

2. — Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può importare previsioni divergenti.

La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

3. — Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette successivamente all'Assemblea.

Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.

4. — Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente stabilito.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata.

5. — Ai fini dell'approvazione della parte del bilancio relativa al Fondo sociale europeo, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	8
Germania	32
Francia	32
Italia	20
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	7

Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.

ARTICOLO 204.

Se, all'inizio di un esercizio finanziario il bilancio non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, semprechè siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.

Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformità ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 205.

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati.

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

ARTICOLO 206.

I conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati da una commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

La verifica che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana

gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.

Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.

Il Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea.

ARTICOLO 207.

Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 209.

I contributi finanziari previsti dall'articolo 200, paragrafo 1, sono messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.

I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.

Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Il regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 209 stabilisce le modalità tecniche dell'esecuzione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo.

ARTICOLO 208.

La Commissione con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla Banca di emissione dello Stato membro interessato o a un altro istituto finanziario da questo autorizzato.

ARTICOLO 209.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione:

a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento ed alla verifica dei conti;

b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione;

c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 210.

La Comunità ha personalità giuridica.

ARTICOLO 211.

In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può, in particolare, acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

ARTICOLO 212.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità.

A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.

ARTICOLO 213.

Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 214.

I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati, e parimenti i funzionari e agenti della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

ARTICOLO 215.

La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extra contrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principî generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

ARTICOLO 216.

La sede delle istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai Governi degli Stati membri

ARTICOLO 217.

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

ARTICOLO 218.

La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.

ARTICOLO 219.

Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato a un modo di regolamento diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.

ARTICOLO 220.

Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

— la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni acordate da ciascuno Stato ai propri cittadini;

— l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità;

— il reciproco riconoscimento delle società, ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse;

— la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

ARTICOLO 221.

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato, gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 58.

ARTICOLO 222.

Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

ARTICOLO 223.

1. — Le disposizioni del presente Trattato non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanta riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. — Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3. — Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni a tale elenco.

ARTICOLO 224.

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 225.

Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente Trattato.

In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di Giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 223 e 224. La Corte di Giustizia giudica a porte chiuse.

ARTICOLO 226.

1. — Durante il periodo transitorio, in caso di difficoltà gravi in un settore dell'attività economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno Stato

membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

2 — A richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

3. — Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del presente Trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

ARTICOLO 227.

1. — Il presente Trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

2. — Per quanto riguarda l'Algeria e i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni particolari e generali del presente Trattato riguardanti:

— la libera circolazione delle merci;
— l'agricoltura, escluso l'articolo 40, paragrafo 4;
— la liberalizzazione dei servizi;
— le regole della concorrenza;
— le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108, 109 e 226;
— le istituzioni;

sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente Trattato e in particolare dall'articolo 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni.

3. — I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'Allegato IV del presente Trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del Trattato stesso.

4. — Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

ARTICOLO 228.

1. - Quando le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero una organizzazione internazionale, tali accordi sono negoziati dalla Commissione. Fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Trattato.

Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di Giustizia circa la compatibilità dell'accordo previsto con le disposizioni del presente Trattato. Quando la Corte di Giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'articolo 236.

2. — Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.

ARTICOLO 229.

La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

ARTICOLO 230.

La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 231.

La Comunità attua con l'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.

ARTICOLO 232.

1. — Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale Trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.

2. — Le disposizioni del presente Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato istitutivo della Comunità Europea per l'Energia Atomica.

ARTICOLO 233.

Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applizione del presente Trattato.

ARTICOLO 234.

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente Trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

ARTICOLO 235.

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.

ARTICOLO 236.

Il Governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente Trattato.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l'Assemblea e, ove del caso la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.

ARTICOLO 237.

Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimità.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO 238.

La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano una associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante alla unanimità e dopo consultazione dell'Assemblea.

Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 236.

ARTICOLO 239.

I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 240.

Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI

ARTICOLO 241.

Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del Trattato.

ARTICOLO 242.

Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.

ARTICOLO 243.

L'Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del Presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea è presieduta dal decano.

ARTICOLO 244.

La Corte di Giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del Presidente è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.

La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.

La Corte di Giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.

Fin dalla nomina, il Presidente della Corte di Giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.

ARTICOLO 245.

La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri.

Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione economica della Comunità.

ARTICOLO 246.

1. — Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.

2. — Fino all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunità delle anticipazioni senza interesse che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso.

3. — Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all'articolo 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.

Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 247.

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

ARTICOLO 248.

Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Fatto a Roma. Il 25 Marzo 1957.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

I.

ELENCHI

ALLEGATO I.

ELENCHI *A* A *G* PREVISTI AGLI ARTICOLI 19 E 20 DEL TRATTATO

PAGINA BIANCA

ELENCO *A*.

ELENCO DELLE POSIZIONI DI TARIFFA
PER LE QUALI IL CALCOLO DELLA MEDIA ARITMETICA DEVE ESSERE EFFETTUATO TENENDO CONTO DEL DAZIO MENZIONATO NELLA COLONNA 3 SEGUENTE

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 15.10	Oli acidi di raffinazione	18
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose:	
	gregge	6
	depurate	10
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	45
ex 28.28	Pentossido di vanadio	15
ex 28.37	Solfito di sodio neutro	20
ex 28.52	Cloruro di cerio; solfato di cerio	20
ex 29.01	Idrocarburi aromatici:	
	Xiloli:	
	— miscugli di isomeri	20
	— ortoxilolo, metaxilolo, paraxilolo	25
	— stirolo monomero	20
	— isopropilbenzolo (cumene)	25
ex 29.02	Diclorometano	20
	Cloruro di vinilidene monomero	25
ex 29.03	Paratoluene solfo-cloruro	15
ex 29.15	Tereftalato di dimetile	30
ex 29.22	Etilendiamina e suoi sali	20
ex 29.23	Ammino-aldeidi cicliche, ammino chetonici ciclici e ammino-chinoni, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, loro sali e loro esteri	25
ex 29.25	Omoveratril ammine	25
29.28	Diazo-azo o azzossi composti	25
ex 29.31	Disolfuro di benzile diclorurato	25
ex 29.44	Antibiotici, ad eccezione della penicillina, streptomicina, cloromicetina e dei loro sali e dell'aureomicina	15
ex 30.02	Vaccini antiaftosi, culture di microorganismi destinate alla loro fabbricazione; sieri e vaccini contro la peste porcina	15
ex 30.03	Sarcomicina	18
ex 31.02	Concimi minerali o chimici azotati, composti	20

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:	
	— semplici:	
	— perfosfati:	
	— di ossa	10
	— altri	12
	— miscelati	7
ex 31.04	Concimi minerali o chimici potassici, miscelati	7
ex 31.05	Altri concimi, compresi i concimi composti e quelli complessi:	
	— fosfonitrati e fosfati ammonopotassici	10
	— altri, ad eccezione dei concimi organici disciolti	7
	Concimi presentati sia in tavolette, pastiglie o altre forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di chilogrammi 10	15
ex 32.07	Magnetite naturale finemente macinata dei tipi utilizzati per servire come pigmenti e destinati esclusivamente al lavaggio del carbone	25
ex 37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, perforate:	
	— per immagini monocolori, positive, importate in serie di tre unità non utilizzabili separatamente e destinate a costituire il supporto di una pellicola policroma	20
	— per immagini policrome di una lunghezza superiore a 100 metri	20
ex 39.02	Cloruro di polivinilidene, polivinilbutirrale in fogli	30
ex 39.03	Esteri della cellulosa, esclusi i nitrati e gli acetati	20
	Materie plastiche a base di esteri della cellulosa (diverse dai nitrati e acetati)	15
	Materie plastiche a base di esteri o altri derivati chimici della cellulosa	30
ex 39.06	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri, allo stato secco	20
ex 48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente:	
	— carta e cartone Kraft	25
	— altri, ottenuti in continua, in due o più strati con interno di carta Kraft	25
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura; non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	25
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati	25
	Carta e cartoni Kraft semplicemente increspati o pieghettati	25
ex 48.07	Carta e cartoni Kraft gommati	25
ex 51.01	Filati di fibre tessili artificiali continue, semplici, non torti o torti a meno di 400 giri	20
ex 55.05	Filati di cotone, ritorti, diversi da quelli di fantasia, greggi, misuranti per chilogramma, in filati semplici, 337.500 metri o più	20
ex 57.07	Filati di cocco	18

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 58.01	Tappeti a punti annodati o arrotolati, di seta, di borra di seta, di fibre tessili sintetiche, di filati o di fili della voce n. 52.01, di fili di metallo, di lana o di peli fini	80
ex 59.04	Filati di cocco ritorti	18
ex 71.04	Residui e polveri di diamanti	10
ex 84.10	Corpi di pompe di acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione	15
ex 84.11	Corpi di pompe o di compressori in acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione	15
ex 84.37	Telai per tulli, per pizzi, per guipure	10
	Telai per ricami, escluse le macchine per tirare i fili e per legare i trafori a giorno	10
ex 84.38	Apparecchi e macchine ausiliari dei telai per tulli, per pizzi, per guipure:	
	— macchine per ricaricare i carrelli	10
	— meccanismi Jacquard	18
	Apparecchi e macchine ausiliari dei telai per ricami:	
	— automatici	18
	— macchine per perforare i cartoni, macchine per ripetere i cartoni, telai di controllo, « coconneuse »	10
	Accessori e pezzi staccati di telai per tulli, pizzi, guipure e per i loro apparecchi e le loro macchine ausiliari:	
	— carrelli, bobine, « combs », « jumelles » e lame di combs per telai rettilinei, battenti (loro piatti e lame), fusi completi e pezzi staccati di battenti e fusi per telai circolari	10
	Accessori e pezzi staccati di telai per ricami e per i loro apparecchi e le loro macchine ausiliari:	
	— navette, scatole per navette comprese le loro piastre, ganci	10
ex 84.59	Macchine dette « per bobinare », destinate all'avvolgimento dei fili conduttori e dei nastri isolanti e protettori per la fabbricazione degli avvolgimenti e bobine elettrici	23
	Avviatori di aviazione a presa diretta o per inerzia	25
ex 84.63	Alberi a gomito per motori a pistoni per l'aviazione	10
ex 85.08	Avviatori per l'aviazione	20
	Magneti, compresi le dinamo-magneti per l'aviazione	25
88.01	Aerostati	25
ex 88.03	Parti e pezzi staccati di aerostati	25
88.04	Paracadute e loro parti, pezzi staccati e accessori	12
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, loro parti e pezzi staccati.	15
	Apparecchiature al suolo di allenamento al volo, loro parti e pezzi staccati.	20
ex 90.14	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea	18
ex 92.10	Meccaniche e tastiere (comportanti 85 note o più) per pianoforti	30

ELENCO *B.*

ELENCO DELLE POSIZIONI DI TARIFFA (*a*) PER LE QUALI IL DAZIO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE NON PUÒ SORPASSARE IL 3 PER CENTO

Capitolo 5:

05.01
05.02
05.03
05.05
05.06
ex 05.07 – Piume, pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, gregge (escluse le piume da letto e la calugine, gregge).
05.09
a
05.12
ex 05.13 – Spugne naturali, gregge.

Capitolo 13:

13.01
13.02

Capitolo 14:

14.01
a
14.05

Capitolo 25:

25.02
ex 25.04 – Grafite naturale, non condizionata per la vendita al minuto.
25.05
25.06
ex 25.07 – Argille (eccetto il caolino) escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, anche calcinate, mullite; terre di chamotte e di dinas.
ex 25.08 – Creta, non condizionata per la vendita al minuto.
ex 25.09 – Terre coloranti, non calcinate né mescolate; ossidi di ferro micacei naturali.
25.10
25.11
ex 25.12 – Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur; tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate, non condizionate per la vendita al minuto.
ex 25.13 – Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale e altri abrasivi naturali, non condizionati per la vendita al minuto.
25.14
ex 25.17 – Selce; pietre frantumate, macadam e tarmacadam, sassi e ghiaia dei tipi generalmente utilizzati per massicciate stradali e ferroviarie, ballast, calcestruzzo; ciottoli.
ex 25.18 – Dolomite greggia, sgrossata o semplicemente segata.
25.20
25.21
25.24
25.25
25.26

(*a*) Con riferimento alla Nomenclatura di Bruxelles.

ex 25.27 – Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco, escluso quello in imballaggi di un peso netto di chilogrammi 1 o meno.
25.28
25.29
25.31
25.32

Capitolo 26:

ex 26.01 – Minerali metallurgici, anche arricchiti, esclusi il minerale di piombo, il minerale di zinco e i prodotti della C. E. C. A., piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti).
26.02
ex 26.03 – Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici, esclusi quelli contenenti zinco.
26.04

Capitolo 27:

27.03
ex 27.04 – Coke e semi-coke di carbon fossile per la fabbricazione di elettrodi e coke di torba.
27.05
27.05 bis
27.06
ex 27.13 – Ozocerite, cera di lignite e cera di torba, gregge.
27.15
27.17

Capitolo 31:

31.01
ex 31.02 – Nitrato di sodio, naturale.

Capitolo 40:

40.01
40.03
40.04

Capitolo 41:

41.09

Capitolo 43:

43.01

Capitolo 44:

44.01

Capitolo 47:

47.02

Capitolo 50:

50.01

Capitolo 53:

53.01
53.02
53.03
53.05

Capitolo 55:

ex 55.02 – Linters di cotone, diversi dai greggi.
55.04

Capitolo 57:

57.04

Capitolo 63:

63.02

Capitolo 70:

ex 70.01 – Residui di vetreria e altri avanzi e rottami di vetro.

Capitolo 71:

ex 71.01 – Perle fini gregge.
ex 71.02 – Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge.
71.04
71.11

Capitolo 77:

ex 77.04 – Berillio (glucinio) greggio.

ELENCO *C*.

ELENCO DELLE POSIZIONI DI TARIFFA (*a*) PER LE QUALI IL DAZIO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE NON PUÒ SORPASSARE IL 10 PER CENTO

Capitolo 5:

ex 05.07 – Piume, pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume e della loro calugine, diverse dalle gregge.
05.14

Capitolo 13:

ex 13.03 – Succhi ed estratti vegetali; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti naturali estratti da vegetali (esclusa la pectina).

Capitolo 15:

ex 15.04 – Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (escluso l'olio di balena).
15.05
15.06
15.09
15.11
15.14

Capitolo 25:

ex 25.09 – Terre coloranti calcinate o mescolate.
ex 25.15 – Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore o uguale a 2,5 e alabastro, semplicemente segati, aventi uno spessore di 25 centimetri o meno.
ex 25.16 – Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati, avente uno spessore di 25 centimetri o meno.
ex 25.17 – Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 e 25.16.
ex 25.18 – Dolomite calcinata; pigiata di dolomite.
25.22
25.23

Capitolo 27:

ex 27.07 – Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura e prodotti assimilati, esclusi i fenoli, cresoli, xilenoli.
27.08
ex 27.13 – Ozocerite, cera di lignite e cera di torba, diverse dalle gregge.
ex 27.14 – Bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti, escluso il coke di petrolio.
27.16

Capitolo 30:

ex 30.01 – Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati.

(*a*) Con riferimento alla Nomenclatura di Bruxelles.

Capitolo 32:

ex 32.01 – Estratti concianti di origine vegetale, esclusi gli estratti di mimosa e di quebracho.
32.02
32.03
32.04

Capitolo 33:

ex 33.01 – Oli essenziali (deterpenati o no), essenze concrete o assolute, esclusi gli oli essenziali di agrumi; resinoidi.
33.02
33.03
33.04

Capitolo 38:

38.01
38.02
38.04
38.05
38.06
ex 38.07 – Essenza di trementina; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia; dipentene greggio.
38.08
38.10

Capitolo 40:

40.05
ex 40.07 – Filati tessili imbevuti o ricoperti di gomma vulcanizzata.
40.15

Capitolo 41:

41.02
ex 41.03 – Pelli ovine, lavorate dopo la concia.
ex 41.04 – Pelli caprine, lavorate dopo la concia.
41.05
41.06
41.07
41.10

Capitolo 43:

43.02

Capitolo 44:

44.06
a
44.13
44.16
44.17
44.18

Capitolo 48:

ex 48.01 – Carta destinata a giornali presentata in rotoli.

Capitolo 50:

50.06
50.08

Capitolo 52:

52.01

Capitolo 53:

53.06
a
53.09

Capitolo 54:

54.03

Capitolo 55:

55.05

Capitolo 57:

ex 57.05 – Filati di canapa, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.06 – Filati di juta, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.07 – Filati di altre fibre tessili vegetali, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.08 – Filati di carta, non preparati per la vendita al minuto.

Capitolo 68:

68.01
68.03
68.08
ex 68.10 – Materiali da costruzione di gesso o di composizioni a base di gesso.
ex 68.11 – Materiale da costruzione di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi quelli di cemento di scoria o di « granito ».
ex 68.12 – Materiali da costruzione di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili;
ex 68.13 – Amianto lavorato; miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbone di magnesio.

Capitolo 69:

69.01
69.02
69.04
69.05

Capitolo 70:

ex 70.01 – Vetro in massa (escluso il vetro da ottica).
70.02
70.03
70.04
70.05
70.06
70.16

Capitolo 71:

ex 71.05 – Argento e sue leghe, greggi.
ex 71.06 – Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi.
ex 71.07 – Oro e sue leghe, greggi.
ex 71.08 – Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi.
ex 71.09 – Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi.
ex 71.10 – Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metallo del gruppo del platino, greggi.

Capitolo 73:

73.04
73.05
ex 73.07 – Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni (esclusi i prodotti C. E. C. A.); ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per laminazione (sbozzi di forgia).
ex 73.10 – Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (esclusi i prodotti C. E. C. A.).
ex 73.11 – Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti (esclusi i prodotti C. E. C. A.).
ex 73.12 – Nastri di ferro o di acciaio laminati a caldo o a freddo, esclusi i prodotti C. E. C. A.
ex 73.13 – Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo, esclusi i prodotti C. E. C. A.
73.14
ex 73.15 – Acciai legati e acciaio fino al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso (esclusi i prodotti C. E. C. A.).

Capitolo 74:

74.03
74.04
ex 74.05 – Fogli e nastri sottili di rame, anche goffati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).
ex 74.06 – Polvere di rame (esclusa quella impalpabile).

Capitolo 75:

75.02
75.03
ex 75.05 – Anodi per nichellatura, greggi di colata.

Capitolo 76:

76.02
76.03
ex 76.04 – Fogli e nastri sottili di alluminio, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).
ex 76.05 – Polvere di alluminio (esclusa quella impalpabile).

Capitolo 77:

ex 77.02 – Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate; polvere di magnesio (esclusa quella impalpabile).
ex 77.04 – Berillio (glucinio) in barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri.

Capitolo 78:

78.02
78.03
ex 78.04 – Fogli e nastri sottili di piombo, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).

Capitolo 79:

79.02
79.03

Capitolo 80:

80.02
80.03
ex 80.04 – Fogli e nastri sottili di stagno, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).

Capitolo 81:

ex 81.01 – Tungsteno (wolframio) in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
ex 81.02 – Molibdeno in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
ex 81.03 – Tantalio in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.
ex 81.04 – Altri metalli comuni in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti.

Capitolo 93:

ex 93.06 – Parti in legno per fucili.

Capitolo 95:

ex 95.01 – Materie da intagliare: semilavorati, cioè, placche, fogli, bacchette, tubi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati.
a
ex 95.07

Capitolo 98:

ex 98.11 – Sbozzi di pipe.

ELENCO *D.*

ELENCO DELLE POSIZIONI DI TARIFFA (*a*) PER LE QUALI IL DAZIO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE NON PUÒ SORPASSARE IL 15 PER CENTO

Capitolo 28 – Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.

ex 28.01 – Alogeni (esclusi lo iodio greggio e il bromo).
ex 28.04 – Idrogeno; gas rari, altri metalloidi (esclusi il selenio e il fosforo).
28.05
a
28.10
ex 28.11 – Anidride arseniosa; acido arsenico.
28.13
a
28.22
28.24
28.26
a
28.31
ex 28.32 – Clorati (esclusi il clorato di sodio e il clorato di potassio) e perclorati.
ex 28.34 – Ossioduri e periodati.
28.35
a
28.45
28.47
a
28.58

(*a*) Con riferimento alla Nomenclatura di Bruxelles.

ELENCO *E*.

ELENCO DELLE POSIZIONI DI TARIFFA (*a*) PER LE QUALI IL DAZIO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE NON PUÒ SORPASSARE IL 25 PER CENTO.

Capitolo 29 – Prodotti chimici organici.

ex 29.01 – Idrocarburi (esclusa la naftalina)
29.02
29.03
ex 29.04 – Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (esclusi gli alcoli butilici e isobutilici).
29.05
ex 29.06 – Fenoli (esclusi il fenolo, i cresoli e gli xilenoli) e fenoli-alcoli.
29.07
a
29.45

Capitolo 32:

32.05
32.06

Capitolo 39:

39.01
a
39.06

(*a*) Con riferimento alla Nomenclatura di Bruxelles.

ELENCO *F.*

ELENCO DELLE POSIZIONI DI TARIFFA PER LE QUALI IL DAZIO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE È STATO FISSATO DI COMUNE ACCORDO

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
ex 01.01	Cavalli vivi destinati alla macellazione	11
ex 01.02	Animali vivi della specie bovina (esclusi gli animali riproduttori di razza pura) (*)	16
ex 01.03	Animali vivi della specie suina (esclusi gli animali riproduttori di razza pura) (*)	16
ex 02.01	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
	— della specie equina	16
	— della specie bovina (*)	20
	— della specie suina	20
ex 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (escluso il fegato), freschi, refrigerati o congelati	18
ex 02.06	Carni salate o secche di cavallo	16
ex 03.01	Pesci di acqua dolce, freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	— trote e altri salmonidi	16
	— altri	10
ex 03.03	Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	— aragoste e astachi	25
	— granchi e gamberetti	18
	— ostriche	18
04.03	Burro	24
ex 04.05	Uova di volatili, in guscio, fresche o conservate:	
	— dal 16 febbraio al 31 agosto	12
	— dal 1° settembre al 15 febbraio	15
04.06	Miele naturale	30
ex 05.07	Piume da letto e calugine, gregge	0
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate, ma non tagliate in forma determinata, acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami	0
ex 06.03	Fiori e boccioli di fiori recisi per mazzi o per ornamenti, freschi:	
	— dal 1° giugno al 31 ottobre	24
	— dal 1° novembre al 31 maggio	20

(*) Sono compresi soltanto gli animali domestici.

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	— Cipolle, scalogne, agli	12
	— Patate primaticce:	
	— dal 1° gennaio al 15 maggio	15
	— dal 16 maggio al 30 giugno	21
	— altri (*)	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	— Cipolle	20
	— Altri	16
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	Piselli e fagioli	10
ex 08.01	Banane fresche	20
08.02	Agrumi freschi o secchi:	
	— Aranci:	
	— dal 15 marzo al 30 settembre	15
	— al di fuori di questo periodo	20
	— Mandarini e clementine	20
	— Limoni	8
	— Pompelmi	12
	— Altri	16
ex 08.04	Uve fresche:	
	— dal 1° novembre al 14 luglio	18
	— dal 15 luglio al 31 ottobre	22
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche (*)	
08.07	Frutta a nocciolo, fresca:	
	— Albicocche	25
	— Altre (*)	
ex 08.12	Prugne	18
ex 09.01	Caffè crudo	16

(*) Di massima, il dazio è stabilito al livello della media aritmetica. Un eventuale adeguamento potrà essere effettuato fissando i dazi stagionali nel quadro della politica agricola della Comunità.

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
10.01 a 10.07	Cereali (*)	
ex 11.01	Farina di frumento (*)	
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	0
ex 12.03	Semi da sementa (esclusi quelli di barbabietole)	10
12.06	Luppolo (coni e luppolina)	12
15.15	Cere di api e di altri insetti anche artificialmente colorate:	
	— gregge	0
	— altre	10
15.16	Cere vegetali, anche artificialmente colorate:	
	— gregge	0
	— altre	8
ex 16.04	Preparazioni e conserve di pesci:	
	— salmonidi	20
ex 16.05	Crostacei, preparati o conservati	20
17.01	Zucchero di barbabietole e di canna, allo stato solido	80
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto	9
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao	9
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole o estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50 % in peso	25
ex 20.02	Crauti	20
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	25
22.04	Mosti da uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole	40
23.01	Farine e polveri non adatte all'alimentazione umana:	
	— di carni e frattaglie; ciccioli	4
	— di pesci, di crostacei o di molluschi	5

(*) *a*) I dazi della tariffa doganale comune sui cereali e la farina di frumento si fissano al livello della media aritmetica dei dazi iscritti.

b) Fino al momento in cui il regime da applicare sarà determinato nel quadro delle misure previste dall'articolo 40, paragrafo 2, gli Stati membri potranno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, sospendere la riscossione dei dazi su questi prodotti.

c) Nei casi in cui, in uno Stato membro, la produzione o la trasformazione dei cereali e della farina di frumento sia gravemente minacciata o compromessa a causa della sospensione dei dazi in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati inizieranno negoziati fra loro. Se questi negoziati non perverranno ad alcun risultato, la Commissione può autorizzare lo Stato leso a prendere idonei provvedimenti, di cui fisserà le modalità, nella misura in cui la differenza del costo non venga compensata dall'esistenza, nello Stato membro che pratica la sospensione, di una organizzazione interna del mercato dei cereali.

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Tariffa doganale comune ¡ (dazio sul valore in %)
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	30
ex 25.07	Caolino, sillimanite	0
ex 25.15	Marmi greggi o squadrati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 centimetri	0
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenarie e altre pietre da taglio o da costruzione, greggi o squadrati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 centimetri	0
25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio	0
ex 25.27	Talco in imballaggi del peso netto di chilogrammi 1 o meno	8
ex 27.07	Fenoli, cresoli, xilenoli, greggi	3
37.09	Oli greggi di petrolio o di scisti	0
ex 27.14	Coke di petrolio	0
28.03	Carbone (nero di gas di petrolio o carbone black, neri d'acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)	5
ex 28.04	Fosforo	15
	Selenio	0
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70 per cento e più di ferro combinato, calcolato come Fe^2O^3	10
28.25	Ossidi di titanio	15
ex 28.32	Clorati di sodio e di potassio	10
ex 29.01	Idrocarburi aromatici·	
	— Naftalina	8
ex 29.04	Alcole butilico terziario	8
ex 32.07	Bianco di titanio	15
ex 33.01	Oli essenziali di agrumi, deterfenati o non, essenze concrete o assolute	12
34.04	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente	12
ex 40.07	Filate e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15
41.01	Pelli gregge (fresche, salate, secche, trattate alla calce, pilate), comprese quelle di ovini munite del vello	0
ex 41.03	Pelli ovine, semplicemente conciate:	
	— di meticci delle Indie	0
	— altre	6
ex 41.04	Pelli caprine, semplicemente conciate:	
	— di capre delle Indie	0
	— altre	7
41.08	Cuoio e pelli verniciati o metallizzati	12

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
44.14	Fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a millimetri 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto	10
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	15
53.04	Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)	0
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
54.02	Ramié greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) . .	0
55.01	Cotone in massa	0
ex 55.02	Linters di cotone, greggi	0
55.03	Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati nè cardati	0
57.01	Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
57.02	Abaca (canapa di Manilla o *Musa textilis*) greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) . .	0
57.03	Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	9
74.02	Cupro-leghe	0
75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	0
80.01	Stagno greggio; cascami e rottami di stagno	0
ex 85.08	Candele di accensione	18

ELENCO *G.*

ELENCO DELLE POSIZIONI DI TARIFFA PER LE QUALI IL DAZIO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE DEVE FORMARE OGGETTO DI NEGOZIATO TRA GLI STATI MEMBRI

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
ex 03.01	Pesci di mare freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati
03.02	Pesci semplicemente salati, o in salamoia, secchi o affumicati
04.04	Formaggi e latticini
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi) esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati
11.07	Malto, anche torrefatto
ex 15.01	Strutto e altri grassi di maiale, pressati o fusi
15.02	Sevi della specie bovina ovina e caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati
ex 15.04	Olio di balena, anche raffinato
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati ma non preparati
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
18.06	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione.
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di matè; preparazioni a base di questi estratti o essenze
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle).
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° o più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro, acque madri di saline; acqua di mare
25.03	Zolfi di ogni specie (esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale)

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
25.30	Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con contenuto massimo di 85 per cento di H_3BO_3 sul prodotto secco
ex 26.01	Minerali di piombo e minerali di zinco
ex 26.03	Ceneri e residui contenenti zinco
27.10	Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale a 70 per cento e delle quali detti oli costituiscono il componente base
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
27.12	Vaselina
ex 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (gatsch o slack wax), anche colorati
ex 28.01	Iodio greggio e bromo
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
ex 28.11	Anidride arsenica
28.12	Acido borico e anidride borica
28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti
ex 28.34	Ioduri e iodati
28.46	Borati et perborati
ex 29.04	Alcoli butilici e isobutilici (escluso l'alcole butilico terziario)
ex 29.06	Fenolo, cresoli e xilenoli
ex 32.01	Estratti di quebracho ed estratti di mimosa
40.02	Gomma sintetica compreso il lattice sintetico, stabilizzato o non; fatturato (factis)
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
44.04	Legno semplicemente squadrato
44.05	Legno semplicemente segnato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a mm. 5
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosidetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli
47.01	Paste per carta
50.02	Seta greggia (non torta)
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura della seta)
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
ex 62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio di juta, usati
ex 70.19	Perle e imitazioni di perle fini, di vetro; imitazioni di pietre preziose, semipreziose e sintetiche, di vetro
ex 73.02	Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese carburato)
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami d'alluminio (*a*)
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate) (*a*)
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo (*a*)
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco (*a*)
ex 81.01	Tungsteno (wolframio) greggio, in polvere (*a*)
ex 81.02	Molibdeno greggio (*a*)
ex 81.03	Tantalio greggio (*a*)
ex 81.04	Altri metalli greggi (*a*)
ex 84.06	Motori per autoveicoli, per aerodine e per navi, loro parti e pezzi staccati
ex 84.08	Propulsori a reazione, loro pezzi staccati e accessori
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici diverse da quelle delle voci n. 84.49 e 84.50.
84.48	Parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per l'utensileria a mano delle voci numeri 82.04, 84.49 e 85.05.
ex 84.63	Organi di trasmissione per motori di automobili
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso
88.02	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); « rotochutes »
ex 88.03	Parti e pezzi staccati di aerodine

(*a*) I dazi da applicare ai semiprodotti dovranno essere esaminati in funzione del dazio fissato per il metallo greggio, in conformità alla procedura prevista dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato.

ALLEGATO II.

ELENCO PREVISTO ALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili, miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il mate (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole, glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi della specie bovina, ovina e caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleo-margarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melazzi, caramellati
17.03	Melazzi, anche decolorati
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve frasche, mosti di uve frasche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari, alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati: cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	
57.01	Canapa (*cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata, stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

ALLEGATO III.

ELENCO DELLE TRANSAZIONI INVISIBILI CONTEMPLATO NELL'ARTICOLO 106 DEL TRATTATO

— Noli marittimi, ivi compresi contratti di noleggio, spese portuali, spese per pescherecci ecc.

— Noli fluviali, ivi compresi i contratti di noleggio.

— Trasporti su strada: viaggiatori, noli e noleggi.

— Trasporti aerei: viaggiatori, noli e noleggi.
Pagamento da parte dei passeggeri dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio; pagamento del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.
Introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio, del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.

— Per tutti i mezzi di trasporto marittimi: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina. viveri, spese di manutenzione, riparazioni, spese per l'equipaggio ecc.).
Per tutti i mezzi di trasporto fluviali: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione e piccole riparazioni, di materiale da trasporto, spese per l'equipaggio, ecc.).
Per tutti i mezzi di trasporto commerciali su strada: carburante, olio, piccole riparazioni, autorimessa, spese per gli autisti o il personale viaggiante, ecc.
Per tutti i mezzi di trasporto aerei: spese di gestione e spese commerciali, ivi comprese le riparazioni di aeromobili e di materiale di navigazione aerea.

— Spese e diritti di deposito doganale, di magazzinaggio, di sdoganamento.

— Dazi doganali e tasse.

— Oneri derivanti dal transito.

— Spese di riparazione e di montaggio.

Spese di trasformazione, di officina, di lavori a cottimo e altri servizi dello stesso genere.

— Riparazioni di natanti.
Riparazioni di materiale da trasporto a esclusione dei natanti e degli aeromobili.

— Assistenza tecnica (assistenza per la produzione e la distribuzione di beni e servizi in tutte le fasi, fornita per un periodo determinato in ordine all'oggetto specifico di tale assistenza, e comprendente ad esempio consultazioni e missioni di esperti, elaborazione di piani e disegni di carattere tecnico, controlli di fabbricazione, studio dei mercati, come pure la formazione del personale).

— Commissioni e provvigioni.
Utili derivanti dalle operazioni di transito.
Commissioni e spese bancarie.
Spese di rappresentanza.

— Pubblicità in qualsiasi forma.

— Viaggi per affari.

— Partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali della loro sede principale all'estero e viceversa.

— Contratti d'imprese (lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, strade, ponti, porti, ecc. eseguiti da imprese specializzate, in generale a prezzi forfettari dopo aggiudicazione pubblica).

— Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci effettuate conformemente alle pratiche commerciali d'uso.

— Turismo.

— Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio.

— Viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute.

— Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi familiari.

— Abbonamenti a giornali, periodici, libri, edizioni musicali.

Giornali, periodici, libri, edizioni musicali e dischi.

— Pellicole già impressionate, di carattere commerciale, informativo, educativo, ecc. (noleggio, canoni cinematografici, sottotitoli, spese di doppiaggio e di stampa delle copie).

— Contributi.

— Manutenzione e riparazioni ordinarie di proprietà private all'estero.

— Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali).

— Imposte e tasse, spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica

Danni e interessi.

Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti.

Multe.

— Saldi periodici delle amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico.

— Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che migrano all'estero.

Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che rientrano in patria.

— Salari e stipendi (operai, lavoratori delle zone di frontiera o stagionali, e altre prestazioni di non residenti, restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'occupazione della mano d'opera straniera).

— Rimesse di emigranti (restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'immigrazione).

— Onorari e retribuzioni.

— Dividendi e rendite di quote beneficiarie.

— Interessi (titoli mobiliari, titoli ipotecari, ecc.).

— Canoni di affitto di stabili e di fondi rustici, ecc.

— Ammortamenti contrattuali di prestiti (eccettuati i trasferimenti che rappresentino un ammortamento avente carattere di rimborso anticipato o di pagamento di arretrati accumulatisi.

— Utili derivanti dalla gestione di imprese.

— Diritti d'autore.

Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e licenze d'uso di brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni, protetti o meno, e trasferimenti derivanti da tali cessioni o licenze d'uso).

— Introiti consolari.

— Pensioni e trattamenti di quiescenza e altri redditi analoghi.

Pensioni alimentari legali e assistenza finanziaria in caso di particolare disagio.

Trasferimenti frazionati di averi detenuti in un paese membro da persone residenti in un altro paese membro e prive di risorse sufficienti al loro mantenimento personale in questo ultimo paese.

— Transazioni e trasferimenti inerenti all'assicurazione diretta.

— Transazioni e trasferimenti inerenti alla riassicurazione e alla retrocessione.

— Apertura e rimborso di crediti di carattere commerciale o industriale.

— Trasferimenti all'estero di somme di entità trascurabile.

— Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per prorpio conto da istituti di cambio riconosciuti.

Premi per competizioni sportive e vincite alle corse.

— Successioni.

— Doti.

ALLEGATO IV.

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE QUARTA DEL TRATTATO

L'Africa Occidentale Francese comprendente: il Senegal, il Sudan, la Guinea, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la Mauritania, il Niger e l'Alto Volta;

L'Africa Equatoriale Francese comprendente: il Medio Congo, l'Ubanghi Ciari, il Ciad e il Gabon;

Saint Pierre et Miquelon, l'Arcipelago delle Comore, il Madagascar e dipendenze. la Somalia francese, la Nuova Caledonia e dipendenze, gli Stabilimenti francesi dell'Oceania, le Terre australi e antartiche;

La Repubblica autonoma del Togo;

Il territorio del Cameroun sotto amministrazione fiduciaria della Francia;

Il Congo belga e il Ruanda-Urundi;

La Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana;

La Nuova Guinea olandese.

PAGINA BIANCA

II.

PROTOCOLLI

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

Desiderando stabilire lo Statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplati dall'articolo 129 del Trattato,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:

ARTICOLO 1.

La Banca europea per gli investimenti istituita dall'articolo 129 del Trattato, in seguito denominata la « Banca », è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente Statuto.

La sede della Banca è fissata di comune accordo dai governi degli Stati membri.

ARTICOLO 2.

I compiti della Banca sono definiti dall'articolo 130 del Trattato.

ARTICOLO 3.

Conformemente all'articolo 129 del Trattato, i membri della Banca sono:
— il Regno del Belgio
— la Repubblica federale di Germania
— la Repubblica francese
— la Repubblica italiana
— il Granducato del Lussemburgo
— il Regno dei Paesi Bassi

ARTICOLO 4.

1. — Il capitale della Banca è di un miliardo di unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri, sono le seguenti:

Germania	300	milioni
Francia	300	milioni
Italia	240	milioni
Belgio	86,5	milioni
Paesi Bassi	71,5	milioni
Lussemburgo	2	milioni

Il valore dell'unità di conto corrisponde a 0,88867088 grammi d'oro fino.

Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.

2. — L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.

3. — Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.

4. — La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia nè è sequestrabile.

ARTICOLO 5.

1. — Gli Stati membri versano il 25 per cento del capitale sottoscritto in cinque rate uguali, che maturano rispettivamente al più tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitrè mesi e trenta mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

Ogni versamento è effettuato per un quarto in oro o moneta liberamente convertibile e per tre quarti in moneta nazionale.

2. — Il Consiglio di amministrazione può esigere il versamento del rimanente 75 per cento del capitale sottoscritto, semprechè tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti.

Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.

ARTICOLO 6.

1. — Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori può decidere a maggioranza qualificata che gli Stati membri accordino alla Banca prestiti speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in cui la Banca necessiti di un prestito di tal genere per il finanziamento di determinati progetti e il Consiglio di amministrazione dimostri che la Banca non è in grado di procurarsi sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti, avuto riguardo alla natura e allo scopo dei progetti da finanziare.

2. — I prestiti speciali possono essere richiesti soltanto a decorrere dall'inizio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato. I prestiti non debbono superare un totale di 400 milioni di unità di conto, nè 100 milioni di unità di conto per anno.

3. — La durata dei prestiti speciali sarà fissata in funzione della durata dei crediti o garanzie che la Banca si propone di concedere mediante tali prestiti: tale durata non deve essere superiore a 20 anni. Il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del Consiglio di amministrazione, può decidere il rimborso anticipato dei prestiti speciali.

4. — Il saggio d'interesse dei prestiti speciali sarà del 4 per cento, annuo salvo che il Consiglio dei governatori, avuto riguardo all'evoluzione e al livello del saggio d'interesse sul mercato dei capitali, non decida di fissare un saggio diverso.

5. — I prestiti speciali devono essere accordati dagli Stati membri proporzionalmente al capitale sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in moneta nazionale durante i sei mesi successivi al richiamo.

6. — In caso di liquidazione della Banca, i prestiti speciali degli Stati membri sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti della Banca.

ARTICOLO 7.

1. — Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca. Tuttavia, l'ammontare sul quale è effettuato l'adeguamento non può eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi.

2. — Qualora la parità della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto definita dall'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parità mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. Tuttavia, l'ammontare sul quale è effettuato l'adeguamento non può eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi.

3. — La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto definita all'articolo 4 è stabilita in base al rapporto fra il peso di oro fino contenuto in tale unità di conto ed il peso di oro fino corrispondente alla parità di tale moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza, tale parità sarà determinata in base al tasso di cambio rispetto a una moneta definita o convertibile in oro, applicato dallo Stato membro per i pagamenti ordinari.

4. — Il Consiglio dei governatori può decidere che non saranno applicate le norme stabilite dai paragrafi 1 e 2 qualora si proceda a una modificazione uniformemente proporzionale al rapporto di parità di tutte le monete dei paesi membri del Fondo Monetario Internazionale o dei membri della Banca.

ARTICOLO 8.

La Banca è amministrata e gestita da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo.

ARTICOLO 9.

1. — Il Consiglio dei governatori è composto dei Ministri designati dagli Stati membri.

2. — Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca, massime per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune.

Il Consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.

3. — Inoltre, il Consiglio dei governatori

a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3,

b) esercita i poteri previsti dall'articolo 6 in merito ai prestiti speciali,

c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo,

d) concede la deroga di cui all'articolo 18. paragrafo 1,

e) approva la relazione annuale redatta dal Consiglio di amministrazione,

f) approva il bilancio annuo nonchè il conto profitti e perdite,

g) esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 7, 14, 17, 26 e 27,

h) approva il regolamento interno della Banca.

4. — Il Consiglio dei governatori è competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito del Trattato e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.

ARTICOLO 10.

Salvo contraria disposizione del presente statuto le decisioni del Consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Le votazioni del Consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del Trattato.

ARTICOLO 11.

1. — Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per decidere della concessione di crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonchè le commissioni di garanzia; controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni del Trattato e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori.

Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.

2. — Il Consiglio di amministrazione è composto di 12 amministratori e di 12 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori. su rispettiva designazione degli Stati membri e della Commissione, in ragione di:

3 amministratori designati dalla Repubblica francese,

3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania,

3 amministratori designati dalla Repubblica italiana,

2 amministratori designati di comune accordo dai paesi del Benelux,

1 amministratore designato dalla Commissione.

Il loro mandato è rinnovabile.

Ogni amministratore è assistito da un sostituto nominato alle stesse condizioni e secondo le stesse procedure degli amministratori.

I sostituti possono partecipare alle sedute del Consiglio d'amministrazione; non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono il titolare in caso d'impedimento di questi.

Il presidente, o in sua assenza uno dei vice-presidenti del Comitato direttivo, presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.

I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.

3. — Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d'ufficio.

La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del Consiglio d'amministrazione.

4. — In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.

5. — Il Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione. Esso definisce all'unanimità le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.

ARTICOLO 12.

1. — Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio d'amministrazione.

2. — Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri del Consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualificata richiede otto voti. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

ARTICOLO 13.

1. — Il Comitato direttivo è composto di un presidente e di due vice presidenti nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.

2. — Su proposta del Consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo.

3. — Il Comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

Esso prepara le decisioni del Consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni.

4. — Il Comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti.

5. — Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del Comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.

6. — Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vice presidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.

7. — I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri.

8. — Il Comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

ARTICOLO 14.

1. — Un Comitato, composto di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori, in ragione della loro competenza, verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca.

2. — Tale Comitato conferma che il bilancio ed il conto profitti e perdite sono conformi alle scritture contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo.

ARTICOLO 15.

La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla Banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

ARTICOLO 16.

1. — La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.

2. — La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.

ARTICOLO 17.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il Consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

ARTICOLO 18.

1. — Nell'ambito del mandato definito dall'articolo 130 del Trattato, la Banca concede crediti ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per progetti d'investimenti da attuare nei territori europei degli Stati membri della Comunità, semprechè non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.

Tuttavia, per deroga concessa all'unanimità dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere crediti per progetti di investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri.

2. — La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.

3. — Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto, oppure ad altre garanzie sufficienti.

4. — La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo 130 del Trattato.

5. — Il totale dei prestiti e delle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250 per cento del capitale sottoscritto.

6. — La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.

ARTICOLO 19.

1. — I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonchè le commissioni di garanzia devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 24.

2. — La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico del progetto da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo 92 del Trattato.

ARTICOLO 20.

Nelle operazioni di prestito e di garanzia la Banca deve osservare i seguenti principî:

1°) Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse della Comunità;

Può accordare o garantire prestiti soltanto:

a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di progetti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza il progetto, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri progetti

b) e quando l'esecuzione del progetto contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato comune.

2°) Non deve acquistare partecipazioni in imprese nè assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.

3°) Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.

4°) La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.

5°) La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali.

6°) La Banca non finanzia, nè interamente nè in parte, alcun progetto al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio il progetto stesso deve essere messo in esecuzione.

ARTICOLO 21.

1. — Le domande di prestiti o di garanzie possono essere inoltrate alla Banca per il tramite sia della Commissione sia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Un'impresa può presentare anche direttamente alla Banca una domanda di prestito o di garanzia.

2. — Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che il progetto di cui trattasi non sollevi obiezioni.

3. — Il Consiglio d'amministrazione delibera in merito alle domande di prestiti o di garanzie a lui sottoposte dal Comitato direttivo.

4. — Il Comitato direttivo esamina se le domande di prestiti o di garanzie che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle dell'articolo 20. Se il Comitato direttivo si pronuncia a favore della concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre il progetto di contratto al Consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il Comitato direttivo si pronunci contro la concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre al Consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.

5. — In caso di parere negativo del Comitato direttivo, il Consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia in questione soltanto all'unanimità.

6. — In caso di parere negativo della Commissione, il Consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia richiesta soltanto all'unanimità, e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.

7. — In caso di parere negativo del Comitato direttivo e della Commissione, il Consiglio d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.

ARTICOLO 22.

1. — La Banca contrae sui mercati internazionali dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2. — La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure, ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha in progetto.

Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere ricusato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.

ARTICOLO 23.

1. — La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:

a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari:

b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;

c) La Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.

2. — Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 25, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi e alle garanzie concesse dalla Banca stessa.

3 Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le Autorità competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.

ARTICOLO 24.

1. — Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10 per cento del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il Consiglio d'amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:

a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5;

b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera *a*);

semprechè tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.

2. — Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi

ARTICOLO 25

1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo 130 del Trattato, e avuto riguardo delle disposizioni dell'articolo 23 del presente statuto. La Banca eviterà, per quanto possibile, di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.

2. — La Banca non può convertire in valuta di Paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso di quest'ultimo.

3. — La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato in oro o in valute convertibili, nonchè delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.

4. — Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per progetti da attuare sul loro territorio.

ARTICOLO 26.

Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto e, in particolare, l'obbligo di versare la propria quota o i sui prestiti speciali o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.

Tale decisione non libera lo Stato nè i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.

ARTICOLO 27.

1. — Qualora il Consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonchè la liquidazione degli impegni.

2. — In caso di liquidazione, il Consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione.

ARTICOLO 28.

1. — In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

I privilegi e immunità accordati alla Banca sono definiti dal Protocollo previsto dall'articolo 218 del Trattato.

2. — I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.

ARTICOLO 29.

Le controversie tra la Banca da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia.

La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio o prevedere una procedura arbitrale.

I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

PROTOCOLLO RELATIVO AL COMMERCIO INTERNO TEDESCO E AI PROBLEMI CHE VI SI CONNETTONO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

Considerando le condizioni attualmente in essere a causa della divisione della Germania,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato:

1°) Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge Fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del Trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania.

2°) Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile, come anche delle disposizioni esecutive degli accordi stessi. Esso Stato vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principî del mercato comune e adotta in particolare le misure idonee ad evitare pregiudizi che possano essere arrecati alle economie degli altri Stati membri.

3°) Ciascuno Stato membro può adottare misure idonee a prevenire le difficoltà eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra uno Stato membro e i territori tedeschi ove la Legge Fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

PROTOCOLLO RELATIVO A TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA FRANCIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Desiderando risolvere, in conformità degli obiettivi generali del Trattato, taluni problemi particolari attualmente esistenti,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato:

I. — *Tasse e aiuti.*

1. — La Commissione e il Consiglio procedono annualmente ad un esame del regime degli aiuti all'esportazione e delle tasse speciali all'importazione esistente nella zona del franco.

In occasione di tale esame, il governo francese rende note le misure che intende adottare per ridurre e rendere razionali i livelli degli aiuti e tasse.

Esso governo comunica altresì al Consiglio e alla Commissione le nuove imposizioni che intende effettuare in seguito a nuove liberalizzazioni e gli adattamenti degli aiuti e delle tasse cui intende procedere nei limiti dell'aliquota massima della tassa in vigore al 1° gennaio 1957. Le singole misure possono costituire l'oggetto di una discussione nell'ambito delle istituzioni suddette.

2. — Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, quando ritenga che la mancanza di uniformità sia pregiudizievole a taluni settori industriali degli altri Stati membri, può chiedere al governo francese di adottare determinate misure per uniformare le tasse e gli aiuti, in ciascuna delle tre categorie relative alle materie prime, ai semiprodotti e ai prodotti finiti. Qualora il governo francese non adotti tali misure, il Consiglio, sempre deliberando a maggioranza qualificata, autorizza gli altri Stati membri a prendere le misure di salvaguardia di cui definisce le condizioni e modalità.

3. — Ove la bilancia dei pagamenti ordinari della zona del franco risulti equilibrata per oltre un anno e le sue riserve monetarie abbiano raggiunto un livello ritenuto soddisfacente, particolarmente nei riguardi del volume del suo commercio estero, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che il governo francese deve abolire il sistema delle tasse e aiuti.

Qualora la Commissione e il governo francese non concordino nel ritenere soddisfacente il livello delle riserve monetarie nella zona del franco, essi si rimettono al parere di una personalità o di un organismo scelto di comune intesa come arbitro. In caso di disaccordo, l'arbitro è designato dal Presidente della Corte di Giustizia.

L'abolizione così decisa deve essere eseguita secondo modalità che non la rendano pregiudizievole all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e può, in particolare, essere operata gradatamente. Le disposizioni del Trattato si applicano integralmente non appena intervenuta tale abolizione.

L'espressione « bilancia dei pagamenti ordinari » va intesa nel significato adottato dalle organizzazioni internazionali e dal Fondo monetario internazionale, vale a dire la bilancia commerciale e le transazioni invisibili aventi carattere di rendite o di prestazioni di servizi.

II. — *Retribuzione delle ore di lavoro straordinario.*

1. — Gli Stati membri ritengono che l'instaurazione del mercato comune condurrà, al termine della prima tappa, ad una situazione in cui il limite oltre il quale sono retribuite le ore di lavoro straordinario e il tasso medio di maggiorazione per tali ore nell'industria corrisponderanno a quelli esistenti in Francia secondo la media dell'anno 1956.

2. — Ove tale situazione non si realizzasse al termine della prima tappa, la Commissione è tenuta ad autorizzare la Francia ad adottare, nei confronti dei settori industriali che risentono della disparità nel modo di retribuzione delle ore di lavoro straordinario, misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e modalità, salvo qualora, nel corso di tale tappa, l'aumento medio del livello dei salari negli stessi settori di altri Stati membri, rispetto alla media dell'anno 1956, fosse superiore a quello intervenuto in Francia di una percentuale fissata dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

Fatto a Roma, lì venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

PROTOCOLLO CONCERNENTE L'ITALIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ,

Prendono atto del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle Isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;

Ricordano che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principî e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;

Riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;

Convengono, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi a tutte le procedure previste dal Trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca Europea per gli Investimenti e del Fondo sociale europeo;

Ritengono che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del Trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del Trattato in Italia;

Riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 108 e 109, si dovrà aver cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

PROTOCOLLO CONCERNENTE IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano il Granducato del Lussemburgo,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato.

ARTICOLO 1

1. — In ragione della particolare situazione della sua agricoltura, il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti compresi nell'elenco allegato alla decisione delle Parti Contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in data 3 dicembre 1955, riguardante l'agricoltura lussemburghese.

Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma, della Convenzione di Unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921.

2. — Il Granducato del Lussemburgo adotta tutte le misure di ordine strutturale, tecnico ed economico, atte a consentire la progressiva integrazione dell'agricoltura lussemburghese nel mercato comune. La Commissione può rivolgergli raccomandazioni circa le misure da adottare.

Al termine del periodo transitorio, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in quale misura le deroghe concesse al Granducato del Lussemburgo debbano essere mantenute, modificate o abolite.

Ad ogni Stato membro interessato è riconosciuto il diritto di ricorso contro tale decisione dinanzi ad un organo arbitrale, designato conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 del Trattato.

ARTICOLO 2

Nello stabilire i regolamenti contemplati dall'articolo 48, paragrafo 3, del Trattato, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Commissione considera nei riguardi del Granducato del Lussemburgo, la particolare situazione demografica di tale Paese.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DA TALUNI PAESI CHE BENEFICIANO DI UN REGIME PARTICOLARE ALL'IMPORTAZIONE IN UNO DEGLI STATI MEMBRI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Desiderando dare precisazioni in merito all'applicazione del Trattato a talune merci originarie e provenienti da taluni paesi, e che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri.

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato

1. — L'applicazione del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea non richiede alcuna modificazione del regime applicabile, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, alle importazioni:

a) nei paesi del Benelux, di merci originarie e provenienti dal Surinam e dalle Antille olandesi,

b) in Francia, di merci originarie e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia e dal Laos. Le disposizioni che precedono si applicano altresì agli Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi,

c) in Italia, di merci originarie e provenienti dalla Libia e dalla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria italiana.

2. — Le merci importate in uno Stato membro in base al regime suddetto non possono considerarsi in libera pratica in tale Stato, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato, quando siano riesportate in un altro Stato membro.

3. — Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni relative ai regimi particolari contemplati dal presente Protocollo, nonchè l'elenco dei prodotti che beneficiano di tali regimi.

Essi informano altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle modificazioni successivamente apportate a tali elenchi o a tali regimi.

4. — La Commissione vigila a che l'applicazione delle disposizioni che precedono non sia pregiudizievole agli altri Stati membri; essa può prendere, a tal fine, ogni opportuna disposizione nelle relazioni fra Stati membri.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

PROTOCOLLO RELATIVO AL REGIME DA APPLICARE AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO NEI CONFRONTI DELL'ALGERIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Consapevoli del fatto che le disposizioni del Trattato concernenti l'Algeria e i dipartimenti d'Oltremare della Repubblica francese sollevano il problema del regime da applicare, nei confronti dell'Algeria e di tali dipartimenti, ai prodotti che costituiscono l'oggetto del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Desiderando ricercare una soluzione adeguata, in armonia coi principî dei due Trattati,

Risolveranno con spirito di reciproca collaborazione tale problema nel più breve termine, e al più tardi in occasione della prima revisione del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

PROTOCOLLO CONCERNENTE GLI OLI MINERALI E TALUNI LORO DERIVATI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:

1. — Ciascuno Stato membro può mantenere, nei confronti degli altri Stati membri e degli Stati terzi, per un periodo di sei anni dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, i dazi doganali e tasse d'effetto equivalente applicati ai prodotti contemplati nelle posizioni 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 e ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio od i scisti, e residui paraffinosi) della nomenclatura di Bruxelles, alla data del 1° gennaio 1957, ovvero quelli applicati alla data dell'entrata in vigore del Trattato, quando questi ultimi siano inferiori. Tuttavia il dazio da mantenere sugli olî greggi non potrà avere per effetto di accrescere in misura superiore al 5 per cento il divario esistente al 1° gennaio 1957 fra i dazi applicabili agli oli greggi, da una parte e quelli applicati ai derivati summenzionati dall'altra. Ove tale scarto non esista, quello eventualmente creato non potrà superare il 5 per cento del dazio applicato al 1° gennaio 1957 ai prodotti contemplati nella posizione 27.09. Qualora, prima dello scadere del periodo di sei anni, si proceda a una riduzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei confronti dei prodotti contemplati nella posizione 27.09, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicati agli altri prodotti summenzionati devono formare oggetto di una riduzione corrispondente.

Allo scadere del periodo stesso, i dazi mantenuti alle condizioni previste dal comma precedente sono interamente aboliti nei riguardi degli altri Stati membri. Alla stessa data diventa applicabile nei confronti dei paesi terzi la tariffa doganale comune.

2. — Agli aiuti alla produzione degli oli minerali contemplati nella posizione 27.09 della nomenclatura di Bruxelles si applicano le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3*c*), del Trattato, nella misura in cui tali aiuti appaiono necessari per riportare il prezzo degli oli greggi al livello del prezzo praticato sul mercato mondiale, C. A. F. porto europeo di uno Stato membro. Durante le due prime tappe, la Commissione fa uso dei poteri previsti dall'articolo 93 soltanto nella misura necessaria a impedire un'applicazione abusiva di tali aiuti.

Fatto a Roma, lì venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

PROTOCOLLO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ALLE PARTI EXTRA EUROPEE DEL REGNO DEI PAESI BASSI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Sollecite di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunità Economica Europea, la portata del disposto dell'articolo 227 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avrà facoltà, in deroga all'articolo 227, di ratificare il Trattato soltanto per quanto riguarda il Regno in Europa e la Nuova Guinea olandese

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette

PAGINA BIANCA

III.

CONVENZIONE

PAGINA BIANCA

CONVENZIONE D'APPLICAZIONE RELATIVA A L'ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ALLA COMUNITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI.

Desiderando stabilire la Convenzione d'applicazione prevista dall'articolo 136 del Trattato.
Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato

ARTICOLO 1

Gli Stati membri partecipano, alle condizioni in appresso stabilite, alle misure atte a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei paesi e territori elencati nell'allegato IV del Trattato, mediante uno sforzo complementare a quello compiuto dalle autorità responsabili di tali paesi e territori.

A tal fine, è costituito un Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, al quale gli Stati membri versano per cinque anni i contributi annui previsti dall'Allegato *A* della presente Convenzione.

Il Fondo è amministrato dalla Commissione.

ARTICOLO 2

Le autorità responsabili dei paesi e territori presentano alla Commissione, d'intesa con le autorità locali o con i rappresentanti della popolazione dei paesi e territori interessati, i progetti sociali ed economici per i quali è richiesto il finanziamento della Comunità.

ARTICOLO 3.

La Commissione definisce ogni anno i programmi generali per lo stanziamento, a favore delle singole categorie di progetti, di fondi disponibili a mente dell'Allegato *B* della presente Convenzione.

I programmi generali comprendono progetti per il finanziamento.

a) di talune istituzioni sociali, in particolare di ospedali, di istituti per l'insegnamento o le ricerche tecniche, di istituti per l'orientamento e l'incoraggiamento delle attività professionali delle popolazioni,

b) di investimenti economici di interesse generale, direttamente connessi con l'esecuzione di un programma che implichi progetti di sviluppo produttivi e concreti.

ARTICOLO 4.

All'inizio di ogni esercizio, il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata, previa consultazione della Commissione, le somme da destinare al finanziamento:

a) delle istituzioni sociali di cui all'articolo 3-*a*),

b) degli investimenti economici d'interesse generale di cui all'articolo 3-*b*),

La decisione del Consiglio deve mirare a una razionale ripartizione geografica delle somme disponibili.

ARTICOLO 5.

1. — La Commissione stabilisce la ripartizione delle somme disponibili, a mente dell'articolo 4-*a*), fra le singole domande per il finanziamento d'istituzioni sociali.

2. — La Commissione elabora le proposte di finanziamento dei progetti d'investimenti economici che accoglie a mente dell'articolo 4-*b*).

Essa le trasmette al Consiglio.

Se, nel termine di un mese, nessuna richiesta sia avanzata da uno Stato membro perchè siano portate dinanzi al Consiglio, le proposte si ritengono approvate.

Quando il Consiglio ne sia stato investito, delibera a maggioranza qualificata nel termine di due mesi.

3. — Le somme che non siano state assegnate nel corso di un anno vengono riportate agli anni successivi.

4. — Le somme assegnate sono messe a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori. La Commissione provvede a che il loro uso sia conforme alle assegnazioni stabilite e si effettui alle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 6.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa, entro sei mesi dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo.

ARTICOLO 7.

La maggioranza qualificata di cui agli articoli 4, 5 e 6 è di 67 voti. I voti di cui dispongono gli Stati membri sono rispettivamente:

Belgio	11	voti
Germania	33	»
Francia	33	»
Italia	11	»
Lussemburgo	1	»
Paesi Bassi	11	»

ARTICOLO 8.

In ciascun paese o territorio, il diritto di stabilimento è progressivamente esteso ai cittadini e alle società degli Stati membri diversi da quello che ha relazioni particolari con tale paese o territorio. Le modalità sono stabilite, durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in modo che venga meno gradatamente ogni discriminazione nel corso del periodo transitorio.

ARTICOLO 9.

Negli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi e territori, il regime doganale applicabile è quello previsto dagli articoli 133 e 134 del Trattato.

ARTICOLO 10.

Per la durata della presente Convenzione, gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori le disposizioni del capo del Trattato relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, che essi mettono in atto durante lo stesso periodo nelle loro relazioni reciproche.

ARTICOLO 11.

1. — In ciascun paese o territorio ove esistano contingentamenti all'importazione, e un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i contingenti accordati agli Stati diversi da quello con cui il paese o territorio ha relazioni particolari, sono trasformati in contingenti globali accessibili senza discriminazione agli altri Stati membri. A decorrere dalla stessa data, tali contingenti sono aumentati annualmente in applicazione delle disposizioni dell'articolo 32 e dell'articolo 33, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del Trattato.

2. — Quando, nei riguardi di un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 7 per cento dell'importazione totale in un paese o territorio, è istituito un contingente pari al 7 per cento di tale importazione, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed è aumentato annualmente conformemente alle disposizioni previste dal paragrafo 1.

3. — Quando, per taluni prodotti non sia accordato alcun contingente all'importazione in un paese o territorio, la Commissione stabilisce mediante decisioni le modalità di concessione e di aumento dei contingenti accordati agli altri Stati membri.

ARTICOLO 12.

Nella misura in cui i contingenti d'importazione degli Stati membri riguardano sia importazioni provenienti da uno Stato avente relazioni particolari con un paese o territorio sia importazioni provenienti da tale paese o territorio, la quota d'importazione in provenienza dai paesi e territori costituisce l'oggetto di un contingente globale stabilito in base alle statistiche delle importazioni. Tale contingente è fissato durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione ed aumenta secondo le norme di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 13.

Le disposizioni dell'articolo 10 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire nè un mezzo di discriminazione arbitraria nè una restrizione dissimulata del commercio.

ARTICOLO 14.

Dopo la data di scadenza della presente Convenzione e fino alla determinazione delle disposizioni di associazione da prevedere per un nuovo periodo, i contingenti d'importazione nei paesi e territori, da una parte, e negli Stati membri, dall'altra, rimangono, per quanto riguarda i prodotti originari di tali paesi e territori, al livello fissato per il quinto anno. È del pari mantenuto il regime del diritto di stabilimento esistente alla fine del quinto anno.

ARTICOLO 15.

1. Le importazioni di caffè verde in Italia e nei paesi del Benelux, da una parte, e dall'altra, le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti da paesi terzi, beneficiano di contingenti tariffari alle condizioni stabilite dai Protocolli allegati alla presente Convenzione.

2 — Qualora la Convenzione venga a scadere prima della conclusione di un nuovo accordo, gli Stati membri, in attesa del nuovo accordo, beneficiano, per quanto riguarda le banane, i semi di cacao e il caffè verde, di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicabili all'inizio della seconda tappa e pari al volume delle importazioni provenienti da paesi terzi durante l'ultimo anno per cui si dispone di statistiche.

Tali contingenti sono maggiorati, ove occorra, proporzionalmente all'incremento del consumo nei paesi importatori.

3. — Gli Stati membri che beneficiano di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicati al momento dell'entrata in vigore del Trattato, a mente dei Protocolli sulle importazioni di caffè verde e di banane provenienti da paesi terzi, hanno il diritto di ottenere per tali prodotti, anzichè il regime di cui al paragrafo precedente, il mantenimento dei contingenti tariffari al livello che hanno raggiunto alla data di scadenza della Convenzione.

Tali contingenti sono maggiorati, ove occorra, alle condizioni previste dal paragrafo 2.

4. — La Commissione, a richiesta degli Stati interessati, fissa il volume dei contingenti tariffari previsti dai paragrafi che precedono.

ARTICOLO 16.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 inclusi della presente Convenzione sono applicabili all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare.

ARTICOLO 17

Salva restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15, la presente Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

ALLEGATO *A* PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	TOTALE
Percentuali	10 %	12,5 %	16,5 %	22,5 %	38,5 %	100 %
PAESI	In milioni di unità di conto U. E. P.					
Belgio	7	8,75	11,55	15,75	26,95	70
Germania	20	25	33	45	77	200
Francia	20	25	33	45	77	200
Italia	4	5	6,60	9	15,40	40
Lussemburgo	0,125	0,15625	0,20625	0,28125	0,48125	1,25
Paesi Bassi	7	8,75	11,55	15,75	26,95	70

ALLEGATO *B* PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	TOTALE
Percentuali	10 %	12,5 %	16,5 %	22,5 %	38,5 %	100 %
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE	In milioni di unità di conto U. E. P.					
Belgio	3	3,75	4,95	6,75	11,55	30
Francia	51,125	63,906	84,356	115,031	196,832	511,25
Italia	0,5	0,625	0,825	1,125	1,925	5
Paesi Bassi	3,5	4,375	5,775	7,875	13,475	35

PROTOCOLLO RELATIVO AL CONTINGENTE TARIFFARIO PER LE IMPORTAZIONI DI BANANE

(ex 08.01 della Nomenclatura di Bruxelles).

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:

1. — Fin dal primo ravvicinamento dei dazi esterni di cui all'articolo 23, paragrafo 1-*b*), del Trattato e fino al termine della seconda tappa, la Repubblica federale di Germania beneficia di un contingente annuo di importazione in franchigia doganale pari al 90 per cento dei quantitativi importati nel 1956, dedotti i quantitativi provenienti dai paesi e territori di cui all'articolo 131 del Trattato.

2. — Subito dopo la fine della seconda tappa e fino allo scadere della terza tappa, tale contingente è pari all'80 per cento del quantitativo suindicato.

3. — I contingenti annui fissati dai paragrafi precedenti sono aumentati in misura corrispondente al 50 per cento della differenza tra i quantitativi totali importati durante l'anno precedente, da una parte, e quelli importati nel 1956, dall'altra.

Qualora il totale delle importazioni fosse diminuito rispetto all'anno 1956, i contingenti annui di cui sopra non potranno essere superiori al 90 per cento delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 1 e all'80 per cento delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 2

4. — Subito dopo l'integrale applicazione della tariffa doganale comune, il contingente è pari al 75 per cento delle importazioni dell'anno 1956. Tale contingente viene maggiorato alle condizioni di cui al paragrafo 3, comma primo.

Qualora le importazioni fossero diminuite rispetto all'anno 1956, il contingente annuo di cui sopra non potrà essere superiore al 75 per cento delle importazioni dell'anno precedente.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide dell'abolizione o della modificazione di tale contingente.

5 — Il totale delle importazioni dell'anno 1956, dopo deduzione delle importazioni provenienti dai paesi e territori di cui all'articolo 131 del Trattato che, a norma delle disposizioni precedenti, deve servire di base al calcolo dei contingenti, è di 290.000 tonnellate.

6. — Qualora i paesi e territori si trovassero nell'impossibilità di fornire integralmente i quantitativi richiesti dalla Repubblica federale di Germania, gli Stati membri interessati si dichiarano pronti a consentire un aumento corrispondente del contingente tariffario tedesco.

Fatto a Roma, li 25 marzo millenovecentocinquantasette.

Al momento di firmare il presente Protocollo, il Plenipotenziario della Repubblica federale di Germania ha fatto, a nome del suo Governo, la seguente dichiarazione, di cui gli altri Plenipotenziari hanno preso atto:

La Repubblica federale di Germania si dichiara pronta a incoraggiare le misure che potrebbero essere adottate da parte degli interessi privati tedeschi per favorire la vendita nella Repubblica federale delle banane provenienti dai paesi e territori associati d'oltremare.

A tal fine dovranno iniziarsi non appena possibile colloqui tra i circoli economici dei vari paesi interessati alle forniture e allo smercio delle banane.

PROTOCOLLO RELATIVO AL CONTINGENTE TARIFFARIO PER LE IMPORTAZIONI DI CAFFÈ VERDE

(ex 09.01 della Nomenclatura di Bruxelles).

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate alla Convenzione:

A) Per quanto riguarda l'Italia

Durante il primo periodo di associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità e dopo la prima modificazione dei dazi doganali operata in conformità dell'articolo 23 del Trattato, le importazioni di caffè verde provenienti da paesi terzi in territorio italiano, sono sottoposte ai dazi doganali applicabili al momento dell'entrata in vigore del Trattato, nei limiti di un contingente annuo pari al totale delle importazioni di caffè verde effettuate in Italia in provenienza da paesi terzi durante l'anno 1956.

A decorrere dal sesto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato e fino allo scadere della seconda tappa, il contingente iniziale previsto dal comma precedente è ridotto del 20 per cento.

Fin dall'inizio della terza tappa, e per la durata di quest'ultima, il contingente è fissato in misura pari al 50 per cento del contingente iniziale.

Al termine del periodo transitorio e per un periodo di quattro anni, le importazioni di caffè verde in Italia potranno continuare a beneficiare dei dazi doganali applicabili in tale paese al momento dell'entrata in vigore del Trattato fino a concorrenza del 20 per cento del contingente iniziale.

La Commissione esamina se la percentuale e il termine previsti dal comma precedente siano giustificati.

Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti più sopra.

B) *Per quanto riguarda i paesi del Benelux*

Fin dall'inizio della seconda tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni di caffè verde in provenienza da paesi terzi nei territori dei paesi del Benelux potranno continuare a effettuarsi in franchigia doganale, fino a concorrenza di un tonnellaggio pari all'85 per cento del quantitativo totale di caffè verde importato nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche.

Fin dall'inizio della terza fase e per la durata di quest'ultima, le importazioni in franchigia doganale previste dal comma precedente, sono riportate al 50 per cento del tonnellaggio totale delle importazioni di caffè verde effettuate durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche.

Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti più sopra.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

TRATTATO
CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
DELLA ENERGIA ATOMICA (EURATOM)

SOMMARIO

PREAMBOLO

TITOLO I. — COMPITI DELLA COMUNITÀ.

TITOLO II. — DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE.

CAPO I. — *Sviluppo delle ricerche.*

CAPO II. — *Diffusione delle cognizioni.*

Sezione prima. — Cognizioni di cui la Comunità ha la disponibilità.

Sezione seconda. — Altre cognizioni.

Sezione terza. — Disposizioni relative al segreto.

Sezione quarta. — Disposizioni particolari.

CAPO III. — *Protezione sanitaria.*

CAPO IV. — *Investimenti.*

CAPO V. — *Imprese comuni.*

CAPO VI. — *Approvvigionamento.*

Sezione prima. — L'Agenzia.

Sezione seconda. — Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità.

Sezione terza. — Materiali, materie grezze e materie fissili speciali non provenienti dalla Comunità.

Sezione quarta. — Prezzi.

Sezione quinta. — Disposizioni relative alla politica di approvvigionamento.

Sezione sesta. — Disposizioni particolari.

CAPO VII. — *Controllo di sicurezza.*

CAPO VIII. — *Regime della proprietà.*

CAPO IX. — *Mercato comune nucleare.*

CAPO X. — *Relazioni con l'esterno.*

TITOLO III. — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI.

CAPO I. — *Le istituzioni della Comunità.*

Sezione prima. — L'Assemblea.

Sezione seconda. — Il Consiglio.

Sezione terza. — La Commissione.

Sezione quarta. — La Corte di Giustizia.

CAPO II. — *Disposizioni comuni a più istituzioni.*

CAPO III. — *Il Comitato economico e sociale.*

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

TITOLO V. — DISPOSIZIONI GENERALI.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO INIZIALE.

Sezione prima. — Insediamento delle Istituzioni.

Sezione seconda. — Prime disposizioni per l'applicazione del Trattato.

Sezione terza. — Disposizioni applicabili a titolo transitorio.

DISPOSIZIONI FINALI.

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI.

Coscienti che l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace,

Convinti che soltanto da uno sforzo comune intrapreso senza indugio è possibile ripromettersi realizzazioni commisurate alla capacità creativa dei loro paesi,

Risoluti a creare le condizioni per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e così pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli,

Solleciti d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni,

Desiderosi di associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica,

Hanno deciso di creare una Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:

S. E. PAUL-HENRY, *Ministro degli Affari Esteri;*

S. E. Barone J. Ch. SNOY e d'OPPUERS, *Segretario Generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. KONRAD ADENAUER, *Cancelliere federale:*

S. E. WALTER HALLSTEIN, *Segretario di Stato agli Affari Esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. CHRISTIAN PINEAU, *Ministro degli Affari Esteri;*

S. E. MAURICE FAURE, *Segretario di Stato agli Affari Esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. ANTONIO SEGNI, *Presidente del Consiglio dei Ministri:*

S. E. GAETANO MARTINO, *Ministro degli Affari Esteri;*

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. JOSEPH BECH, *Presidente del Governo, Ministro degli Affari Esteri;*

S. E. LAMBERT SCHAUS, *Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;*

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. JOSEPH LUNS, *Ministro degli Affari Esteri;*

S. E. J. LINTHORST-HOMAN, *Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa:*

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

TITOLO I. — COMPITI DELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 1.

Con il presente Trattato, le alte Parti Contraenti istituiscono tra loro una Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM).

La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.

ARTICOLO 2.

Per l'assolvimento dei suoi compiti la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente Trattato:

a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche;

b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione;

c) agevolare gli investimenti, ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo della energia nucleare nella Comunità;

d) curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari;

e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate;

f) esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali;

g) assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità;

h) stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.

ARTICOLO 3.

1. — L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
— un'Assemblea
— un Consiglio
— una Commissione
— una Corte di Giustizia.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.

2. — Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.

TITOLO II. — DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL' ENERGIA NUCLEARE

CAPO 1. — SVILUPPO DELLE RICERCHE.

ARTICOLO 4.

1. — La Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità.

2. — In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente Trattato.

L'elenco può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima consulta il Comitato scientifico e tecnico previsto dall'articolo 134.

ARTICOLO 5.

Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di poterle integrare, la Commissione invita, sia con una domanda speciale rivolta a un destinatario determinato e comunicata allo Stato membro cui questi appartiene, sia con una domanda generale resa di pubblico dominio, gli Stati membri, le persone o le imprese a comunicarle i loro programmi relativi alle ricerche da essa definite nella sua domanda

Dopo aver dato agli interessati la più ampia facoltà di formulare le proprie osservazioni, la Commissione può esprimere un parere motivato in merito ai singoli programmi di cui riceve comunicazione. Qualora ne sia richiesta dallo Stato, dalla persona o dall'impresa che ha comunicato il programma, la Commissione è tenuta ad esprimere tale parere.

Mediante detti pareri, la Commissione, sconsiglia i doppi impieghi inutili e orienta le ricerche verso i settori non sufficientemente studiati. La Commissione non può rendere pubblici i programmi senza il consenso degli Stati, delle persone o imprese che li hanno comunicati

La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei settori di ricerche nucleari che non ritiene sufficientemente studiati

La Commissione, al fine di procedere a consultazioni reciproche e a scambi di informazioni, può riunire i rappresentanti dei centri pubblici e privati di ricerche e gli esperti che svolgono ricerche negli stessi campi o in altri a questi connessi

ARTICOLO 6

Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione può:

a) apportare, nel quadro di contratti di ricerche, un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione;

b) fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone;

c) mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti;

d) promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.

ARTICOLO 7.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, che consulta il Comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.

Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni.

I fondi necessari all'esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunità.

La Commissione assicura l'esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo.

La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e di insegnamento della Comunità.

ARTICOLO 8.

1. — La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari.

Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione.

Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione.

Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari.

2. — Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attività del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.

ARTICOLO 9.

1. — Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione può creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi.

La Commissione regola le modalità dell'insegnamento.

2. — Sarà creato un istituto di livello universitario le cui modalità di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione

ARTICOLO 10.

La Commissione può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese, e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.

ARTICOLO 11.

La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10, nonchè relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla loro esecuzione.

CAPO II. — DIFFUSIONE DELLE COGNIZIONI.

SEZIONE 1. — *Cognizioni di cui la Commissione ha la disponibilità.*

ARTICOLO 12.

Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla Commissione, di beneficiare di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità, semprechè essi siano in grado di sfruttare effettivamente le invenzioni che ne costituiscono l'oggetto.

Alle stesse condizioni, la Commissione deve rilasciare delle sublicenze d'uso su brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di brevetto, quando la Comunità benefici di licenze contrattuali che contemplino tale facoltà.

La Commissione rilascia, a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari, queste licenze o sublicenze e fornisce tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento. Tali condizioni riguardano in particolare un congruo indennizzo ed eventualmente la facoltà per il beneficiario di concedere a terzi delle sublicenze e l'obbligo di considerare come segreti di fabbricazione le cognizioni comunicate.

In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate dal terzo comma, i beneficiari possono adire la Corte di Giustizia perchè siano fissate condizioni idonee.

ARTICOLO 13.

La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizioni non contemplate dal disposto dell'articolo 12, acquisite dalla Comunità, che abbiano origine dall'esecuzione del suo programma di ricerche ovvero che le siano state comunicate con facoltà di disporne liberamente.

Tuttavia, la Commissione può subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi.

La Commissione non può comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione – come nel caso delle cognizioni cosidette classificate – se non assicurando l'osservanza delle restrizioni stesse.

SEZIONE II. — *Altre cognizioni.*

A) *Diffusione mediante trattative private.*

ARTICOLO 14.

La Commissione cerca di ottenere o di fare ottenere a trattativa privata la comunicazione delle cognizioni utili al conseguimento degli obiettivi della Comunità e la concessione delle licenze di sfruttamento dei brevetti, dei titoli di protezione temporanea, dei modelli di utilità o domande di brevetto che proteggono tali cognizioni.

ARTICOLO 15.

La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e alle imprese di scambiarsi per il suo tramite i risultati provvisori o definitivi delle loro ricerche, sempreché non si tratti di risultati acquisiti dalla Comunità mediante ricerche svolte per incarico della Commissione.

Tale procedura deve garantire il carattere riservato dello scambio. Tuttavia, i risultati comunicati possono essere trasmessi dalla Commissione al Centro comune di ricerche nucleari a fini di documentazione, senza che tale trasmissione determini un diritto di utilizzazione al quale l'autore della comunicazione non abbia consentito.

B) *Comunicazione d'ufficio alla Commissione.*

ARTICOLO 16.

1. — Non appena una domanda di brevetto o di modello d'utilità, il cui oggetto sia specificatamente nucleare, è depositato presso uno Stato membro, questo richiede il consenso del richiedente per comunicare immediatamente alla Commissione il contenuto della domanda.

Quando vi sia consenso da parte del richiedente, la comunicazione avviene entro un termine di tre mesi dalla data del deposito della domanda. Ove manchi tale consenso, lo Stato membro notifica entro lo stesso termine alla Commissione l'esistenza della domanda.

La Commissione può richiedere allo Stato membro la comunicazione del contenuto di una domanda di cui le sia stata notificata l'esistenza.

La Commisione presenta la sua richiesta nel termine di due mesi dall'avvenuta notificazione. Ogni proroga di tale termine importa una proroga corrispondente del termine previsto dal sesto comma.

Lo Stato membro al quale è rivolta la richiesta della Commissione è tenuto a domandare nuovamente al richiedente il consenso per comunicare il contenuto della domanda. Ove il consenso sia accordato. la comunicazione avviene senza indugio.

In caso di mancato consenso del richiedente, lo Stato membro è nondimeno tenuto a effettuare la comunicazione alla Commissione allo scadere di un termine di diciotto mesi dalla data del presente deposito della domanda.

2. — Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine di diciotto mesi dalla data dell'avvenuto deposito, l'esistenza di qualsiasi domanda di brevetto o di modello di utilità non ancora pubblicata e il cui oggetto, in base a sommario esame. senza essere specificatamente, sia, a loro giudizio, direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.

A richiesta della Commissione, il contenuto della domanda le è comunicato nel termine di due mesi.

3. — Gli Stati membri sono tenuti a ridurre per quanto possibile la durata della procedura relativa alle domande di brevetto o di modello d'utilità concernenti gli oggetti contemplati dai paragrafi 1 e 2 che hanno formato oggetto di una richiesta della Commissione. per consentire nel più breve termine la pubblicazione delle domande stesse.

4. — Le comunicazioni di cui sopra devono essere considerate dalla Commissione come aventi carattere riservato. Esse possono essere effettuate unicamente a fini di documentazione. Tut-

tavia, la Commissione può utilizzare le invenzioni comunicate con il consenso del richiedente, ovvero conformemente agli articoli da 17 a 23 inclusi.

5. — Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando la comunicazione sia incompatibile con un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.

C) *Concessione di licenze d'uso con procedimento arbitrale o d'ufficio.*

ARTICOLO 17.

1. — In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d'uso non esclusivo, con procedimento arbitrale o d'ufficio, alle condizioni definite dagli articoli da 18 a 23 inclusi:

a) alla Comunità o alle Imprese comuni cui tale diritto è attribuito in virtù dell'articolo 48, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli di utilità che proteggano invenzioni direttamente connesse con ricerche nucleari, semprechè la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento delle loro proprie ricerche o indispensabile al funzionamento dei loro impianti.

A richiesta della Commissione, le licenze d uso comprendono la facoltà di autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione, nella misura in cui questi ultimi eseguono lavori o commesse per conto della Comunità o delle Imprese comuni;

b) a persone o imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Commissione, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli d'utilità che proteggono una invenzione direttamente connessa ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, semprechè siano osservate tutte le seguenti condizioni:

i) sia trascorso un termine di almeno quattro anni dal deposito della domanda di brevetto, salvo che non si tratti di una invenzione relativa ad oggetto specificatamente nucleare;

ii) non siano coperti, per quanto riguarda tale invenzione, i bisogni determinati dallo sviluppo dell'energia nucleare sui territori di uno Stato membro ove un'invenzione è protetta, in base al concetto che di tale sviluppo si fa la Commissione;

iii) non sia stato ottemperato da parte del titolare all'invito di soddisfare, direttamente o per il tramite dei suoi concessionari, a tali bisogni;

iv) sia possibile, da parte delle persone o imprese beneficiarie, soddisfare effettivamente a questi bisogni mediante lo sfruttamento dell'invenzione.

In mancanza di preventiva richiesta della Commissione, gli Stati membri non possono adottare, per questi stessi bisogni, alcuna misura coercitiva prevista dalla loro legislazione nazionale e che abbia per effetto di limitare la protezione accordata all'invenzione.

2. — La concessione di una licenza d'uso non esclusivo alle condizioni previste dal paragrafo precedente non può essere ottenuta quando il titolare faccia valere l'esistenza di un motivo legittimo, e in particolare il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

3. — La concessione di una licenza in applicazione del paragrafo 1 dà diritto a un indennizzo completo, il cui ammontare deve essere convenuto fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporaneo o modello d'utilità, e il beneficiario della licenza d'uso.

4. — Quanto stipulato dal presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.

ARTICOLO 18.

Ai fini previsti dalla presente sezione, è istituito un Collegio arbitrale il cui regolamento è stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di Giustizia.

Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del Collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di Giustizia. Il controllo della Corte di Giustizia può vertere unicamente sulla regolarità formale della decisione, e sulla interpretazione data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente Trattato.

Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall'articolo 164.

ARTICOLO 19.

Qualora, in mancanza di accordo per trattativa privata, la Commissione si proponga di ottenere la concessione di licenze d'uso in uno dei casi previsti dall'articolo 17, ne dà comunicazione al titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea, del modello d'utilità o della domanda di brevetto, e specifica nella sua comunicazione il beneficiario e l'estensione della licenza

ARTICOLO 20

Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 19, il titolare può proporre alla Commissione, ed eventualmente al terzo beneficiario, di concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.

Se la Commissione o il terzo beneficiario rifiuta di concludere un compromesso, la Commissione non può richiedere allo Stato membro o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.

Se il Collegio arbitrale, cui è demandata per compromesso la richiesta della Commissione, la riconosce conforme alle disposizioni dell'articolo 17, esso emette una decisione motivata che importa concessione di licenza a favore del beneficiario e fissa le condizioni e la rimunerazione della licenza stessa, semprechè le parti non si siano già accordate in merito.

ARTICOLO 21.

Quando il titolare non propone di rivolgersi al Collegio arbitrale, la Commissione può richiedere allo Stato membro interessato o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.

Qualora lo Stato membro o i suoi organi competenti non ravvisino, previa audizione del titolare, l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 17, notificano alla Commissione il loro rifiuto di concedere o far concedere la licenza

Ove essi rifiutino di concedere o far concedere la licenza, ovvero non forniscano alcuna spiegazione in merito alla concessione della licenza entro quattro mesi dalla richiesta, la Commissione dispone di un termine di due mesi per adire la Corte di Giustizia.

Il titolare del brevetto deve essere udito nella fase procedurale dinanzi alla Corte di Giustizia.

Se la sentenza della Corte di Giustizia constata l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 17, lo Stato membro interessato, o i suoi organi competenti, sono tenuti ad adottare le misure richieste dall'esecuzione della sentenza

ARTICOLO 22.

1. - In caso di mancato accordo sull'ammontare dell'indennizzo fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso, gli interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.

Le parti rinunciano per ciò stesso a qualsiasi ricorso, fatto salvo il ricorso di cui all'articolo 18.

2. - Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso, la licenza di cui ha beneficiato è considerata nulla.

Se il titolare rifiuta la conclusione di un compromesso, l'indennizzo previsto dal presente articolo è fissato dagli organi nazionali competenti.

ARTICOLO 23.

Trascorso il termine di un anno e semprechè nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso.

La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.

SEZIONE III. — *Disposizioni relative al segreto.*

ARTICOLO 24.

Le cognizioni, acquisite dalla Comunità grazie all'esecuzione del suo programma di ricerche e la cui divulgazione è suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri, sono sottoposte a un regime di segretezza alle condizioni seguenti.

1. — Un regolamento di sicurezza adottato dal Consiglio su proposta della Commissione stabilisce, avuto riguardo alle disposizioni del presente articolo, i differenti regimi di segretezza applicabili e le misure di sicurezza da attuare per ciascuno di essi.

2. — La Commissione deve provvisoriamente sottoporre al regime di segretezza, all'uopo previsto dal regolamento di sicurezza, le cognizioni la cui divulgazione sia da essa reputata suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o più Stati membri.

La Commissione comunica immediatamente tali cognizioni agli Stati membri, che sono tenuti ad assicurare provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni.

Entro un termine di tre mesi gli Stati membri rendono edotta la Commissione del loro desiderio di mantenere il regime provvisoriamente applicato, oppure di sostituirvi un altro regime o di abolire il regime di segretezza.

Allo spirare del termine viene applicato il più rigoroso dei regimi così domandati. La Commissione provvede a darne notificazione agli Stati membri.

A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro.

3. — Le disposizioni degli articoli 12 e 13 non sono applicabili alle cognizioni soggette a un regime di segretezza.

Tuttavia, fatta salva l'osservanza delle misure di sicurezza applicabili

a) le cognizioni di cui agli articoli 12 e 13 possono essere comunicate dalla Commissione,

ii) a una Impresa comune,

i) a una persona o a una impresa, che non sia una Impresa comune, per il tramite dello Stato membro sui territori del quale essa svolge la sua attività;

b) le cognizioni di cui all'articolo 13 possono essere comunicate da uno Stato membro a una persona o a una impresa, che non sia un'Impresa comune, svolgenti la propria attività sui territori di tale Stato, a condizione di notificare la comunicazione alla Commissione.

Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di esigere dalla Commissione per i suoi propri bisogni o per quelli di una persona o impresa svolgenti la propria attività sui territori dello Stato stesso, la concessione di una licenza d'uso, conformemente all'articolo 12.

ARTICOLO 25.

1. — Lo Stato membro che comunica l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d'utilità relativi a un oggetto contemplato dall'articolo 16, paragrafo 1 o 2 notifica eventualmente la necessità di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa al regime di segretezza che indica, precisando la durata probabile del regime stesso.

La Commissione trasmette agli altri Stati membri l'insieme delle comunicazioni che riceve in esecuzione del comma precedente. La Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.

2. — La Commissione può ugualmente trasmettere tali comunicazioni sia alle Imprese comuni, sia, per il tramite di uno Stato membro, a una persona o una impresa, che non sia un'Impresa comune, svolgenti la propria attività sul territorio dello Stato stesso.

Le invenzioni, che costituiscono l'oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto con il consenso del richiedente, ovvero conformemente alle disposizioni degli articoli dal 17 al 23 inclusi.

Le comunicazioni ed eventualmente l'utilizzazione di cui al presente paragrafo sono soggette alle misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.

Esse sono, in tutti i casi, subordinate al consenso dello Stato d'origine. Tale consenso non può essere rifiutato che per ragioni attinenti alla difesa.

3. — A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla domanda di uno Stato membro.

ARTICOLO 26.

1. — Quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di modello di utilità, sono sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente alle disposizioni degli articoli 24 e 25, gli Stati che hanno chiesto l'applicazione di tale regime non possono rifiutare l'autorizzazione al deposito di domande corrispondenti negli altri Stati membri.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire la segretezza di tali titoli e domande, secondo la procedura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

2. — Le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente all'articolo 24, possono formare l'oggetto di depositi all'esterno degli Stati membri soltanto con il loro consenso unanime. Il consenso, in mancanza di presa di posizione di questi Stati, si considera acquisito allo spirare di un termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta comunicazione di tali cognizioni agli Stati membri da parte della Commissione.

ARTICOLO 27

L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa, è regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri, e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità.

Qualora più Stati membri abbiano provocato, sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità, essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta.

La Comunità non può pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.

SEZIONE IV. — *Disposizioni particolari.*

ARTICOLO 28.

Qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, domande di brevetti o di modelli d'utilità non ancora pubblicate, oppure brevetti o modelli d'utilità mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa, siano utilizzati indebitamente o vengano a conoscenza di un terzo non autorizzato, la Comunità è tenuta a risarcire il danno subito dall'interessato.

La Comunità, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell'autore, è surrogata agli interessati nell'esercizio del loro diritto di ricorso contro terzi, nella misura in cui abbia sopportato il risarcimento del danno. Non vi è deroga al diritto della Comunità di agire, conformemente alle disposizioni generali in vigore, contro l'autore del pregiudizio.

ARTICOLO 29.

Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o industriali in materia nucleare, tra uno Stato membro, una persona o un'impresa e uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando richieda da una parte o dall'altra la firma di uno Stato che agisce nell'esercizio della sua sovranità, deve essere concluso dalla Commissione.

Tuttavia, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, una persona o un'impresa a concludere accordi di tale natura, alle condizioni che essa giudica appropriate, fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 103 e 104.

Capo III. — Protezione sanitaria

Articolo 30.

Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Per norme fondamentali s'intendono:

a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza;

b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili;

c) i principî fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Articolo 31.

Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate.

Dopo consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei Comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.

Articolo 32.

A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'articolo 31.

La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

Articolo 33.

Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate, e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale.

La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, che gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.

Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi.

Articolo 34.

Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.

Il parere conforme della Commissione è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri.

Articolo 35.

Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.

La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia.

Articolo 36.

Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.

ARTICOLO 37.

Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere in un termine di sei mesi.

ARTICOLO 38.

La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

In caso di urgenza, la Commisione emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari.

Qualora lo Stato membro in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest'ultima o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di Giustizia.

ARTICOLO 39.

La Commissione crea nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, e non appena questo sia stato istituito, una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria.

Tale sezione ha in particolare l'incarico di raccogliere la documentazione e le informazioni di cui agli articoli 33, 37 e 38, e di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti che le sono affidati a norma del presente capo.

CAPO IV. — INVESTIMENTI.

ARTICOLO 40.

Per incoraggiare l'iniziativa di persone e di imprese e agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti nel campo nucleare, la Commissione pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione.

La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale su tali programmi, prima della loro pubblicazione.

ARTICOLO 41.

Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'Allegato II del presente Trattato hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d'investimento concernenti i nuovi impianti nonchè le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità, definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

L'elenco dei settori industriali summenzionato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.

ARTICOLO 42.

I progetti di cui all'articolo 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell'inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall'impresa con mezzi propri.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare il termine suddetto.

ARTICOLO 43.

La Commissione discute con le persone o imprese tutti gli aspetti dei progetti d'investimenti connessi con gli obiettivi del presente Trattato.

Essa comunica il suo punto di vista allo Stato membro interessato.

ARTICOLO 44.

Con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la Commissione può pubblicare i progetti d'investimenti che le sono comunicati.

CAPO V. — IMPRESE COMUNI.

ARTICOLO 45.

Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità possono essere costituite in Imprese comuni ai sensi del presente Trattato, conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.

ARTICOLO 46.

1. — Qualsiasi progetto di Impresa comune, emanante dalla Commissione, da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, è oggetto di un'indagine da parte della Commissione.

A tal fine, la Commissione domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito.

2. — La Commissione trasmette al Consiglio, accompagnandolo con il suo parere motivato, ogni progetto di Impresa comune.

Qualora la Commissione formuli parere favorevole circa la necessità dell'Impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle proposte concernenti:

a) la località d'impianto;

b) lo statuto;

c) il volume e il ritmo del finanziamento;

d) la partecipazione eventuale della Comunità al finanziamento dell'Impresa comune;

e) la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune;

f) l'attribuzione totale o parziale dei vantaggi enumerati nell'Allegato III del presente Trattato.

La Commissione allega una relazione particolareggiata sull'insieme del progetto.

ARTICOLO 47.

Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari.

Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'articolo 46.

In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione.

Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità per quanto riguarda:

a) la partecipazione della Comunità al finanziamento della Impresa comune;

b) la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune.

ARTICOLO 48.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ammettere interamente o parzialmente ogni impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nel-

l'Allegato III del presente Trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Il Consiglio può, secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali è subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.

ARTICOLO 49.

La costituzione di una Impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio

Ogni Impresa comune ha personalità giuridica.

In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa può in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del proprio statuto ogni Impresa comune è soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali: gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia in virtù del presente Trattato, le controversie interessanti le Imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.

ARTICOLO 50.

Gli statuti delle Imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all'uopo previste.

Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 47 su proposta della Commissione.

ARTICOLO 51.

La Commissione provvede all'esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla costituzione delle Imprese comuni fino ad insediamento degli organi incaricati del loro funzionamento.

CAPO VI. — APPROVVIGIONAMENTO

ARTICOLO 52.

1. — L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato, conformemente alle disposizioni del presente Capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.

2. — A tal fine, alle condizioni previste dal presente Capo:

a) sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio;

b) è costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità.

L'Agenzia non può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunità per la consegna di cui trattasi.

SEZIONE I. — *L'Agenzia.*

ARTICOLO 53.

L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto.

Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, nell'esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, può essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una decisione nel termine di un mese.

ARTICOLO 54.

L'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo Statuto dell'Agenzia.

Lo Statuto può essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura.

Lo Statuto determina il capitale dell'Agenzia e le modalità di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunità e agli Stati membri. La ripartizione del capitale è decisa di comune accordo dagli Stati membri.

Lo Statuto stabilisce le modalità della gestione commerciale dell'Agenzia. Essi possono prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.

ARTICOLO 55.

Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.

ARTICOLO 56.

Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori.

Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.

SEZIONE II. — *Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità.*

ARTICOLO 57.

1. — Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre:

a) l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprietà spetta alla Comunità in virtù delle disposizioni del capo VIII;

b) l'acquisizione del diritto di proprietà in tutti gli altri casi.

2. — L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore è tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.

ARTICOLO 58.

Quando un produttore opera in più fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di minerale e la produzione di metallo incluse, è tenuto ad offrire il prodotto all'Agenzia unicamente nella fase di produzione di sua scelta.

Lo stesso avviene nel caso di più imprese tra cui sussistono dei vincoli, comunicati tempestivamente alla Commissione e con questa discussi secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44.

ARTICOLO 59.

Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore:

a) può, sia con mezzi propri, sia mediante contratti di lavoro su ordinazione, trasformare i minerali, a condizione di offrire all'Agenzia il prodotto di tale trasformazione;

b) è autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all'esterno della Comunità la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni più favorevoli di quelle contemplate nell'offerta precedente fatta all'Agenzia. Tuttavia, l'esportazione delle materie fissili

speciali non può avvenire che per mezzo dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 62.

La Commissione non può accordare l'autorizzazione quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunità saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del presente Trattato.

ARTICOLO 60

Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando i quantitativi, le caratteristiche fisiche e chimiche, le località di provenienza, gli usi, il frazionamento delle forniture e le condizioni di prezzo, corrispondenti alle clausole e condizioni di un contratto di fornitura di cui desidererebbero la conclusione.

Così pure, i produttori comunicano all'Agenzia le offerte che sono in grado di presentare, specificandone tutti i dati necessari a permettere l'elaborazione dei loro programmi di produzione e in particolare la durata dei contratti. Tale durata dovrà essere superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione.

L'Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte e del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare le ordinazioni entro un dato termine.

Una volta in possesso dell'insieme di tali ordinazioni, l'Agenzia rende note le condizioni alle quali può soddisfarle.

Qualora l'Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartisce le forniture proporzionalmente alle ordinazioni corrispondenti a ogni offerta, fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69.

Un regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande.

ARTICOLO 61.

L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, semprechè alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.

L'Agenzia rispettando le prescrizioni dell'articolo 52, può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.

ARTICOLO 62.

1. — L'Agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri

a) sia per rispondere alla domanda degli utilizzatori della Comunità alle condizioni definite dall'articolo 60;

b) sia per costituire essa stessa delle scorte di tali materie;

c) sia per esportare tali materie con l'autorizzazione della Commissione, che si conforma alle disposizioni dell'articolo 59 *b*), secondo comma.

2. — Tuttavia, pur continuando ad essere soggette all'applicazione delle disposizioni del capo VII, queste materie, come anche i residui fertili, sono lasciate al produttore

a) sia per essere costituite in scorte con l'autorizzazione dell'Agenzia;

b) sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri dello stesso produttore;

c) sia per essere messe a disposizione, nei limiti del loro fabbisogno, di imprese situate nella Comunità, legate al produttore, per l'esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, da vincoli diretti non aventi per oggetto nè per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparità tra gli utilizzatori della Comunità.

3. — Le disposizioni dell'articolo 89, paragrafo 1 *a*) sono applicabili alle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri e sulle quali l'Agenzia non ha esercitato il suo diritto d'opzione.

ARTICOLO 63.

I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle Imprese comuni sono assegnati agli utilizzatori secondo le norme statutarie o convenzionali in vigore per tali Imprese.

SEZIONE III. — *Minerali, materie grezze e materie fissili speciali non provenienti dalla Comunità.*

ARTICOLO 64.

L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure una organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente Trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.

ARTICOLO 65.

L'articolo 60 è applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra gli utilizzatori e l'Agenzia relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.

Tuttavia, l'origine geografica delle forniture può essere determinata dall'Agenzia, sempreché le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli come di quelle specificate nell'ordinazione.

ARTICOLO 66.

Qualora la Commissione accerti, a richiesta degli utilizzatori interessati, che l'Agenzia non è in grado di consegnare in un termine ragionevole l'intera fornitura ordinata o parte di essa, ovvero che possa farlo soltanto a prezzi abusivi, gli utilizzatori hanno il diritto di concludere direttamente contratti per forniture provenienti dall'esterno della Comunità, sempreché tali contratti corrispondano essenzialmente ai bisogni espressi nella loro ordinazione.

Tale diritto è accordato per un anno, con possibilità di rinnovo qualora si protragga la situazione che ha determinato il riconoscimento del diritto.

Gli utilizzatori che si avvalgono del diritto previsto dal presente articolo sono tenuti a comunicare alla Commissione i contratti diretti in progetto. Questa può, nel termine di un mese, opporsi alla loro conclusione quando siano in contrasto con gli obiettivi del presente Trattato.

SEZIONE IV. — *Prezzi.*

ARTICOLO 67.

Fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall'articolo 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.

ARTICOLO 68.

Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'uguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente Capo.

L'Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione.

Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione può ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell'uguale accesso.

ARTICOLO 69.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può fissare dei prezzi.

Quando l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 60, stabilisce le condizioni alle quali le ordinazioni possono essere soddisfatte, ha facoltà di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni.

SEZIONE V. — *Disposizioni relative alla politica di approvvigionamento.*

ARTICOLO 70.

La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunità, può intervenire finanziariamente, alle condizioni da essa stabilite, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri.

La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni intese a sviluppare la ricerca e la coltivazione mineraria.

Gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale riguardante lo sviluppo della ricerca e della produzione, le riserve probabili e gli investimenti minerari in atto o in progetto sui loro territori. Tali relazioni sono sottoposte al Consiglio unitamente al parere della Commissione, specie per quanto concerne il seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni ad essi rivolte in virtù del comma precedente.

Qualora il Consiglio, investito dalla Commissione, constati a maggioranza qualificata che, nonostante l'esistenza di possibilità di estrazione che appaiono economicamente giustificate a lungo termine, le misure adatte per le ricerche e l'incremento della coltivazione mineraria continuano ad essere sensibilmente insufficienti, si considera che lo Stato membro interessato, fino a quando non avrà posto rimedio a tale situazione, abbia rinunciato, per se stesso e per i suoi cittadini, al diritto di uguale accesso alle altre risorse interne della Comunità.

ARTICOLO 71.

La Commissione rivolge agli Stati membri ogni utile raccomandazione sulle disposizioni tributarie o minerarie.

ARTICOLO 72.

L'Agenzia può costituire, in base alle disponibilità esistenti all'interno o all'esterno della Comunità, le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunità.

La Commissione può decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalità di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

SEZIONE VI. — *Disposizioni particolari.*

ARTICOLO 73.

Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da una parte, e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, dall'altra, comporti in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell'Agenzia, è necessario il preventivo consenso della Commissione per la conclusione o rinnovazione di tale accordo o convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti.

ARTICOLO 74.

La Commissione può dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo il trasferimento, l'importazione o l'esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, la cui entità corrisponda agli usi normali a fini di ricerca.

Qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione, effettuati in virtù di tale disposizione, devono essere notificati all'Agenzia.

ARTICOLO 75.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formatazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali

a) conclusi tra più persone o imprese quando le materie tratatte, trasformate o formate devono essere restituite alla persona o all'impresa di origine;

b) conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un Paese terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate all'esterno della Comunità e sono restituite alla persona o all'impresa di origine;

c) conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate nella Comunità e sono restituite sia al cittadino o all'organizzazione di origine, sia a qualsiasi altro destinatario, situato anch'esso all'esterno della Comunità, designato da tale cittadino o organizzazione.

Tuttavia, le persone o le imprese interessate devono notificare all'Agenzia l'esistenza di tali impegni e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne gli impegni di cui alla lettera *b*), la Commissione può farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione o alla formatazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdita di materie a detrimento della Comunità.

Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli Stati membri alle misure di controllo previste dal capo VII. Tuttavia le disposizioni del capo VIII non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l'oggetto degli impegni di cui alla lettera *c*).

ARTICOLO 76.

Le disposizioni del presente Capo, specie quando circostanze impreviste venissero a determinare uno stato di penuria generale, possono essere modificate su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro.

Allo scadere di un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio può confermare l'insieme di tali disposizioni. In caso di mancata conferma, nuove disposizioni relative all'oggetto del presente Capo sono stabilite conformemente alla procedura definita dal comma precedente.

CAPO VII. — CONTROLLO DI SICUREZZA.

ARTICOLO 77.

Alle condizioni previste dal presente Capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri

a) i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli;

b) siano osservati le disposizioni relative all'approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.

ARTICOLO 78.

Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche è necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.

La Commissione deve approvare i procedimenti da usare per il trattamento chimico delle materie irradiate, nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.

ARTICOLO 79.

La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilità relativa ai minerali, alle materie grezze e materie fissili speciali, utilizzate o prodotte. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate.

Quanti siano soggetti a tali obblighi, notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell'articolo 78 e del primo comma del presente articolo.

La natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.

ARTICOLO 80.

La Commissione può esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo.

Le materie fissili speciali così depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.

ARTICOLO 81.

La Commissione può inviare ispettori nei territori degli Stati membri. Essa procede presso ogni Stato membro interessato, preventivamente alla prima missione che affida a un ispettore nei territori dello Stato stesso, a una consultazione valida per tutte le successive missioni dell'ispettore.

Dietro presentazione di un documento comprovante la loro qualità, gli ispettori hanno accesso, in qualsiasi momento, a tutte le località, a tutti gli elementi di informazione e presso tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti soggetti al controllo in virtù del presente Capo, nella misura necessaria a controllare i minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali, e ad assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 77. Quando sia richiesto dallo Stato interessato, gli ispettori designati dalla Commissione sono accompagnati da rappresentanti delle autorità di questo Stato, a condizione che ciò non provochi, per gli ispettori, ritardi o intralci nell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di opposizione all'effettuazione di un controllo, la Commissione è tenuta a domandare al Presidente della Corte di Giustizia un mandato, al fine di assicurare l'esecuzione forzata del controllo stesso. Il Presidente della Corte di Giustizia decide entro un termine di tre giorni.

Ove l'indugiare sia pregiudizievole, la Commissione può rilasciare essa stessa, sotto forma di una decisione, un ordine scritto di procedere al controllo. Tale ordine deve essere immediatamente presentato, per la successiva approvazione, al Presidente della Corte di Giustizia.

Dopo il rilascio del mandato o della decisione, le autorità nazionali dello Stato interessato provvedono ad assicurare l'accesso degli ispettori ai luoghi indicati nel mandato o nella decisione.

ARTICOLO 82.

Gli ispettori sono assunti dalla Commissione.

Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilità di cui all'articolo 79. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione.

La Commissione può emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini da essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio.

Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato, alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di Giustizia.

ARTICOLO 83.

1. — In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.

Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:

a) il richiamo;

b) la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico;

c) un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa;

d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.

2. — Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri secondo le modalità previste dall'articolo 164.

In deroga al disposto dell'articolo 157, i ricorsi proposti alla Corte di Giustizia contro le decisioni della Commissione che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di Giustizia può, a richiesta della Commissione o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l'esecuzione immediata della decisione.

La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata.

3. — La Commissione può rivolgere agli Stati membri tutte le raccomandazioni relative alle disposizioni legislative o regolamentari intese ad assicurare l'osservanza nei loro territori degli obblighi risultanti dal presente Capo.

4. — Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'esecuzione delle sanzioni e, ove occorra, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di queste.

ARTICOLO 84.

Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali.

Il settore di competenza, le modalità del controllo e i poteri degli organi incaricati del controllo sono limitati all'attuazione degli scopi definiti nel presente Capo.

Il controllo non può estendersi alle materie destinate alle necessità della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessità, ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare.

ARTICOLO 85.

Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalità di applicazione del controllo previste dal presente Capo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione è tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

CAPO VIII. — REGIME DELLA PROPRIETÀ.

ARTICOLO 86.

Le materie fissili speciali sono proprietà della Comunità.

Il diritto di proprietà della Comunità si estende a tutte le materie fissili speciali, prodotte o importate da uno Stato membro, da una persona o da un'impresa, e sottoposte al controllo di sicurezza previsto dal Capo VII.

ARTICOLO 87.

Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente Trattato, specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all'Agenzia e la protezione sanitaria.

ARTICOLO 88.

Un conto speciale, detto conto finanziario delle materie fissili speciali, è tenuto a cura dell'Agenzia, a nome della Comunità.

ARTICOLO 89.

1. — Nel conto finanziario delle materie fissili speciali:

a) è portato a credito della Comunità e a debito dello Stato membro, della persona o dell'impresa beneficiari, il controvalore delle materie fissili speciali lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa;

b) è portato a debito della Comunità e a credito dello Stato membro, della persona o dell'impresa fornitrice, il controvalore delle materie fissili speciali prodotte o importate da tale Stato, persona o impresa, e che diventano proprietà della Comunità. Si effettua una scritturazione analoga quando uno Stato membro, una persona o una impresa restituisce materialmente alla Comunità delle materie fissili speciali in precedenza lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa.

2. — Le oscillazioni di valore dei quantitativi di materie fissili speciali sono tradotte in termini contabili in modo che non possano determinare per la Comunità nè perdite nè benefici. I rischi sono a carico e a vantaggio dei detentori.

3. — I saldi risultanti dalle operazioni suddette sono immediatamente esigibili a richiesta del creditore.

4. — Ai fini dell'applicazione del presente Capo, l'Agenzia è considerata alla stregua di un'impresa in ordine alle operazioni fatte per suo proprio conto.

ARTICOLO 90.

Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente Capo relative al diritto di proprietà della Comunità possono subire degli adattamenti, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

ARTICOLO 91.

Il regime di proprietà applicabile a tutti gli oggetti, materie e beni nei confronti dei quali non sussista un diritto di proprietà della Comunità, a mente del presente Capo, è determinato dalla legislazione dei singoli Stati membri.

CAPO IX. — MERCATO COMUNE NUCLEARE.

ARTICOLO 92.

Le disposizioni del presente Capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli elenchi che costituiscono l'Allegato IV del presente Trattato.

Tali elenchi possono essere modificati su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

ARTICOLO 93.

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione o all'esportazione, o tassa di effetto equivalente, come pure ogni restrizione quantitativa, sia all'importazione che all'esportazione, riguardanti:

a) i prodotti contemplati negli elenchi A^1 e A^2;

b) i prodotti contemplati nell'elenco *B*, semprechè una tariffa doganale comune si applichi a detti prodotti e che questi siano accompagnati da un certificato, rilasciato dalla Commissione, che attesti la loro destinazione a fini di carattere nucleare.

Tuttavia, i territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro possono continuare a riscuotere dazi di entrata e di uscita, o tasse di effetto equivalente a carattere esclusivamente fiscale. I tassi e i regimi di questi dazi e di queste tasse non possono introdurre una discriminazione tra questo Stato e gli altri Stati membri.

ARTICOLO 94.

Gli Stati membri stabiliscono una tariffa doganale comune alle seguenti condizioni:

a) per i prodotti contemplati nell'elenco A^1, la tariffa doganale comune è fissata al livello della tariffa più bassa in vigore al 1° gennaio 1957 in uno degli Stati membri;

b) per i prodotti contemplati nell'elenco A^2, la Commissione prende ogni opportuna disposizione perchè vengano avviati negoziati fra gli Stati membri in merito a tali prodotti, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualora per taluni di questi prodotti non sia stato possibile addivenire ad un accordo alla fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i dazi applicabili della tariffa doganale comune;

c) la tariffa doganale comune sui prodotti contemplati negli elenchi A^1 e A^2 è applicata a partire dalla fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 95.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere l'applicazione anticipata dei dazi della tariffa doganale comune su quei prodotti contemplati nell'elenco *B* per i quali un tale provvedimento possa contribuire allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.

ARTICOLO 96.

Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei confronti dei cittadini di uno degli Stati membri, fatte salve le limitazioni dettate da necessità fondamentali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, può stabilire le direttive concernenti le modalità d'applicazione de presente articolo.

ARTICOLO 97.

Nessuna restrizione fondata sulla nazionalità può essere opposta alle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro, che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale.

ARTICOLO 98.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla copertura del rischio atomico.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea, su proposta della Commissione che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, emana a maggioranza qualificata le direttive concernenti le modalità di applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 99.

La Commissione può formulare tutte le raccomandazioni intese a facilitare il movimento di capitali destinati a finanziare le produzioni contemplate negli elenchi che costituiscono l'Allegato II del presente Trattato.

ARTICOLO 100.

Ogni Stato membro s'impegna ad autorizzare che i pagamenti concernenti gli scambi di merci, di servizi e di capitali siano effettuati nella moneta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario; s'impegna altresì ad autorizzare i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata fra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.

CAPO X. — RELAZIONI CON L'ESTERNO.

ARTICOLO 101.

Nell'ambito della sua competenza la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo.

Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Tuttavia, gli accordi o convenzioni, cui possa darsi esecuzione senza intervento del Consiglio e nei limiti del bilancio in causa, sono negoziati e conclusi dalla Commissione, a condizione di renderne edotto il Consiglio.

ARTICOLO 102.

Gli accordi o convenzioni conclusi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei quali siano parti, oltre la Comunità, uno o più Stati membri, possono entrare in vigore soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che tali accordi o convenzioni sono divenuti applicabili conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.

ARTICOLO 103.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, in quanto tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del presente Trattato.

Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino alla applicazione del presente Trattato, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato interessato nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che le è stata inviata.

Tale Stato non può concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di Giustizia con procedura d'urgenza a istanza dello Stato stesso, si pronunzia sulla compatibilità delle clausole in progetto con le disposizioni del presente Trattato. L'istanza può essere presentata alla Corte di Giustizia in qualsiasi momento, non appena lo Stato abbia ricevuto le osservazioni della Commissione.

ARTICOLO 104.

Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente all'entrata in vigore del presente Trattato, accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non può invocare tali accordi o convenzioni per sottrarsi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato.

Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure che ritiene necessarie per comunicare alla Commissione, a richiesta di questa, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente Trattato, nel campo d'applicazione di quest'ultimo, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. La Commissione può esigere tale comunicazione

unicamente al fine di verificare che tali accordi o convenzioni non comprendano clausole che ostino all'applicazione del presente Trattato.

Su istanza della Commissione, la Corte di Giustizia si pronuncia in merito alla compatibilità di tali accordi o convenzioni con le disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 105.

Le disposizioni del presente Trattato non sono opponibili all'esecuzione degli accordi o convenzioni conclusi, prima dell'entrata in vigore del Trattato stesso, da uno Stato membro, da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, qualora tali accordi o convenzioni siano stati comunicati alla Commissione entro trenta giorni al massimo dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Tuttavia, gli accordi o convenzioni conclusi tra il momento della firma e quello dell'entrata in vigore del presente Trattato tra una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non sono opponibili al presente Trattato quando l'intenzione di sottrarsi alle disposizioni di quest'ultimo, sia stata, secondo il parere della Corte di Giustizia, che delibera su istanza della Commissione, uno dei motivi determinanti dell'accordo o della convenzione per l'una o l'altra parte.

ARTICOLO 106.

Gli Stati membri che, anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell'energia nucleare, sono tenuti ad avviare, congiuntamente alla Commissione, le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere, per quanto possibile, la cessione alla Comunità dei diritti e obblighi derivanti da tali accordi.

Ogni nuovo accordo risultante da tali trattative richiede il consenso dello Stato o degli Stati membri, firmatari degli accordi summenzionati, e l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

TITOLO III. — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO I. — LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ.

SEZIONE I. — *L'Assemblea.*

ARTICOLO 107.

L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

ARTICOLO 108.

1. — L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.

2. — Il numero dei delegati è fissato come segue:

Belgio	14
Germania	36
Francia	36
Italia	36
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	14

3. — L'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO 109.

L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedì di ottobre.

L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

ARTICOLO 110.

L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi, a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa.

Il Consiglio è udito dall'Assemblea, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 111.

Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

Il regolamento interno fissa il numero legale

ARTICOLO 112.

L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.

Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.

ARTICOLO 113.

L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le è sottoposta dalla Commissione.

ARTICOLO 114.

L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 127.

SEZIONE II. — *Il Consiglio.*

ARTICOLO 115.

Il Consiglio esercita le sue attribuzioni e i suoi poteri di decisione alle condizioni previste dal presente Trattato.

Esso prende tutti i provvedimenti di sua competenza al fine di coordinare le azioni degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 116.

Il Consiglio è formato dei rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri.

La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.

ARTICOLO 117.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

ARTICOLO 118.

1. — Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.

2. — Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	2
Germania	4
Francia	4
Italia	4
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	2

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

— dodici voti quando, in virtù del presente Trattato, debbono essere adottate su proposta della Commissione;

— dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi.

3. — Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

ARTICOLO 119.

Quando in virtù delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa, soltanto con deliberazione unanime.

Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.

ARTICOLO 120.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

ARTICOLO 121.

Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

Il regolamento può prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.

ARTICOLO 122.

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli tutte le proposte del caso.

ARTICOLO 123.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

SEZIONE III. — *La Commissione.*

ARTICOLO 124.

Al fine di assicurare lo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, la Commissione:

— vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso;

— formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario;

— dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e della Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato;

— esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

ARTICOLO 125.

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attività della Comunità.

ARTICOLO 126.

1. — La Commissione è composta di cinque membri, di nazionalità diversa scelti in base alla loro competenza generale nei confronti dell'oggetto specifico del presente Trattato e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio che delibera all'unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

2. — I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun governo nè da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare la dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 129 ovvero le decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

ARTICOLO 127.

I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

ARTICOLO 128.

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione prendono termine individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.

ARTICOLO 129.

Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

In tale caso, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di Giustizia si sia pronunciata.

La Corte di Giustizia, a titolo provvisorio, può sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.

ARTICOLO 130.

Il presidente e il vice-presidente della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.

Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.

In caso di dimissione o di decesso, il presidente e il vice-presidente sono sostituiti per la restante durata del mandato, alle condizioni fissate dal primo comma.

ARTICOLO 131.

Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della propria collaborazione.

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, conformemente alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

ARTICOLO 132.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 126.

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 133.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può convenire che il governo di uno Stato membro accrediti presso la Commissione un rappresentante qualificato, incaricato di assicurare un collegamento permanente.

ARTICOLO 134.

1. — Presso la Commissione è istituito un Comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo.

Il Comitato è obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente Trattato. Esso può essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno.

2. — Il Comitato è composto di venti membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.

I membri del Comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico è rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

Il Comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il suo presidente e l'ufficio di presidenza.

ARTICOLO 135.

La Commissione può procedere a tutte le consultazioni e istituire tutti i comitati di studi necessari all'adempimento della sua missione.

SEZIONE IV. — *La Corte di Giustizia.*

ARTICOLO 136.

La Corte di Giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato.

ARTICOLO 137.

La Corte di Giustizia è composta di sette giudici.

La Corte di Giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte di Giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi nelle cause di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 150.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'articolo 139, secondo comma.

ARTICOLO 138.

La Corte di Giustizia è assistita da due avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla Corte di Giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, così come definita dall'articolo 136.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo 139, comma terzo.

ARTICOLO 139.

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre o quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni è designato a sorte.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di Giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

ARTICOLO 140.

La Corte di Giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.

ARTICOLO 141.

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia.

ARTICOLO 142.

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di Giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di Giustizia.

ARTICOLO 143.

Quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.

ARTICOLO 144

La Corte di Giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito

a) sui ricorsi proposti in applicazione dell'articolo 12 perchè siano fissate le appropriate condizioni per la concessione da parte della Commissione di licenze o sub-licenze;

b) sui ricorsi proposti da persone o imprese contro le sanzioni eventualmente comminate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 83.

ARTICOLO 145.

La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del presente Trattato alla quale non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 83, invita lo Stato membro cui appartiene la persona o impresa in causa a prendere nei riguardi della violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale.

Qualora lo Stato interessato non eserciti, nel termine fissato dalla Commissione, l'azione che tale invito importa, la Commissione può adire la Corte di Giustizia per far constatare la violazione contestata alla persona o all'impresa in causa.

ARTICOLO 146.

La Corte di Giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, al giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO 147.

Se il ricorso è fondato, la Corte di Giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di Giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.

ARTICOLO 148.

Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di Giustizia per far constatare tale violazione.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di Giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare a una delle istituzioni della Comunità di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

ARTICOLO 149.

L'istituzione da cui emana l'atto annullato e la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'articolo 188, secondo comma.

ARTICOLO 150.

La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,

a) sull'interpretazione del presente Trattato:

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità;

c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, salvo contrarie disposizioni degli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a risolversi alla Corte di Giustizia.

ARTICOLO 151.

La Corte di Giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 188, secondo comma.

ARTICOLO 152.

La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

ARTICOLO 153.

La Corte di Giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.

ARTICOLO 154.

La Corte di Giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

ARTICOLO 155.

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono per tale motivo sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

ARTICOLO 156.

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dallo articolo 146, terzo comma, valersi dei mezzi previsti dall'articolo 146, primo comma, per invocare davanti alla Corte di Giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.

ARTICOLO 157.

Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di Giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

ARTICOLO 158.

La Corte di Giustizia, nelle cause che le sono proposte, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

ARTICOLO 159.

Le sentenze della Corte di Giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dallo articolo 164.

ARTICOLO 160.

Lo Statuto della Corte di Giustizia è stabilito con un Protocollo separato.

La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

CAPO II. — DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI.

ARTICOLO 161.

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i sui elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazione e i pareri non sono vincolanti.

ARTICOLO 162.

I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.

ARTICOLO 163.

I regolamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

ARTICOLO 164.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione, la Corte di Giustizia e il Collegio arbitrale istituito in virtù dell'articolo 18.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di Giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO III. — IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE.

ARTICOLO 165.

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale.

ARTICOLO 166.

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio	12
Germania	24
Francia	24
Italia	24
Lussemburgo	5
Paesi Bassi	12

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

ARTICOLO 167.

1. — Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.

La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.

2. — Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.

ARTICOLO 168.

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio che delibera all'unanimità.

Il Comitato è convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

ARTICOLO 169.

Il Comitato può essere suddiviso in sezioni specializzate.

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

ARTICOLO 170.

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 171.

1. — Tutte le entrate e le spese della Comunità, ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle Imprese comuni, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio di funzionamento o in quello delle ricerche e degli investimenti.

In ciascun bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

2. — Le entrate e le spese dell'Agenzia, che funziona secondo criteri commerciali, sono contemplate in uno stato di previsione speciale.

Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo di queste entrate e di queste spese sono stabilite, avuto riguardo allo statuto dell'Agenzia, da un regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'articolo 183.

3. — Le previsioni di entrate e di spese, come pure i conti di gestione e i bilanci delle Imprese comuni relativi ai singoli esercizi sono comunicati alla Commissione, al Consiglio e alla Assemblea, secondo le modalità definite dagli statuti di dette Imprese.

ARTICOLO 172.

1. — Le entrate del bilancio di funzionamento comprendono, a prescindere da altre entrate ordinarie, i contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	7,9
Germania	28
Francia	28
Italia	28
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	7,9

2. — Le entrate del bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono, a prescindere da altre eventuali risorse, i contributi finanziari degli Stati membri stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	9,9
Germania	30
Francia	30
Italia	23
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	6,9

3. — I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera alla unanimità.

4. — I prestiti destinati a finanziare le ricerche o gli investimenti sono contratti alle condizioni stabilite dal Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 177, paragrafo 5.

La Comunità può emettere prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro, nel quadro delle disposizioni legislative che si applicano alle emissioni interne, ovvero in assenza di tali disposizioni in uno Stato membro, quando tale Stato membro e la Commissione si siano concertati e intesi circa il prestito da quest'ultima progettato.

Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere negato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti nel mercato dei capitali di tale Stato.

ARTICOLO 173.

I contributi finanziari degli Stati membri di cui all'articolo 172, potranno essere sostituiti in tutto o in parte dal gettito dei prelievi riscossi dalla Comunità negli Stati membri.

A questo scopo, la Commissione presenterà al Consiglio proposte concernenti la ripartizione, il modo di stabilire le aliquote, nonchè le modalità di riscossione di tali prelievi.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO 174.

1. — Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento comprendono in particolare:

a) le spese amministrative;

b) le spese relative al controllo di sicurezza ed alla protezione sanitaria.

2. — Le spese iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono in particolare:

a) le spese relative all'esecuzione del programma di ricerche della Comunità;

b) l'eventuale partecipazione al capitale dell'Agenzia e alle spese d'investimenti di quest'ultima;

c) le spese relative all'attrezzatura degli istituti d'insegnamento;

d) l'eventuale partecipazione alle Imprese comuni e a determinate operazioni comuni.

ARTICOLO 175.

Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183.

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 183, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti aperti a titolo di spese di funzionamento sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183.

Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di Giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

ARTICOLO 176.

1. — Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente Trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio:

a) crediti d'impegno, che coprono una serie di spese formanti una unità ben definita ed un complesso organico;

b) crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto *a*).

2. — Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione.

3. — I crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d'investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183.

4. — I crediti di pagamento disponibili sono riportati all'esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.

ARTICOLO 177.

1. — L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

2. — Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno stato di previsione delle proprie spese amministrative. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio di funzionamento, allegandovi un parere che può importare previsioni divergenti. Essa elabora inoltre il progetto preliminare di bilancio delle ricerche e degli investimenti.

La Commissione deve sottoporre al Consiglio i progetti preliminari di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che precede la loro esecuzione.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dai progetti preliminari, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

3. — Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce i progetti di bilancio e li trasmette successivamente all'Assemblea.

I progetti di bilancio devono essere sottoposti all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che precede la loro esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni ai progetti di bilancio.

4. — Qualora, entro un mese dalla comunicazione dei progetti di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, i progetti di bilancio si considerano definitivamente stabiliti.

Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, i progetti di bilancio così modificati vengono trasmessi al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente i bilanci, deliberando a maggioranza qualificata fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente Trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio.

5. — Ai fini dell'approvazione del bilancio delle ricerche e degli investimenti, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	9
Germania	30
Francia	30
Italia	23
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	7

Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.

ARTICOLO 178.

Se all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio di funzionamento non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio delle ricerche e degli investimenti non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, nel limite del dodicesimo dei crediti corrispondenti alle previsioni annuali registrate nello scadenzario dei pagamenti riguardanti i crediti d'impegno approvati in precedenza.

Con decisione presa a maggioranza qualificata, e con riserva che le altre condizioni stabilite ai commi 1 e 2 siano osservate, il Consiglio può autorizzare spese superiori al limite del dodi-

cesimo, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente Trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio.

Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformità ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 179.

La Commissione cura l'esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, sotto la propria responsabilità e nel limite dei crediti stanziati

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno di ogni bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo sia da suddivisione a suddivisione.

ARTICOLO 180.

I conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono esaminati da una commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.

Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di ciascun bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.

Il Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione di ciascuno dei bilanci e comunica le sue decisioni all'Assemblea.

ARTICOLO 181.

I bilanci e lo stato di previsione di cui all'articolo 171, paragrafi 1 e 2, sono stabiliti nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'articolo 183.

I contributi finanziari previsti dall'articolo 172 sono messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.

I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.

Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.

ARTICOLO 182.

1. — La Commissione, con riserva di informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui ha bisogno.

2. — La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla Banca di emissione dello Stato membro interessato o ad un altro istituto finanziario da questo autorizzato.

3. — Per quanto si riferisce alle spese che la Commissione deve effettuare nelle monete dei paesi terzi, la Commissione, prima che i bilanci siano definitivamente approvati, presenta al Consiglio il programma indicativo delle entrate e delle spese da liquidare nelle differenti monete.

Il programma è approvato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e può essere modificato in corso di esercizio secondo la stessa procedura.

4. — La cessione alla Commissione delle valute dei paesi terzi necessarie all'esecuzione delle spese contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 incombe agli Stati membri secondo i criteri di ripartizione fissati dall'articolo 172, La cessione agli Stati membri delle valute dei paesi terzi introitate dalla Commissione avviene secondo gli stessi criteri di ripartizione.

5. — La Commissione può disporre liberamente delle valute dei paesi terzi che provengono dai prestiti che essa ha emesso in questi paesi.

6. — Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può rendere applicabile in tutto o in parte all'Agenzia ed alle Imprese comuni il regime dei cambi previsto dai paragrafi precedenti ed eventualmente adattarlo alle necessità del loro funzionamento.

ARTICOLO 183.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione,

a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione dei bilanci, ivi compreso quello dell'Agenzia, ed al rendimento e alla verifica dei conti;

b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione;

c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.

TITOLO V. — DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 184.

La Comunità ha personalità giuridica.

ARTICOLO 185.

In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

ARTICOLO 186.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità.

A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.

ARTICOLO 187.

Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

ARTICOLO 188.

La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legislazione applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extra contrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

ARTICOLO 189.

La sede delle istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

ARTICOLO 190.

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità.

ARTICOLO 191.

La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e privilegi necessari all'adempimento della sua missione, alle condizioni definite da un Protocollo separato.

ARTICOLO 192.

Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Trattato o risultanti dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi agevolano quest'ultima nell'esecuzione della sua missione.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente Trattato.

ARTICOLO 193.

Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a un modo di regolamento diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.

ARTICOLO 194.

1. — I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati, i funzionari ed agenti della Comunità, come pure qualsiasi altra persona destinata, per le sue funzioni o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunità ovvero con le Imprese comuni, ad avere direttamente o indirettamente comunicazioni di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni stabilite da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o l'estinzione di tali rapporti, a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico.

Ogni Stato membro considera tutte le violazioni di tale obbligo come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito che per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato, o della Commissione.

2. — Ogni Stato membro comunica alla Commissione tutte le disposizioni che disciplinano sui suoi territori la classificazione e il segreto di informazioni, cognizioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente Trattato.

La Commissione provvede a comunicare tali disposizioni agli altri Stati membri.

Ciascuno Stato membro adotta ogni provvedimento atto ad agevolare la graduale instaurazione di una protezione quanto più possibile uniforme ed ampia dei segreti protetti. La

Commissione può, previa consultazione degli Stati membri interessati, formulare tutte le raccomandazioni del caso.

3. — Le istituzioni della Comunità e i loro impianti, e parimenti le Imprese comuni, sono tenuti ad applicare le disposizioni relative alla protezione dei segreti in vigore sui territori ove ciascuna di esse è situata.

4. — Qualsiasi autorizzazione ad avere comunicazione dei fatti, informazioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente Trattato e protetti dal segreto, concessa da una istituzione della Comunità o da uno Stato membro a una persona che eserciti la sua attività nel campo d'applicazione del presente Trattato, è riconosciuta da ogni altra istituzione e da ogni altro Stato membro.

5. — Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione di disposizioni particolari risultanti da accordi conclusi tra uno Stato membro e uno Stato terzo o una organizzazione internazionale.

ARTICOLO 195.

Le istituzioni della Comunità e così anche l'Agenzia e le Imprese comuni, devono osservare, nell'applicazione del presente Trattato, le condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanità pubblica.

ARTICOLO 196.

Ai fini dell'applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni di questo

a) il termine « persona », sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente o in parte le sue attività nel campo definito dal corrispondente capo del presente Trattato;

b) il termine « impresa » sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attività alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.

ARTICOLO 197.

Ai fini dell'applicazione del presente Trattato

1°) Il termine « materie fissili speciali » sta a designare il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le altre materie fissili che saranno definite dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; tuttavia, il termine « materie fissili speciali » non si applica alle materie grezze.

2°) Il termine « uranio arricchito in uranio 235 o 233 » sta a designare: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi in quantità tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale.

3°) Il termine « materie grezze » sta a designare l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4°) Il termine « minerali » sta a designare qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, delle sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze definite come sopra.

ARTICOLO 198.

Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente Trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori extra europei sottoposti alla loro giurisdizione.

Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assuma la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.

ARTICOLO 199.

La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, di loro istituti specializzati e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

La Commissione assicura inoltre i collegamenti opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

ARTICOLO 200.

La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 201.

La Comunità attua con l'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.

ARTICOLO 202.

Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.

ARTICOLO 203.

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.

ARTICOLO 204.

Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti miranti alla revisione del presente Trattato.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l'Assemblea, ed eventualmente la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.

ARTICOLO 205.

Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimità.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato da questa determinati formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. L'accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO 206.

La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi diretti ad istituire una associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e dopo consultazione dell'Assemblea.

Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 204.

ARTICOLO 207.

I Protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 208.

Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO INIZIALE

SEZIONE I. — *Insediamento delle Istituzioni.*

ARTICOLO 209.

Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del Trattato.

ARTICOLO 210.

Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.

ARTICOLO 211.

L'Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del Presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea è presieduta dal decano.

ARTICOLO 212.

La Corte di Giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del Presidente è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.

La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla propria entrata in funzione.

La Corte di Giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.

Fin dalla nomina, il Presidente della Corte di Giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.

ARTICOLO 213.

La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri.

Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti con gli Stati membri, le imprese, i lavoratori e gli utilizzatori, necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione delle industrie nucleari nella Comunità. La Commissione invia all'Assemblea nel termine di sei mesi una relazione al riguardo.

ARTICOLO 214.

1. — Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo.

Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato, quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.

2. — Fino all'elaborazione dei bilanci per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunità delle anticipazioni senza interesse che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione dei bilanci stessi.

3. — Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all'articolo 186, ciascuna istituzione provvede alla assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.

Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

SEZIONE II. — *Prime disposizioni per l'applicazione del Trattato.*

ARTICOLO 215.

1. — Un programma iniziale di ricerche e di insegnamento che costituisce l'Allegato V del presente Trattato e la cui realizzazione non potrà, salvo diversa decisione del Consiglio deliberante all'unanimità, superare 215 milioni di unità di conto U. E. P., dovrà essere eseguito nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato.

2. — Le spese necessarie all'esecuzione del programma figurano suddivise per grandi voci, a titolo indicativo, nell'Allegato V.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, potrà modificare tale programma.

ARTICOLO 216.

Le proposte della Commissione relative alle modalità di funzionamento dell'Istituto di livello universitario, contemplato dall'articolo 9, sono presentate al Consiglio nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato.

ARTICOLO 217.

Il regolamento di sicurezza di cui all'articolo 24, concernente i regimi di segretezza applicabili alla diffusione delle cognizioni, è stabilito dal Consiglio nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

ARTICOLO 218.

Le norme fondamentali sono stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato.

ARTICOLO 219.

Le disposizioni legislative e regolamentari destinate ad assicurare sui territori degli Stati membri la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, sono comunicate, conformemente ai termini dell'articolo 33, dagli Stati stessi alla Commissione nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

ARTICOLO 220.

Le proposte della Commissione relative agli statuti dell'Agenzia contemplati dall'articolo 54 sono presentate al Consiglio nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

SEZIONE III. — *Disposizioni applicabili a titolo transitorio.*

ARTICOLO 221.

Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 23 inclusi e da 25 a 28 inclusi si applicano ai brevetti, titoli di protezione temporanea e modelli di utilità, come anche alle domande di brevetti e di modelli di utilità precedenti all'entrata in vigore del Trattato, alle condizioni seguenti:

1°) Per l'applicazione del termine previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, va considerata in favore del titolare la nuova situazione creata dall'entrata in vigore del Trattato.

2°) Per quanto concerne la comunicazione di una invenzione non segreta, quando i termini di tre mesi e diciotto mesi previsti dall'articolo 16, o uno di questi, siano scaduti alla data dell'entrata in vigore del Trattato, da tale data ha decorrenza un nuovo termine di sei mesi.

Se questi termini, o uno di questi, sono in corso a tale data, vengono prorogati di sei mesi a decorrere dal giorno della loro normale scadenza.

3°) Le stesse disposizioni si applicano per quanto concerne la comunicazione di una invenzione segreta, a mente degli articoli 16 e 25, paragrafo 1; in tal caso, tuttavia, la data considerata per la decorrenza dei nuovi termini ovvero per la proroga dei termini in corso è quella dell'entrata in vigore del regolamento di sicurezza di cui all'articolo 24.

ARTICOLO 222.

Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Trattato e quella, fissata dalla Commissione, in cui l'Agenzia assume le sue funzioni. gli accordi e convenzioni di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali sono conclusi o rinnovati con la preventiva approvazione della Commissione.

Questa deve ricusare la sua approvazione alla conclusione o al rinnovo di accordi e convenzioni che ritenga tali da compromettere l'applicazione del presente Trattato. La Commissione può in particolare subordinare la propria approvazione all'inclusione, negli accordi e convenzioni, di clausole che consentano all'Agenzia di diventare parte nell'esecuzione di questi.

ARTICOLO 223.

In deroga all'articolo 60 e in considerazione degli studi e lavori già avviati, l'approvvigionamento dei reattori impiantati sui territori di uno Stato membro che potranno divergere prima dello scadere di un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore del Trattato, beneficia, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla stessa data, di una precedenza che può essere fatta valere tanto sulle risorse di minerali e di materie grezze provenienti dai territori dello Stato in causa, quanto sulle materie grezze o materie fissili speciali che costituiscano oggetto di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore del Trattato, e comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 105.

La stessa precedenza è accordata, durante lo stesso periodo di dieci anni, per l'approvvigionamento di qualsiasi stabilimento di separazione isotopica, che costituisca o meno una Impresa comune, entrato in funzione sul territorio di uno Stato membro prima dello scadere di un termine di sette anni dall'entrata in vigore del Trattato.

L'Agenzia conclude i relativi contratti, previa verifica da parte della Commissione che sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto di prelazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 224.

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli istrumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Italiana.

Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dell'istrumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

ARTICOLO 225.

Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Fatto a Roma, lì venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO I.

CAMPO DI RICERCHE CONCERNENTI L'ENERGIA NUCLEARE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4 DEL TRATTATO

I. — Materie prime.

1. – Metodi di prospezione mineraria e di sfruttamento delle miniere con particolare riguardo alle miniere di materie prime * (uranio, torio e altri prodotti di interesse speciale per l'energia nucleare).

2. – Metodi di concentrazione di questi materiali e di trasformazione in composti tecnicamente puri.

3. – Metodi di trasformazione di questi composti tecnicamente puri in composti e metalli di qualità nucleare.

4. – Metodi di trasformazione e di trattamento di questi composti o metalli – nonchè del plutonio, dell'uranio 235 o 233 puri o associati a questi composti e metalli – per mezzo di tecniche chimiche, ceramiche o metallurgiche, in elementi di combustibile.

5. – Metodi di protezione di questi elementi di combustibile dagli agenti esterni di corrosione o di erosione.

6. – Metodi di produzione, di purificazione, di trattamento e conservazione degli altri materiali speciali del campo dell'energia nucleare, in particolare:
   a) moderatori quali acqua pesante, grafite nucleare, berillio e il suo ossido;
   b) elementi per strutture quali zirconio (esente da afnio), niobio, lantanio, titanio, berillio e loro ossidi, carburi ed altri composti utilizzabili nel campo dell'energia nucleare;
   c) fluidi refrigeranti, quali elio, termo-fluidi organici, sodio, leghe sodio-potassio, bismuto, leghe piombo-bismuto.

7. – Metodi di separazione isotopica:
   a) dell'uranio;
   b) di materiali in quantità ponderali tali da poter essere utili per la produzione di energia nucleare come litio 6 e 7, azoto 15, boro 10;
   c) di isotopi utilizzati in piccola quantità per lavori di ricerca.

II. — Fisica applicata all'energia nucleare.

1. – Fisica teorica applicata:
   a) reazioni nucleari a bassa energia, in particolare reazioni provocate da neutroni;
   b) fissione;
   c) interazione delle radiazioni ionizzanti e fotoni con la materia;
   d) teoria dello stato solido;
   e) studio della fusione con particolare riguardo al comportamento di un plasma ionizzato sotto l'azione di forze elettro-magnetiche ed alla termodinamica delle temperature estremamente elevate.

2. – Fisica sperimentale applicata:
   a) le stesse voci menzionate al paragrafo 1 precedente;
   b) studio delle proprietà degli elementi transuranici di interesse per l'energia nucleare;

---

* Matières de base.

3. – Calcolo dei reattori:
   a) neutronica teorica macroscopica;
   b) determinazioni neutroniche sperimentali: esperienze esponenziali e critiche;
   c) calcoli termodinamici e di resistenza dei materiali;
   d) determinazioni sperimentali corrispondenti;
   e) cinetica dei reattori, problema del controllo del funzionamento di questi e sperimentazione corrispondenti;
   f) calcoli di protezione contro le radiazioni e sperimentazione corrispondenti.

III. — FISICO-CHIMICA DEI REATTORI.

1. – Studio delle modificazioni della struttura fisica e chimica e della alterazione delle qualità tecniche dei diversi materiali nei reattori sotto l'effetto:
   a) del calore;
   b) della natura degli agenti a contatto;
   c) delle cause meccaniche.
2. – Studio delle degradazioni e degli altri fenomeni provocati dalle radiazioni:
   a) negli elementi di combustibile;
   b) negli elementi strutturali e nei fluidi refrigeranti;
   c) nei moderatori.
3. – Chimica e fisico-chimica analitiche applicate alle componenti dei reattori.
4. – Fisico-chimica dei reattori omogenei: radio-chimica, corrosione.

IV. — TRATTAMENTO DEI MATERIALI RADIOATTIVI.

1. – Metodi di estrazione del plutonio e dell'uranio 233 dai combustibili irradiati, eventuale recupero di uranio o di torio.
2. – Chimica e metallurgia del plutonio.
3. – Metodi di estrazione e chimica degli altri elementi transuranici.
4. – Metodi di estrazione e chimica dei radioisotopi utili:
   a) prodotti di fissione;
   b) ottenuti per irradiazione.
5. – Concentrazione e conservazione degli scarichi radioattivi inutili.

V. — APPLICAZIONE DEI RADIO-ELEMENTI

sia come elementi agenti sia come elementi traccianti, nei settori:
   a) industriali e scientifici;
   b) terapeutici e biologici;
   c) agricoli.

VI. — STUDIO DEGLI EFFETTI NOCIVI DELLE RADIAZIONI SUGLI ESSERI VIVENTI.

1. – Studio della rivelazione e della misura delle radiazioni nocive.
2. – Studio delle prevenzioni e protezioni adeguate e delle norme di sicurezza corrispondenti.
3. – Studio della terapeutica contro gli effetti delle radiazioni.

VII. — ATTREZZATURE.

Studi per la realizzazione ed il miglioramento delle attrezzature destinate specialmente, non solo ai reattori, ma anche all'insieme delle installazioni di ricerca e industriali necessarie ai programmi predetti. Possono essere citate a titolo indicativo:

1. – le attrezzature meccaniche seguenti:
   a) pompe per fluidi speciali;
   b) scambiatori di calore;
   c) apparecchi di ricerca di fisica nucleare (quali selettori di velocità dei neutroni);
   d) dispositori di manipolazione a distanza.

2. – le attrezzature elettriche seguenti:
   a) dispositivi di rivelazione e di misura delle radiazioni specialmente per:
      — prospezioni minerarie,
      — ricerche scientifiche e tecniche,
      — controllo dei reattori,
      — protezione sanitaria;
   b) dispositivi di comando dei reattori;
   c) acceleratori di particelle di bassa energia fino a 10 Me V.

VIII. — ASPETTI ECONOMICI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. – Studio comparato, teorico e sperimentale, dei diversi tipi di reattori.

2. – Studio tecnico-economico dei cicli di combustibile.

ALLEGATO II.

SETTORI INDUSTRIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL TRATTATO

1. — Estrazione dei minerali d'uranio e di torio.
2. — Concentrazione di questi minerali.
3. — Trattamento chimico e raffinamento dei concentrati di uranio e di torio.
4. — Preparazione dei combustibili, sotto qualsiasi forma.
5. — Produzione di elementi di combustibili.
6. — Produzione di esafluoruro di uranio.
7. — Produzione di uranio arricchito.
8. — Trattamento di combustibili irradiati ai fini della separazione totale o parziale degli elementi da essi contenuti.
9. — Produzione di moderatori di reattori.
10. — Produzione di zirconio esente da afnio ovvero di composti di zirconio esente da afnio.
11. — Reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi.
12. — Impianti di trattamento industriale dei residui radioattivi, stabiliti in collegamento con uno o più impianti definiti nel presente elenco.
13. — Impianti semi-industriali destinati a preparare la costruzione di stabilimenti che rientrino in uno dei settori da 3 a 10 inclusi.

ALLEGATO III.

VANTAGGI CHE POSSONO ESSERE ACCORDATI ALLE IMPRESE COMUNI A NORMA DELL'ARTICOLO 48 DEL TRATTATO

1. — *a*) Riconoscimento del carattere di pubblica utilità, conformemente alle legislazioni nazionali, per gli acquisti immobiliari necessari all'impianto delle Imprese comuni.

   b) Applicazione, conformemente alle legislazioni nazionali, della procedura di esproprio per motivi di pubblica utilità, al fine di operare tali acquisti quando non sia stato raggiunto un accordo per trattativa privata.

2. — Beneficio di concessione di licenze d'uso, con procedimento arbitrale o d'ufficio, a norma degli articoli da 17 a 23 inclusi.

3. — Esonero da qualsiasi diritto e tassa al momento della costituzione di Imprese comuni e da ogni imposizione sui conferimenti.

4. — Esonero dai diritti e tasse di trasmissione riscossi per l'acquisto di beni immobili e dai diritti di trascrizione e di registro.

5. — Esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi alle Imprese comuni, ai loro beni, averi e redditi.

6. — Esonero da qualsiasi dazio doganale e tassa di effetto equivalente, e da ogni divieto e restrizione d'importazione o esportazione, di carattere economico e fiscale, per quanto riguarda:

   a) il materiale scientifico e tecnico, esclusi i materiali da costruzione e il materiale per usi amministrativi;

   b) le sostanze che devono essere o siano state oggetto di trattamento nell'Impresa comune.

7. — Agevolazioni di cambio, contemplate dall'articolo 182, paragrafo 6.

8. — Esenzione dalle restrizioni all'entrata e al soggiorno a favore delle persone aventi la cittadinanza degli Stati membri, impiegate al servizio delle Imprese comuni, e a favore dei coniugi di queste e dei familiari che siano a loro carico.

ALLEGATO IV.

ELENCHI DEI BENI E PRODOTTI DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO IX RELATIVO AL MERCATO COMUNE NUCLEARE

ELENCO A^1

Minerali di uranio la cui concentrazione di uranio naturale è superiore al 5 per cento in peso.
Pechblenda la cui concentrazione di uranio naturale è superiore al 5 per cento in peso.
Ossido di uranio.
Composti inorganici di uranio naturale diversi dall'ossido e dall'esafluoruro.
Composti organici dell'uranio naturale.
Uranio naturale grezzo o lavorato.
Leghe contenenti plutonio.
Composti organici od inorganici dell'uranio arricchiti con composti organici o inorganici del-uranio-235.
Composti organici o inorganici dell'uranio 233.
Torio arricchito con uranio-233.
Composti organici od inorganici del plutonio.
Uranio arricchito con plutonio.
Uranio arricchito con uranio-235.
Leghe contenenti uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233.
Plutonio.
Uranio-233.
Esafluoruro d'uranio.
Monazite.
Minerali di torio la cui concentrazione di torio è superiore al 20 per cento in peso.
Uranio-torianite contenente più del 20 per cento di torio.
Torio grezzo o lavorato.
Ossido di torio.
Composti inorganici del torio diversi dall'ossido.
Composti organici del torio.

ELENCO A^2

Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante) nei quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5000.
Paraffina pesante in cui il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5000.
Miscele e soluzioni nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5000.
Reattori nucleari.
Apparecchi per la separazione degli isotopi dell'uranio per diffusione gassosa od altre tecniche.
Apparecchi per la produzione di deuterio, dei suoi composti (compresa l'acqua pesante), derivati, miscugli o soluzioni, contenenti deuterio e in cui il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5000:
— apparecchi funzionanti mediante elettrolisi dell'acqua;
— apparecchi funzionanti mediante distillazione dell'acqua, dell'idrogeno liquido, ecc.;
— apparecchi funzionanti mediante scambio isotopico fra l'idrogeno solforato e l'acqua in funzione di un cambiamento di temperatura;
— apparecchi funzionanti mediante altre tecniche.

Apparecchi concepiti specialmente per il trattamento chimico delle sostanze radioattive:
— apparecchi per la separazione dei combustibili irradiati:
per via chimica (per solventi, per precipitazione, per scambi ionici, ecc.);
per via fisica (per distillazione frazionata, ecc.);
— apparecchi per il trattamento degli scarichi;
— apparecchi per rimettere in ciclo il combustibile.

Veicoli concepiti specialmente per il trasporto dei prodotti a forte radioattività:
vagoni e vagoncini per strade ferrate a qualsiasi scartamento;
— autocarri;
— carri di manutenzione;
— rimorchi e semi-rimorchi ed altri veicoli non automobili.

Imballaggi forniti di schermi di piombo di protezione dalle radiazioni per il trasporto o l'approvvigionamento di materiali radioattivi.

Isotopi radioattivi artificiali e loro composti organici od inorganici.

Manipolatori meccanici a distanza, concepiti specialmente per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive:
— apparecchi manipolatori meccanici, fissi o mobili, ma non maneggiabili a « mano libera ».

ELENCO *B*

Parti e pezzi per reattori nucleari.

Minerali di litio e concentrati.

Metalli aventi qualità nucleari:
— berillio (glucinio) grezzo;
— bismuto grezzo;
— niobio (columbio) grezzo;
— zirconio (esente da afnio) grezzo;
— litio grezzo;
— alluminio grezzo;
— calcio grezzo;
— magnesio grezzo.

Trifluoruro di boro.

Acido fluoridrico anidro.

Trifluoruro di cloro.

Trifluoruro di bromo.

Idrossido di litio.

Fluoruro di litio.

Cloruro di litio.

Idruro di litio.

Carbonato di litio.

Ossido di berillio (glucina) avente qualità nucleare.

Mattoni refrattari di glucina aventi qualità nucleare.

Altri prodotti refrattari di glucina aventi qualità nucleare.

Grafite artificiale sotto forma di blocchi o di sbarre avente un tenore in boro inferiore od uguale ad uno per un milione ed una sezione d'urto microscopica totale d'assorbimento di neutroni termici inferiore od uguale a 5 millibarns-atomo.

Isotopi stabili separati artificialmente.

Separatori elettromagnetici di ioni compresi gli spettrografi e spettrometri di massa.

Simulatori di pile (calcolatori analogici di tipo speciale).

Manipolatori meccanici a distanza:
— utilizzabili a mano (cioè maneggiabili a « mano libera » come un attrezzo).

Pompe per metalli allo stato liquido.

Pompe a vuoto spinto.

Scambiatori di calore concepiti specialmente per una centrale nucleare.

Strumenti per la rivelazione delle radiazioni (e pezzi di ricambio corrispondenti) di uno dei tipi seguenti studiati specialmente o adattabili per la rivelazione o misura di radiazioni nucleari come le particelle alfa e beta, raggi gamma, neutroni e protoni:
— contatori di Geiger e contatori proporzionali;
— strumenti di rivelazione o misura con tubi Geiger-Müller o con contatori proporzionali;
— camere di ionizzazione;
— strumenti con camere di ionizzazione;
— apparecchi di rivelazione o misura di radiazione per la prospezione mineraria, il controllo dei reattori, dell'aria, dell'acqua e dei terreni;
— rivelatori di neutroni usanti il boro, il trifloruro di boro, l'idrogeno o un elemento fissile;
— strumenti di rivelazione o misura con rivelatori di neutroni usanti il boro, il trifloruro di boro, l'idrogeno o un elemento fissile;
— cristalli di scintillazione montati o sotto involucro metallico (scintillatori solidi);
— strumenti di rivelazione o di misura incorporanti scintillatori liquidi, solidi o gassosi;
— amplificatori studiati specialmente per le misure nucleari compresi gli amplificatori lineari. i pre-amplificatori, gli amplificatori distribuiti a catena e gli analizzatori (analizzatori di altezza d'impulsi);
— attrezzature in coincidenza da utilizzarsi con rivelatori di radiazione;
— elettroscopi ed elettrometri compresi i dosimetri (ma esclusi gli apparecchi destinati all'insegnamento, gli elettroscopi semplici a foglie metalliche, i dosimetri concepiti per essere utilizzati con apparecchi medici a raggi X e apparecchi di misure elettrostatiche);
— apparecchi che permettono di misurare una corrente d'intensità inferiore ad un micro-micro ampère;
— tubi fotomoltiplicatori aventi un fotocatodo sensibile ad una corrente almeno eguale a 10 micro-ampère per lumen e la cui amplificazione media è superiore a 10^5 ed ogni altro sistema di moltiplicatore elettrico attivato da ioni positivi;
— scale ed integratori elettronici per la rivelazione di radiazioni.

Ciclotroni, generatori elettrostatici di tipo « Van de Graaf » o « Cockcroft e Walton », acceleratori lineari ed altre macchine elettronucleari capaci di comunicare a particelle nucleari un'energia superiore a 1.000.000 eV.

Magneti specialmente progettati per le macchine e apparecchi precedenti (ciclotroni, ecc.).

Tubi acceleratori e di focalizzazione dei tipi utilizzati negli spettrometri e spettrografi di massa.

Sorgenti elettroniche intense di ioni positivi destinate ad essere utilizzate con accelleratori di particelle, spettrometri di massa ed altri apparecchi analoghi.

Lastre di vetro contro le radiazioni:
— vetro colato o laminato (specchi) (anche armato o placcato in corso di fabbricazione) semplicemente pulito o levigato, su una o due facce, in lamine o fogli di forma quadrata o rettangolare.
— vetro colato o laminato (specchi) (levigato, lustrato o no) tagliato in modo diverso dalla forma quadrata o rettangolare oppure curvato o differentemente lavorato (smussato, inciso. ecc.).
— specchi o vetri di sicurezza, anche lavorati, consistenti in vetri temprati o formati da due o più fogli incollati l'uno all'altro.

Scafandri di protezione dalle radiazioni o contaminazioni radioattive:
— in materie plastiche artificiali;
— in gomma;
— in tessuti cerati;
— per uomini;
— per donne;

Difenile (se si tratta dell'idrocarburo aromatico $C^6 H^5 C^6 H^5$).

Trifenile.

ALLEGATO V.

PROGRAMMA INIZIALE DI RICERCHE E D'INSEGNAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 214 DEL TRATTATO

I. — Programma del centro comune.

1. — *Laboratori, attrezzature e infrastruttura.*

Il Centro comune comprenderà:

a) laboratori generali di chimica, fisica, elettronica e metallurgia;

b) laboratori speciali per le seguenti materie:
— fusione nucleare;
— separazione isotopica di elementi diversi dall'uranio 235 (questo laboratorio sarà dotato di un separatore elettromagnetico a elevato potere di risoluzione);
— prototipi di attrezzature di prospezione;
— mineralogia;
— radiobiologia.

c) un ufficio di misurazioni, specializzato in misure nucleari per i dosaggi di isotopi e per le misure assolute di radiazioni e assorbimenti neutronici, dotato di un reattore sperimentale proprio.

2. — *Documentazione, informazione e insegnamento.*

Il Centro comune provvederà ad un ampio scambio di informazioni, in paritcolare nei seguenti settori:
— materie prime: metodi di prospezione, sfruttamento, concentrazione, trasformazione, trattamento, ecc.;
— fisica applicata all'energia nucleare;
— fisico-chimica dei reattori;
— trattamento dei materiali radioattivi;
— applicazione dei radio-elementi.

Esso organizzerà cicli d'insegnamento specializzato con particolare riguardo alla formazione di specialisti di ricerca mineraria e alle applicazioni dei radio-elementi.

La sezione di documentazione e di studio di problemi di protezione sanitaria, di cui allo articolo 39, raccoglierà la documentazione e i dati necessari.

3. — *Reattori prototipi.*

Fin dall'entrata in vigore del Trattato sarà costituito un Gruppo di esperti. Dopo un raffronto dei programmi nazionali, esso rivolgerà alla Commissione, non appena possibile, le opportune raccomandazioni circa le scelte da effettuare in tale campo e le modalità di attuazione.

Si progetta di creare tre o quattro prototipi di bassa potenza e partecipare, ad esempio sotto forma di fornitura di combustibili e di moderatori, a tre reattori di elevata potenza.

4. — *Reattori ad alto flusso.*

Il Centro dovrà disporre quanto prima di un reattore ad alto flusso di neutroni rapidi, per la prova dei materiali sotto radiazione.

Fin dall'entrata in vigore del Trattato dovranno intraprendersi studi preparatori a tal fine.

Il reattore ad alto flusso sarà dotato di rilevanti aree sperimentali e di idonei laboratori di sfruttamento.

II. — RICERCHE EFFETTUATE IN BASE A CONTRATTI ESTERNAMENTE AL CENTRO.

Una parte considerevole delle ricerche sarà effettuata per contratti esternamente al Centro comune, in conformità dell'articolo 10. I contratti per ricerche potranno rivestire le seguenti forme:

1°) Si effettueranno ricerche complementari a quelle del Centro comune, in materia di fusione nucleare, separazione isotopica, di elementi diversi dall'uranio 235, chimica, fisica, elettronica, metallurgia e radiobiologia.

2°) In attesa dell'entrata in funzione del progettato reattore per esperienze su materiali, il Centro potrà prendere in affitto zone sperimentali nei reattori nazionali ad alto flusso.

3°) Il Centro potrà ricorrere agli impianti specializzati per le Imprese comuni da crearsi a mente del capo V, affidando loro per contratto talune ricerche di carattere scientifico generale.

RIPARTIZIONE PER GRANDI RUBRICHE DELLE SPESE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCHE E D'INSEGNAMENTO

(In milioni di unità di conto U. E. P.)

	Attrezzatura	Funzionamento (*a*)		Attrezzatura e/o funzionamento	Totale
I. — Centro comune.					
1. – *Laboratori, attrezzature e infrastruttura:*					
a) Laboratori generali di chimica, fisica, elettronica e metallurgia	12 –				
b) Laboratori speciali:					
fusione nucleare	3,5				
separazione isotopica (salvo U235)	2 –				
prospezione e mineralogia	1 –	1° anno	1,3		
c) ufficio centrale di misure nucleari	3 –	2° anno	4,3		
d) altre attrezzature del Centro e delle sue succursali	8 –	3° anno	6,5		
e) infrastruttura	8,5	4° anno	7,4		
		5° anno	8,5		
	38		28,–		66 –
2. – *Documentazione, informazione e insegnamento*	1 –	1° anno	0,6		
		2° anno	1,6		
		3° anno	1,6		
		4° anno	1,6		
		5° anno	1,6		
	1 –		7 –		8 –
3. – *Reattori prototipi:*					
Gruppo di esperti per la scelta dei prototipi.	—	1° anno	0,7		
Programma	—			(*b*) 59,3	60 –
4. – *Reattore ad alto flusso:*					
Reattore	15 –				
Laboratorio	6 –	4° anno	5,2		
Ammodernamento dell'attrezzatura	3 –	5° anno	5,2		
	24 –		10,4		34,4
II. — Ricerche effettuate per contratto esternamente al Centro.					
1. – *Lavori complementari a quelli del Centro:*					
a) chimica, fisica, elettronica, metallurgia	—		—	25 –	
b) fusione nucleare	—		—	7,5	
c) separazione isotopica (salvo U235)	—		—	1 –	
d) radiobiologia	—		—	3,1	
2. – Locazione di zone in reattori ad alto flusso nazionali	—		—	6,–	
3. – Ricerche presso imprese comuni	—		—	4 –	
				46,6	46,6
				Totale	215 –

(*a*) Valutazione basata su di un effettivo di circa 1.000 persone.
(*b*) Una parte di tale somma potrà essere destinata a lavori effettuati per contratto esternamente al Centro.

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA APPLICAZIONE DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELLA ENERGIA ATOMICA ALLE PARTI NON EUROPEE DEL REGNO DEI PAESI BASSI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Sollecite di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunità Europea dell'Energia Atomica, la portata del disposto dell'articolo 198 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avrà facoltà, in deroga all'articolo 198, di ratificare il Trattato tanto per il Regno dei Paesi Bassi nel suo complesso quanto per il Regno in Europa e per la Nuova Guinea olandese. Qualora la ratifica dovesse limitarsi al Regno in Europa e alla Nuova Guinea olandese, il Governo del Regno dei Paesi Bassi potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione al Governo della Repubblica Italiana, depositario degli istrumenti di ratifica, dichiarare che il Trattato è ugualmente applicabile al Surinam o alle Antille olandesi, ovvero al Surinam e alle Antille olandesi.

Fatto a Roma. li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI ALLE COMUNITÀ EUROPEE

PAGINA BIANCA

CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI ALLE COMUNITÀ EUROPEE

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Solleciti di evitare la molteplicità delle istituzioni chiamate ad assolvere compiti analoghi nelle Comunità Europee che essi hanno costituito,

Hanno deciso di creare per queste Comunità talune istituzioni uniche ed hanno a tal fine designato come Plenipotenziari,

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

S. E. PAUL-HENRI SPAAK, *Ministro degli Affari Esteri,*
S. E. Barone J. Ch. SNOY E D'OPPUERS, *Segretario Generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. KONRAD ADENAUER, *Cancelliere federale;*
S. E. WALTER HALLSTEIN, *Segretario di Stato agli Affari Esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. CHRISTIAN PINEAU, *Ministro degli Affari Esteri;*
S. E. MAURICE FAURE, *Segretario di Stato agli Affari Esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. ANTONIO SEGNI, *Presidente del Consiglio dei Ministri;*
S. E. GAETANO MARTINO, *Ministro degli Affari Esteri;*

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. JOSEPH BECH, *Presidente del Governo, Ministro degli Affari Esteri;*
S. E. LAMBERT SCHAUS, *Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza Intergovernativa;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. JOSEPH LUNS *Ministro degli Affari Esteri;*
S. E. J. LINTHORST-HOMAN, *Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza Intergovernativa;*

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

SEZIONE I. — *L'Assemblea.*

ARTICOLO 1.

I poteri e le competenze attribuiti all'Assemblea dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica dall'altra, sono esercitati, alle condizioni rispettivamente previste dai Trattati stessi da un'Assemblea unica composta e designata come previsto sia dall'articolo 138 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, sia dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

ARTICOLO 2.

1. — Fin dalla sua entrata in funzione, l'Assemblea unica di cui all'articolo precedente sostituisce l'Assemblea Comune prevista dall'articolo 21 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Essa esercita i poteri e le competenze devoluti all'Assemblea comune da questo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso.

2. — A tal fine l'articolo 21 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, alla data dell'entrata in funzione dell'Assemblea unica di cui all'articolo precedente, è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

« *Articolo 21:*

1. — L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.

2. — Il numero dei delegati è fissato come segue:

Belgio	14
Germania	36
Francia	36
Italia	36
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	14

3. — L'Assemblea elaborerà dei progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali ».

SEZIONE II. — *La Corte di Giustizia.*

ARTICOLO 3.

Le competenze attribuite alla Corte di Giustizia dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica dall'altra, sono esercitate alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, dalla Corte di Giustizia unica composta e designata come previsto sia dagli articoli da 165 a 167 inclusi del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, sia dagli articoli da 137 a 139 inclusi del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

ARTICOLO 4.

1. — Fin dalla sua entrata in funzione, la Corte di Giustizia unica di cui all'articolo precedente sostituisce la Corte prevista dall'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Essa esercita le competenze attribuite a questa Corte da quest'ultimo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso.

Il Presidente della Corte di Giustizia unica di cui all'articolo precedente esercita le attribuzioni devolute dal Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio al Presidente della Corte prevista da questo Trattato.

2. — A tal fine, alla data dell'entrata in funzione della Corte di Giustizia unica di cui all'articolo precedente;

a) l'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

« *Articolo 32:*

La Corte è composta di sette giudici.

La Corte si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi nelle cause di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'articolo 41.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'articolo 32-*ter* comma secondo ».

« *Articolo 32*-bis:

La Corte è assistita da due avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause proposte alla Corte di Giustiza, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, così come definita dall'articolo 31.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo 32-*ter*, comma terzo ».

« *Articolo 32*-ter:

I giudici e gli avvocati generali, scelti tra le personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di chiara fama, sono nominati per sei anni di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, è designato a sorte.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il Presidente della Corte di Giustizia. Il suo mandato è rinnovabile ».

« *Articolo 32*-quater:

La Corte di Giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto ».

b) le disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono abrogate limitatamente alle disposizioni in esso contenute che siano contrarie agli articoli da 32 a 32-*quater* incluso di questo Trattato.

SEZIONE III. — *Il Comitato economico e sociale.*

ARTICOLO 5.

1. – Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea da una parte e dal Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica dall'altra sono esercitate, alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da un Comitato economico e sociale unico, composto e designato come previsto sia dall'articolo 194 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea sia, dall'articolo 166 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

2. – Il Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo precedente deve comprendere una sezione specializzata, e può annoverare sottocomitati competenti, nei settori o per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

3. – Le disposizioni degli articoli 193 e 197 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea sono applicabili al Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo 1.

SEZIONE IV. — *Il finanziamento di tali istituzioni.*

ARTICOLO 6.

Le spese di funzionamento dell'Assemblea unica, della Corte di Giustizia unica e del Comitato economico e sociale unico sono ripartite, in proporzioni eguali, fra le Comunità interessate.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite di comune intesa dalle autorità competenti di ogni Comunità.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 7.

La presente Convenzione sarà ratificata dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Italiana.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data alla quale saranno in vigore il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

ARTICOLO 8.

La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica Italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

ATTO FINALE

PAGINA BIANCA

ATTO FINALE

La Conferenza intergovernativa per il Mercato comune e l'Euratom, istituita a Venezia il 29 maggio 1956 dai Ministri degli Affari Esteri del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, che ha continuato i suoi lavori a Bruxelles e, al termine di questi, si è riunita a Roma il 25 marzo 1957, ha redatto i testi seguenti:

I.

1°) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e suoi allegati.
2°) Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.
3°) Protocollo relativo al commercio interno tedesco, e ai problemi che vi si connettono.
4°) Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia.
5°) Protocollo concernente l'Italia.
6°) Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo.
7°) Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano d'un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri.
8°) Protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della C. E. C. A. nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese.
9°) Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati.
10°) Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea alle parti extra-europee del Regno dei Paesi Bassi.
11°) Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, e suoi allegati.
12°) Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane.
13°) Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffè verde.

II.

1°) Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, e suoi allegati.
2°) Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica alle parti extra-europee del Regno dei Paesi Bassi.

III.

Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee.

Al momento di firmare questi testi, la Conferenza ha adottato le dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto:

1°) Dichiarazione comune relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle organizzazioni internazionali.
2°) Dichiarazione comune concernente Berlino.
3°) Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea dei paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco.
4°) Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea del Regno di Libia.
5°) Dichiarazione d'intenzioni relativa alla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica italiana.
6°) Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea del Surinam e delle Antille olandesi.

La Conferenza ha preso atto altresì delle dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto:

1°) Dichiarazione del plenipotenziario della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi.

2°) Dichiarazione del plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania relativa all'applicazione dei Trattati a Berlino.

3°) Dichiarazione del plenipotenziario della Repubblica francese relativa alle richieste di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un regime di segretezza per ragioni attinenti alla difesa.

Infine, la Conferenza ha deciso di elaborare ulteriormente:

1°) Il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea.

2°) Il Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità Economica Europea.

3°) Il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

4°) Il Protocollo sui privilegi e immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

I Protocolli 1 e 2 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e i Protocolli 3 e 4 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE CON GLI STATI MEMBRI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

All'atto della firma dei Trattati che istituiscono tra loro la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Consapevoli delle responsabilità che assumono nei confronti dell'avvenire dell'Europa unificando i loro mercati, ravvicinando le loro economie e definendo in questo campo i principi e le modalità di una politica comune,

Riconoscendo che l'istituzione fra loro di una unione doganale e di una stretta collaborazione nello sviluppo pacifico dell'energia nucleare, efficaci strumenti di progresso economico e sociale, deve contribuire, non soltanto alla loro prosperità, ma anche a quella di altri paesi,

Solleciti di associare tali paesi alle prospettive di espansione che questa realizzazione offre,

Si dichiarano disposti a concludere, fin dall'entrata in vigore di tali Trattati, con gli altri paesi e in particolare nell'ambito delle organizzazioni internazionali alle quali partecipano, accordi che permettano di raggiungere tali obiettivi di interesse comune e di garantire lo sviluppo armonioso dell'insieme degli scambi.

DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE BERLINO

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

Avuto riguardo alla situazione particolare di Berlino e alla necessità di apportarle l'appoggio del mondo libero,

Solleciti di confermare la solidarietà che li unisce alla popolazione di Berlino,

Adopereranno i loro buoni uffici nella Comunità perchè vengano adottate tutte le misure necessarie per agevolare la situazione economica e sociale di Berlino, favorirne lo sviluppo e garantirne la stabilità economica.

DICHIARAZIONE D'INTENZIONI AI FINI DELL'ASSOCIAZIONE ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DEI PAESI INDIPENDENTI APPARTENENTI ALLA ZONA DEL FRANCO

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

Prendendo in considerazione gli accordi e convenzioni di carattere economico, finanziario e monetario conclusi tra la Francia e gli altri Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco,

Solleciti di mantenere e intensificare le correnti tradizionali di scambi fra gli Stati membri della Comunità Economica Europea e tali Paesi indipendenti, e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi ultimi,

Si dichiarono pronti, fin dall'entrata in vigore del Trattato, a proporre a tali Paesi negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunità.

DICHIARAZIONE D'INTENZIONI AI FINI DELL'ASSOCIAZIONE ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DEL REGNO DI LIBIA

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

Prendendo in considerazione i vincoli economici esistenti fra l'Italia e il Regno di Libia,

Solleciti di mantenere e intensificare le tradizionali correnti di scambi fra gli Stati membri della Comunità e il Regno di Libia e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di quest'ultimo,

Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore del Trattato, a proporre al Regno di Libia negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunità.

DICHIARAZIONE D'INTENZIONI RELATIVA ALLA SOMALIA ATTUALMENTE IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

Solleciti, al momento di firmare il Trattato che istituisce tra loro la Comunità Economica europea, di precisare la portata delle disposizioni degli articoli 131 e 227 di detto Trattato, considerato che, a mente dell'articolo 24 dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia, l'amministrazione italiana di tale territorio avrà termine il 2 dicembre 1960,

Hanno convenuto di riservare alle Autorità che assumeranno dopo tale data la responsabilità delle relazioni con l'esterno della Somalia, la facoltà di confermare l'associazione di tale territorio alla Comunità, e si dichiarano pronti, ove necessario, a proporre alle suddette Autorità negoziati diretti alla conclusione di convenzioni d'associazione economica con la Comunità.

DICHIARAZIONE D'INTENZIONI AI FINI DELL'ASSOCIAZIONE ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DEL SURINAM E DELLE ANTILLE OLANDESI

I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

Prendendo in considerazione gli stretti vincoli che uniscono le parti del Regno dei Paesi Bassi,

Solleciti di mantenere e intensificare le tradizionali correnti di scambi fra gli Stati membri della Comunità Economica Europea da una parte e il Surinam e le Antille olandesi dall'altra, e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi Paesi,

Si dichiararno pronti, fin dall'entrata in vigore del Trattato e a richiesta del Regno dei Paesi Bassi, ad aprire negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica del Surinam e delle Antille olandesi alla Comunità.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI

All'atto della firma del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, il Governo della Repubblica federale di Germania fa la seguente dichiarazione:

« Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, devesi intendere per cittadini, tutti i Tedeschi nel senso definito dalla sua Legge fondamentale ».

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA APPLICAZIONE DEI TRATTATI A BERLINO

Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti di ratifica, che il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e il Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica si applicano ugualmente al Land di Berlino.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALLE DOMANDE DI BREVETTO CHE PROTEGGONO COGNIZIONI SOTTOPOSTE A UN REGIME DI SEGRETEZZA PER RAGIONI ATTINENTI ALLA DIFESA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Considerando le disposizioni di cui agli articoli 17 e 25, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Si dichiara disposto ad adottare le misure amministrative e a proporre al Parlamento francese le misure legislative necessarie affinchè, fin dall'entrata in vigore del Trattato, le domande di brevetto che proteggono cognizioni segrete siano seguite, conformemente alla procedura normale, dal rilascio di brevetti con la clausola del divieto di temporanea pubblicazione.